OSSERVAZIONI
PACIFICHE
SOPRA DI UN'OPERA
INTITOLATA
LE USURE
STAMPATA NELL'ANNO
[illegible]

ROMA 1834
NELLA TIPOGRAFIA MARINI
Piazza del Collegio Romano num. 4.
ove trovasi vendibile

OSSERVAZIONI
PACIFICHE
SOPRA DI UN' OPERA
INTITOLATA
LE USURE
Stampata nell' Anno
1831

ROMA
NELLA TIPOGRAFIA MARINI
1834

OSSERVAZIONI PACIFICHE

SULL' OPERA INTITOLATA

LE USURE.

INTRODUZIONE

Nell' Agosto del 1832. mi capitò nelle mani un' Opera recentemente data alle stampe, ed intitolata LE USURE. Nel darle la prima occhiata, nello scorrere con una tal quale avida curiosità l' Indice dei Capitoli, difetto perdonabile a chi ha genio d' apprendere, nel leggere con qualche rapidità alcun tratto che sembrava più colpirmi, mi si affacciò alla mente un pensiere, o pur dirò, formai un giudizio non so se prematuro, e fu il seguente: o in questa nuova Opera si dice lo stesso, che si è detto dai Moralisti solo cambiando termini, e come non chiamarla inutile essendo al certo una inutilità dannabile quella di annunziarsi nuovo scopritore di una verità, mentre infatti non si fa altro, che rivestire alla moderna un' antica statua? o in quest' Opera realmente si contradice un punto di morale, una dottrina universalmente ammessa ed insegnata dalle Scuole Cattoliche, e come mai ha potuto l' Autore risolversi a spacciare dottrine nuove? e d' onde avviene, che fra tanti che dai primi loro anni si sono consecrati alla Chiesa niuno siasi trovato, che memore del precetto dato dall' Apostolo di evitare le novità profane *devita prophanas novitates* siasi accinto a confutarlo? Questo primo passo mi

obbligò al secondo, cioè di tornare a leggere posatamente l' Opera, lo che ho pur eseguito: ma siccome per istituzione ricevuta da' maggiori, e per propria convinzione sono persuaso, che le antiche Dottrine, e specialmente in materie Teologiche, Dogmatiche, Morali, e Canoniche, sono sempre da preferirsi alle nuove, così ho sempre usato, e non ne ho menomo pentimento, anzi ne ho esperimentato massimo vantaggio di confrontare le nuove teorie colle antiche, e paragonare gli odierni cogli antichi autori: Quindi memore di aver letto un' Opuscolo dell' insigne Cardinale Sigismondo Gerdil (1) sull' Usura non trascurai di rileggerlo con maggior attenzione, ripetendo ancora la lettura di Natale Alessandro, e di quei Moralisti, di cui ho per le mani le opere. Questo confronto mi diede luogo a fare molte riflessioni, ed osservazioni: quindi per non ismarrirle, e perderne affatto la memoria mi viddi astretto a farne qualche notamento in iscritto secondo che mi occorreva, e solo per mia privata istruzione; sulle prime diedi ad esse un qualche ordine; in fine mi determinai ad esporle al publico. Ma a qual' oggetto, per qual fine, da quali motivi spinto? Forse per lo genio di contendere, per ispirito di contradire? Il Cielo me ne guardi. Quella pace, che regna in cielo, devè pur regnare sulla terra, e le nostre fatiche, i nostri studii debbono servire a dilatarne il regno; ma non però a danno della Dottrina sana, e di quelle verità, che ci sono

(1) Prego il lettore a leggere quanto il dottissimo Card. Gerdil scrive sul mutuo, ed usura nel Trattato *de justitia, et de jure*. Tom., XVIII. e specialmente il Trattatino sull' usura. Tom. XIX. dell' ultima edizione Romana.

state tramandate da puri fonti. Si difenda adunque la sana morale, che abbiamo appresa da' nostri Precettori, i quali ne hanno a noi trasmesso il deposito puro ed intero per darne conto nel finale Giudizio; si combatta per essa, ma senza offendere chicchesìa, senza mordere, anzi usando i dovuti riguardi. Ecco conciliate le verità e la pace. Il savio Lettore tragga da queste mie osservazioni, poichè mi vien fatto di renderle di publica ragione, quel frutto che desidero per il bene delle Anime: dopo di che il silenzio sarà dal canto mio il partito che abbraccierò, che che ne sia per dire, o scrivere il Publico di quà o di là dei Monti; dappoichè per intima convinzione una rispettosa e sincera sommessione mi appaga di rimettere il giudizio definitivo della controversia al Sommo Pontefice, a cui *principaliter* e *primarie* fu consegnato il Deposito della sana Dottrina.

CAPITOLO I.

STATO DELLA QUESTIONE

I diversi aspetti sotto cui si mira un' edifizio formano sovente l' inganno dei viandanti, e sono funesta cagione che alle volte si smarriscano, o almen ritardino, il cammino: egualmente i diversi aspetti sotto dei quali si osserva una verità sono cagion fatale di smarrirla affatto, e d' intralciarsi in un laberinto di errori, da quali non è così agevole, come credesi, di disbrigarsi. Quindi si è reputato sempre indispensabile da coloro tutti, i quali si accingono a trattar soggetti scientifici, o filosofici o morali che siano, lo stabilire con precisione lo stato della questione, determinare le verità e le teorie, che si vogliono o difendere, o contradire, o meglio schiarire, fissare l' oggetto della controversia, e finalmente convenire nelle definizioni per evitar lo sconcio di parlar molto senza intendersi. Or qual'è la controversia presente? Le Usure. È indispensabile adunque fissare quali siano, in che consistano, ed in seguito dimostrare quando siano illecite e proibite, ovvero quali circostanze quali titoli debbano concorrere in un contratto per decidere senza tema di errare, che sono lecite e lecitamente convenute.

In quanto alla prima parte l' Autore (1) dell' Opera sopramentovata dà un nuovo torno al contratto del Mutuo, e distingue varie specie di Usu-

(1) Userò sempre questo termine per indicare, che non combatto colle persone, ma colle opinioni.

re, cioè moderate, ed esorbitanti, dal povero, e dal ricco, ed altre distinzioni usa, che a suo luogo discuteremo: all' incontro in questo Capitolo fisserò le vere definizioni del Mutuo e delle Usure in quel senso convenuto dai Savii, che tale argomento trattarono, non essendo lecito, come ognuno ben conosce, inventare nuove definizioni nelle materie Teologiche Dogmatiche Morali.

In quanto alla seconda parte, quale sia l'opinione dell' Autore si rileverà dalle stesse sue assertive, che chiamerò obbiezioni, e che nel cap. 3. si discuteranno; ma per ristringere in una sola proposizione tutto il suo sistema egli sostiene, che non ogni usura è illecita: questo è l' oggetto dei suoi tre libri, e si lusinga d'invincibilmente dimostrarlo. (Colgo quì questo opportuno luogo per ammirare la di lui erudizione, e rendergliene un dovuto elogio avendo corredato un'argomento in apparenza sterile di un' apparato *omnigenae eruditionis.*) All' opposto io mi limiterò a mostrare cosa si debba insegnare e praticare sulle usure, e come, e quando siano illecite e proibite; e quindi si rileverà, che molte delle assertive e prove dell' Autore mal reggono, e se abbagliano non danno però la vera luce necessaria per lo sviluppo di una verità tanto interessante per la Morale Cattolica. E dappoichè le mie occupazioni non hanno permesso trattar l' argomento con quella estensione che si conveniva, per tale motivo appunto ho dovuto limitarmi a semplici *Osservazioni*. Altra penna più robusta perfezioni l' opera, e colga la palma: *Non invideo*. La verità si assodi, la sana Dottrina s' insegni e sostenga: questo è l' unico mio scopo. Si torni dunque, premesse le definizioni, all'argomento.

Per Mutuo (1) s' intende quel contratto, nel quale si trasferisce l' uso, e il dominio di una cosa soggetta a consumo *usu consumptibilis* coll' obbligo di restituirsi la simile o equivalente in specie, bontà, e quantità, come più estesamente proverò nel cap. seguente. Questa è la definizione, che danno tutti comunemente i Teologi, quantunque variino in qualche espressione o parola. Ne citerò due soltanto. Leggiamo di Bonac. presso la Croix pag. 287. „ Mutuum est contra-„ ctus, quo rei alicujus numero, pondere, vel men-„ sura constantis dominium a mutuante in mutua-„ tarium transfertur cum obligatione restituendi „ eamdem vel similem specie et bonitate. Pro-„ prie autem mutuum fere est in rebus usu con-„ sumptibilibus, inter quas etiam est pecunia; quae „ licet non absumatur, nec pereat in se, perit „ tamen exponenti. Distinguitur a permutatione „ quod in ea reddatur res alterius speciei. Item „ a pignore, hypotheca, deposito, commodato, „ et locato, quod dominium in iis non transfe-„ ratur, sed usus tantum. " Il Card. Gerdil definisce il Mutuo nella seguente maniera „ Mutuum contractus est rei initus et gratuitus, quo „ res fungibilis ad abusum datur, ut accipientis „ fiat, inducta ex ejus parte obligatione tantum-„ dem intra idem genus reddendi. " Ecco piccole differenze nell' esprimersi, ma conformità nella sostanza, e così degli altri. Differisce adunque il mutuo come sopra definito dal prestito o commo-

(1) Potrebbe dirmisi: A che questa pedanteria di ripetere ciò che è scritto da tutti i Moralisti? Rispondo: fissiamo i termini, e non vi saranno equivoci; ancor in questo seguo l' esempio del sopralodato Card. Gerdil, il quale prima delle sue riflessioni premette una breve dottrina della natura del Mutuo. Tom. XIX.

dato, che è un contratto del tutto diverso (si noti tal distinzione che gioverà in progresso) differisce dico in questo, che nel mutuo il mutuatario non contrae l'obbligo di restituire la cosa *in individuo*, ma simile, o equivalente, come p. e. non l'istessa moneta, non l'istesso frumento o vino che sia, ma l'equivalente in qualità, peso, e misura; nel commodato poi o pegno ec. si deve restituire l'istessa cosa identifica, come p. e. l'istesso Cavallo, Orologio, o Abito. Quindi nel primo contratto i Legali saviamente han detto, che si trasferisce il dominio o proprietà, ed anche l'uso della cosa coll'obbligo della restituzione *cum onere restituendi*: nel secondo si concede il solo uso, ma non si trasferisce la proprietà. Differisce parimente il mutuo dal contratto di società, poichè in questo se comune è il lucro, comune è ancora il pericolo ed il danno; mentre nel mutuo essendo solo a carico di colui, il quale riceve, ossia del mutuatario il pericolo ed il danno, egli è ben giusto, come a suo luogo vedremo, chè ancor vada a vantaggio suo soltanto il lucro, quando vi sia. Queste sono le differenze intrinseche non ideali fra questi varii contratti: differenze che ne costituiscono l'essenza, e che li caratterizzano; differenze riconosciute dall'unanime insegnamento dei Dottori, e dal consenso dei Popoli; differenze che tutti si hanno fatto un dovere di rispettare, perchè sanzionate dalle leggi e dal tempo, e secondo le quali i Teologi ed i profondi Giureconsulti hanno sciolto tutti i casi particolari, quando è avvenuto che l' oggetto del contratto, ossia la cosa è perita, o siavi nata questione o dubbio sulla natura del medesimo.

Ora passiamo alla definizione dell' usura. La parola *Usura* in Ebraico esprimesi con doppio vo-

cabolo : נֶשֶׁךְ nescech, cioè *morsus*, e תַּרְבִּית Tharbit, ossia *incrementum*, *superabundantia*. Alcuni credono, che queste due voci significhino lo stesso, cioè accessione alla sorte, ma per ragion diversa, cosicchè *Nescech* ossia *Morso* si riferisca al debitore che soffre questa pena, e *Tharbit* ossia *Aumento* al mutuante, le di cui sostanze impingua. Altri credono, che la differenza del significato fra l'uno e l'altro vocabolo consista in questo, che il *Nescech* significhi l'usura del denaro, il *Tharbit* l'usura dei Grani, Olio ec., il che intendono provare col c. 25. v. 37. del Lev. Presso i Greci ritroviamo similmente usati due vocaboli per significare l'usura, cioè τόκος et πλεονασμός; il primo significa *parto*, il secondo *soprabbondanza*. Finalmente i Latini adoprarono le due voci *Usura* et *Foenus*. Da Cicerone *act.* 5. *in Verrem* apprendiamo, che la parola *usura* in singolare si adoprava per l'uso di una cosa: in plurale poi cioè *usurarum pro lucro seu foenore*. *Foenus a foetu* come dice Varrone lib. 3. de lat. Serm., corrisponde al τόκος dei Greci. Nel nostro Italiano è noto essersi conservata la parola latina *Usura*, quantunque si adoprino ancora quelle di lucro, e d'interesse. E quì è d'avvertirsi per prevenire gli equivoci e le anfibologie, che la parola *Usura* così dai Latini come dagl' Italiani è stata adoperata in doppio senso, cioè nel senso vero e preciso, e nel senso più esteso: nè dee far meraviglia, poichè ne abbiamo infiniti altri esempii; e per arrecarne taluno, la parola *giustizia* si adopera per il complesso di tutte le virtù, e per la virtù di questo nome in particolare, e così della penitenza, ed altre. Nè ciò può recar confusione quando si scrive e parla colla precisione dovuta, ma

solo quando si vuole abusarne. E però a conservare la precisione indispensabile in un Trattato di Morale è necessario fissare il significato proprio della parola *Usura*. Vien questa definita *Lucrum, quod accipitur a mutuo vi mutui*: il lucro che si ritrae dal contratto del Mutuo in virtù del medesimo. Questa è la definizione adottata e ricevuta da tutti: da questa non possiamo dipartirci. Per usura adunque intendiamo, ed intenderemo sempre nel decorso di queste osservazioni, il lucro che si esige dal mutuo *vi mutui*; quello poi che si esige per altro riguardo, per altri titoli estrinseci al mutuo, come sarebbe per lucro cessante, per causa o effetto di altro contratto che non sia mutuo, non è usura, non merita tal nome. Si ritroverà alle volte un tal lucro chiamato *Usura* impropriamente o pure come dicesi *lato sensu*; ma ripeto nel senso vero e preciso si deve stare alla definizione. Sù questa definizione poggiato continuerò le mie osservazioni. Amo farmi intendere, non pretendo abbagliare, molto meno ingannare i miei lettori; quindi prosieguo il mio lavoro.

CAPITOLO II.

DOTTRINA DELLE SCUOLE, E SUE PROVE

Seguendo le tracce del sopralodato Card. Gerdil prima di passare alle osservazioni sull' Opera *delle Usure* mi credo in dovere di esporre nel vero suo lume la comune Dottrina delle Scuole Cattoliche sul mutuo ed usura, ed i principii su de' quali si fonda; lo che gioverà a coloro, che forse non avessero approfondata la materia, o che fossero già preoccupati da false prevenzioni, o certo darà schiarimento a quanto debbe discutersi in progresso. Abbiamo data nel Capitolo antecedente la definizione del mutuo e dell' usura; ora vediamo quale sia la dottrina vera da tenersi e seguire. Ove rinvenir la potremo? Chi potrà segnarci il cammino per rintracciarla? Le Sagre Scritture, la Tradizione, i Padri, le Bolle Pontificie, i Concilii, il Jus Canonico, i Moralisti? Si, questi sono e non altri i fonti unici, sicuri, inrecusabili, e legittimi. Or bene tutti concordano, e sostengono la dottrina che vado a sviluppare. Un poco di pazienza, e giustificherò la mia assertiva adempiendo la mia promessa.

La Dottrina comunemente adottata, e che s'insegna nelle Scuole sotto la vigilanza dei Vescovi respettivi, e che dai Moralisti si propone e difende nei loro Trattati di Morale, e che nei Sinodi Diocesani si commenda, e si prescrive *ab ea non recedendum*, è la seguente. Che il Mutuo, come sopra definito, deve esser gratuito, vale a dire, che oltre la sorte non si può ricevere cosa

alcuna. Questa è una regola invariabile, un' assioma morale inconcusso, un canone sempre rispettato: *Nihil exigi potest a mutuo vi mutui*: Che chiunque ardisse ricevere (senza altro giusto titolo, ed estrinseco al contratto di mutuo) cosa qualunque dal mutuo oltre la sorte, pecca contro la giustizia, ed è tenuto a restituire: Che questo grave peccato chiamasi *Usura*, la quale è vietata dal Diritto Divino, Naturale, ed Umano; e che la Chiesa ha fulminato le Censure contro gli Usuraj. Vi sono per altro dei titoli, quando in verità sieno al mutuo estrinseci, come di lucro cessante, di danno emergente, e secondo molti, ma colle dovute clausole, di pena convenzionale, e di pericolo della sorte estrinseco, per i quali si può esigere qualche lucro oltre la sorte, purchè il lucro sia proporzionato al danno. Finalmente si conviene, che vi siano dei contratti leciti, per i quali può impiegarsi il denaro, come in società, ad annue entrate, ed altri somiglianti ammessi dai Moralisti: ed in questi casi quello che si esige non è usura, ma è lecito guadagno, poichè non è frutto del mutuo, ma di altri titoli. Questo è il compendio di quanto s' insegna nelle Scuole. Svolga chi vuole tutti i Trattatisti di Morale Cattolici, e decida se ho alterato, ò tolto, o aggiunto. Dottrina chiara e senza raggiri, facile e senza inviluppo, e che non dà luogo nè ai litigii, nè a forzate interpretazioni, come suppone l' Autore lib. 3. pag. 580. e seg. scagliandosi contro i Moralisti quasi inventori dei titoli di danno emergente etc., i quali a lui sembrano così intrigati, e causa di discordie. Che se l' Autore si fosse immaginato di fare onta a uomini sommi, che hanno trattato di morale fino all' epoca della

stampa del libro LE USURE, esso s' inganna. La dottrina è stata sempre una, ed in quella sempre hanno tutti convenuto, e tutt' ora convengono (1). Gl'immaginati intrighi, le supposte discordie, chi sa leggere, vedrà che non sono cadute, nè cadono fra i Moralisti sulla massima, ma le discrepanze o le varietà di opinioni ritrovansi nei casi particolari, nei quali può esser dubbio, se il titolo estrinseco sia vero, esistente, e fondato, e non già efimero, ed affettato. Questioni inevitabili, e che lungi dallo spargere dubbio sulle teorìe fondamentali della gratuità del Mutuo, anzi le convalidano ed assodano: quindi è, che quando si leggano senza prevenzione si troverà, che le questioni cadono solo sul fatto, e non sul diritto, e sulla massima.

Ma a maggiore chiarezza di quanto ho detto, mi sia permesso ripeterlo in altra forma, e ridurre la sopra esposta dottrina ad alcune Proposizioni, che potrebbero ancora chiamarsi Canoni, non già nel senso di Decisioni Pontificie, Conciliari, e Sinodali, ma nel senso di norme, e regole, come si usa da molti Teologi, e Filosofi ne loro Trattati.

Prop. o Can. 1. Il Mutuo è un contratto di sua natura gratuito.

2. Nel contratto del Mutuo si trasferisce l'uso, ed il dominio della cosa *cum onere restituendi non eamdem sed aequivalentem.*

3. Il contratto del Mutuo non deve confondersi nè col prestito ossia commodato, nè colla

(1) Nel cap. 4. vedremo, che quella contenuta nella Enciclica *Vix pervenit* concorda con quanto fin qui ho esposto.

società, nè con altri contratti: la loro distinzione e differenza è reale, ed intrinseca.

4. Quell' aumento, che si esige oltre la sorte dal Mutuo *vi Mutui*, è usura.

5. L' Usura è proibita dal Diritto Divino, ed Umano, ed è per se stessa ingiusta ed illecita.

6. Vi sono de' titoli estrinseci al Mutuo, per i quali si può esigere oltre la sorte un aumento, che secondo il moderno linguaggio chiamasi interesse, nè questo deve chiamarsi usura parlando con proprietà di termini.

Ecco in sei Proposizioni un compendio di dottrina sana sull' Usura, ed ecco riepilogato quanto si è di sopra detto. Ora passo ad esporre colla possibile brevità le prove e gli argomenti, sù de' quali poggia questa dottrina, e per non trasgredire l' ordine dovuto incomincierò dalla divina Scrittura.

1. Prova. In due modi, come ognuno conosce, le Divine Scritture insegnano un dogma, o un precetto morale: *implicite* cioè o *explicite*. Il primo si verifica, quando le medesime insegnano una verità prima, da cui con legittimo raziocinio e per necessaria conseguenza si deducono le altre verità; e questo ha luogo così nel Dogma, come nella Morale. Il secondo, quando nelle divine carte è espressa una verità, da cui risulta senza bisogno di deduzione, che una tale azione è prescritta, o proibita; così di un contratto, o simili in altra specie. Ora in ambo i modi l'Usura è dalle Divine Scritture vietata. *Implicite*, poichè la Scrittura proibisce il furto: *Non furtum facies*; e quindi sono implicitamente e genericamente vietati tutti i contratti, che ledonò la giustizia, e perciò illeciti. Ma l' Usura non è frutto lecito di alcun contratto (come dimostreremo nel progresso) poichè viene dal Mutuo, che di sua

natura è gratuito, e perciò è una vera rapina e furto. Dunque per legittima deduzione l'Usura è *implicite* condannata dalle Divine Scritture. Giova qui il riflettere, che la maggior parte degl' Interpreti, e quasi tutti i Moralisti nello spiegare il settimo precetto del Decalogo parlano delle Usure. Onde dato per un momento e non concesso, che non vi fosse nella Scrittura un testo espresso, che *explicite* proibisse le Usure, non è lecito per questo asserire, che le Usure non sono vietate dalle Divine Scritture. Ed in verità come si potrebbe sostenere, che non leggendosi in esse espressamente vietato un tale o tale altro atto idolatrico non ne segue per questo, che sia lecito, poichè vietando Iddio l' Idolatrìa ne vieta ogni qualunque specie; così può dirsi di altre virtù o vizii. Dunque conchiudiamo, *implicite* l'Usura è vietata dalle Divine Scritture. Non v'è però bisogno di attaccarsi ad una implicita proibizione per dire, che le Usure sono vietate, subito che esistono testi nelle Divine Scritture, che esplicitamente *explicite* le proibiscono. Abbiamo i testi che espressamente condannano le Usure, ed insegnano che il Mutuo deve essere gratuito. Incomincio dall' antico Testamento Levit. c. 25. v. 35. e 36. „ *Si attenuatus fuerit frater tuus. . . . ne accipias usuras ab eo, nec amplius quam dedisti. Time Deum tuum. . . . . pecuniam tuam non dabis ei ad usuram, et frugum superabundantiam non exiges* (1). Questo testo abbraccia due parti: la prima vieta l'Usura, *Ne accipias usuras:*

(1) Qui espongo in breve l' interpretazione de' testi, riserbandomi a svilupparli nello scioglimento delle Obbiezioni cap. 3., onde prego il lettore a non dividere la lettura di questi due Capitoli.

la seconda spiega cosa sia *usura*, dicendo *nec amplius quam dedisti* cioè non più di quello che hai dato: non esigerai la soprabbondanza delle biade. È dunque un' usura proibita dalle Divine Scritture tuttociò che si riceve di più di quello, che si è dato, o si parli di denaro, o di altri generi, che si consumano coll'uso, come Grano etc. E sebbene in questo luogo non si esprima la parola *Mutuo*, pure apertamente di esso si parla; dappoichè il dare denaro o altri generi con obbligazione di restituirsi nello stesso genere è appunto il contratto del Mutuo. Parlandosi adunque nel citato testo di denaro, e di generi da restituirsi, ed essendovi proibizione di ricevere più denaro di quello che si è dato, e di esigere la soprabbondanza de' generi, è chiaro che il Sacro Testo decide e canonizza esser *usura* il ricevere un'aumento o' lucro dal Mutuo: e perciò manifestamente risulta, che *explicite* l'usura è proibita dalla Divina Scrittura. Più oltre battendo le vie calcate già dall'Eminentissimo Gerdil, leggo con lui il Cap. 18. di Ezech. v, 5. 8. 9. 13. *Vir si fuerit justus. ... et ad usuram non commodaverit, et amplius non acceperit... hic justus est, vita vivet. Quod si genuerit filium ... ad usuram dantem, et amplius accipientem: numquid vivet?* Non vivet. L'espressione è chiara; è forte quel *Non vivet*, e non ha bisogno di commento; ma se piace si leggano pure tutti gl' Interpreti, e si troveranno concordi nella spiegazione di passi così chiari. A me basta ripetere alli fautori delle Usure due sole parole *Vivet? Non vivet*; e perciò tralascio gli altri testi, cioè Deuter. c. 15. e 23. Salm. 14. v. 5., e 98. v. 11. Riguardo al nuovo Testamento il testo di S. Luca c. 6. è notissimo: *Mutuum, date nihil inde sperantes*: Date il mutuo, e non vi è lecito sperare cosa alcuna al di sopra della cosa mu-

tuata. Non mi dilungo di vantaggio; lo sviluppo di questo testo lo darò nel Cap. seguente, e per ora basta ritenere, che nell' uno e nell' altro Testamento è proibita l'usura. Nell'Esodo Iddio la proibì ai Giudei colla sola eccezione dei Popoli confinanti, i quali erano già colpiti dall' anatema, e che dovevano essere soggiogati dal Popolo di Dio; eccezione temporanea, che doveva avere un termine. Nei Profeti il divieto è generico; e nel Vangelo, che è quella Legge di perfezione, sotto della quale unitamente all'Autore viviamo, si giunge pur anco ad escludere l' interna speranza di qualche lucro dal Mutuo: *Nihil inde sperantes.* Concludiamo adunque, che ancora *explicite* nelle Divine Scritture è vietata l'Usura.

2. Prova. *Tradizione.* L'intelligenza delle Divine Scritture non può nè deve acquistarsi co' proprii lumi, nè è lecito interpretarle col senso privato discostandoci dal sentimento dei Padri e Dottori della Chiesa, i quali sono il canale puro ed incorrotto, ossia la Tradizione per mezzo della quale resta fissato per regola il genuino senso delle medesime. Così è mio dovere citarne almeno qualche tratto dei principali. Tertull. lib. 4. contra Marcian. al cap. 18. di Ezech. " Pecuniam suam „ foenori non dedit, et quod abundaverit non su- „ met, foenoris scilicet redundantiam quod est „ usura„ S. Basil. in Ps.14.„ Ezechiel id in maximis „ malis recenset, si foenus, et quidquam ultra „ sortem accipiatur „. L'interpretazione è chiarissima, e l' applicazione è calzante, poichè che altro significa lo annoverare fra i massimi mali l'esigere più della sorte, se non il dire che l'Usura è vietata? S. Ambr. lib. de Tob. c. 14: " Quodcumque sorti accedit usura est. „ Vengo a S. Girolamo, la di cui autorità nell'interpretazione delle

Sagre Scritture chi è che non la riconosca per massima? Riporterò alquanto estesamente il testo; poichè più volte dovrò ragionare su di esso. Nel suo Commentario di Ezech. lib. VI. cap. 18. Tom. V. Ediz. Veneta 1776. il Santo Dottore osserva, che il Profeta in detto cap. 18. dopo aver detto, che ciascuno porterà il premio o la pena delle personali sue azioni, enumera le azioni buone come le malvagie „ *Videamus catalogum virtutum Patris*, *quae mihi videntur in decem et septem partes dividi* „ e dopo averle commentate una dopo l'altra, si fa a ragionare sulla duodecima cioè sulla usura dal Profeta detestata – *Duodecimum numerum tenet* – Et ad usuram non „ commodaverit, sive ut Septuaginta transtulerunt – Pecuniam suam ad usuram non dederit. In hebraico cunctarum specierum usura „ prohibetur; in LXX. tantum pecuniae, juxta „ quod et in XIV. psalmo scriptum est – qui pecuniam suam non dedit ad usuram –. Fin quì il Santo Dottore ravvisa, che il Profeta ogni usura proibisce: non lascia però di vedere l'obbietto, che i fautori delle Usure voglion trarre dal cap. 15. del Deuteronomio; quindi prosiegue „ Et quomodo dicitur: Fratri tuo non foenerabis, alieno autem foenerabis „ Ma il lodato S. Dottore richiama l'attenzione de' suoi lettori, e gl'invita a considerare come per gradi, e direi quasi di passo in passo sempre avanzando, Iddio portava la creatura alla perfezione, onde dice „ Sed vide „ profectum. In principio legis a fratribus tantum foenus tollitur. In Propheta ab omnibus „ usura prohibetur, dicente Ezech. „Pecuniam suam „ non dedit ad usuram„. Porro in Evangelio virtutis augmentum est, praecipiente Domino: foeneramini his, a quibus non speratis recipere.

„ Sequitur in tertio decimo loco „ Et amplius
„ acceperit„. Putant quidam usuram tantum esse
„ in pecunia. Quod praevidens Scriptura Divina
„ omnis rei aufert superabundantiam, ut plus non
„ recipias quam dedisti " e dopo aver notato
l' abuso introdotto e le pretese giustificazioni,
prosiegue „ Nolite errare, inquit Apostolus, Deus
„ non irridetur. Respondeat enim nobis breviter
„ foenerator misericors utrum habenti dederit,
„ aut non habenti? Si habenti, utique dari non
„ debuerat, sed dedit quasi non habenti. Ergo
„ quare plus exigit quasi ab habente? Alii pro
„ pecunia foenerata solent munuscula accipere di-
„ versi generis, et non intelligunt usuram ap-
„ pellari et superabundantiam, quidquid illud
„ est, si ab eo quod dederint plus acceperint „
Or questa sola autorità di S. Girolamo, quando
altra non ve ne fosse chiara ed espressa, è così
dettagliata per prevenire tutt' i cavilli e i pre-
testi di cui si suole far uso o per palliare o per
coonestare le usure, che basta per se a convincer-
ci, che i primi Padri della Chiesa hanno inte-
so i testi citati dell' antico e nuovo Testamen-
to, come proibitivi dell' Usura. S. Girolamo non
ignorava al certo le opere dei Padri anteriori
a se, le aveva bene esaminate e ponderate, che
anzi da esso abbiamo dei frammenti di altre Ope-
re a noi non pervenute: come dunque poteva
dal loro sentimento dipartirsi? Il parallelo da
esso istituito, incominciando dalle parole *Sed vide
profectum*, dei tre gradi di perfezione di uno stesso
precetto, non dà luogo a cavilli. Conveniamo a-
dunque esser massimo il peso di quest' autorità.
Ma passiamo innanzi. S. Agostino in Psalm. 36.
„ Usuram esse definit, si plusquam dedisti ex-
„ pectas accipere " Mi astengo dal riportare altre

testimonianze di Ss. Padri della Chiesa, dappoichè tutti unanimemente hanno sempre sostenuto la stessa dottrina; e per non abbandonare la regola prefissami di esser breve, do termine a questa prova concludendo, che la Tradizione fin dai primi secoli ci ha tramandato quella dottrina istessa, che le Scuole Cattoliche hanno sempre insegnato, e tutt' ora insegnano; e che esse ed i Moralisti hanno attinte le loro teorie dalle Sagre Scritture, e dai Padri e Dottori della Chiesa.

3. Prova. *Concilii.* Svolgere tutti i Concilii generali e particolari, per estrarne quanto si è stabilito sul punto della Usura, non è al certo opera compatibile con un' Opuscolo, qnale si è il presente: mi limito adunque a due sole autorità. Conc. Gen. Niceno I. „ Quoniam multi sunt „ sub regula constituti (idest Clero adscri- „ pti) avaritiam, et turpia lucra sectantes, obli- „ tique Divinae Scripturae dicentis *qui pecuniam* „ *suam non dedit ad usuram*, mutuum dantes „ centesimas exigunt, juste censuit sancta et ma- „ gna synodus, ut si quis inventus fuerit post „ hanc definitionem usuram accipiens. . . . deji- „ ciatur a Clero „

Ecco una proibizione espressa, e fondata sull' autorità della Sagra Scrittura. Nè si dica che questa proibizione riguarda il solo Clero per la ragione che la pena è limitata a quello soltanto, poichè noi vedremo nel Cap. seguente comprendere indistintamente tutti; e per ora basti ricavarlo dal Can. 13. del 1. Conc. Cartaginese tenuto circa venti anni dopo. E certamente quei Padri erano al caso di conoscere la mente dei Padri Niceni; e forse vi era fra essi chi vi avea assistito. „ Gratus Episcopus dixit: novellae sug- „ gestiones, quae vel obscurae sunt, vel sub ge-

„ nere latent, a nobis formam accipient. Coeterum
„ de quibus apertissime Divina Scriptura sanxit,
„ non ferenda sententia est, sed exequenda: pro-
„ inde quod in laicis reprehendimus, id multo ma-
„ gis in Clericis oportet praedamnari. Universi
„ dixerunt: Nemo contra Prophetas, nemo con-
„ tra Evangelia facit sine periculo. " Si noti,
che se nel Niceno si cita la sola autorità dei
Profeti, quì si soggiunge quella dei Ss. Evangelii.
Or qual testo potean avere di mira se non
il *Mutuum date?* Conchiudo adunque, che i
Concilii non discordano dai Ss. Padri, e sono di
appoggio al sistema adottato e ritenuto dalle
Scuole.

4. Prova. *Sommi Pontefici.* Il Card. Gerdil mio
duce ha raccolto molte autorità: ad esso rimetto
il lettore, mentre per servire alla brevità mi limito
a Benedetto XIV., che a sentimento dell'
Autore prese nel suo vero aspetto lo stato della
controversia, e che a sentimento comune riscuote
la publica approvazione ed obbedienza; e
quindi lo sviluppo della sua Dottrina, e specialmente
della Enciclica *Vix pervenit*, è interessante.
Siccome in essa le giuste massime i veri principii
e le norme da seguirsi in fatto di Usure
vengono fissate, e corredate di ragioni e di autorità
inrecusabili, così mi vedo necessitato di
svilupparla con qualche estensione in un separato
Capitolo, onde a quello richiamo il lettore; tanto
più che essendo il Diritto Canonico un complesso
di Canoni conciliari, di risposte di Sommi
Pontefici in materie Dogmatiche e Morali a
regola di credere e d'operare, la quinta prova
che siegue tratta dal diritto canonico rende senza
inutile ripetizione più completa la terza e
quarta prova, di sopra già arrecate. Quindi passo
alla quinta fondata sul Diritto Canonico.

5. Prova. *Diritto Canonico.* Nel lib, V. delle Decret. Tit. XIX. de Usuris c. 3. si legge „ Quia „ in omnibus fere locis ita crimen usurarum „ invaluit, ut multi (aliis negotiis praetermissis) „ quasi licite usuras exerceant, et qualiter utrius- „ que Testamenti pagina condemnentur , nequa- „ quam attendant: Ideóque constituimus , quod „ usurarii manifesti nec ad communionem admit- „ tantur altaris, nec christianam (si in hoc pec- „ cato decesserint) accipiant sepulturam, sed nec „ oblationes eorum quisquam recipiat " ciò che torna a ripetere nel capo 4. „ Super eo vero re- „ spondemus, quod cum usurarum crimen utrius- „ que Testamenti pagina detestetur, super hoc di- „ spensationem aliquam posse fieri non videmus „ con quello che siegue in detto testo canonico.

E quì mi piace di richiamare l' attenzione dei sostenitori di nuove dottrine sulle Usure, pregandoli a voler prendere in fra le mani il Concilio Ecumenico Lateranense del 1179., nel quale intervennero secondo il P. Berti niente meno che trecento Vescovi, presieduto dallo stesso Romano Pontefice, il quale conosceva che fin d' allora v' erano i corruttori della sana dottrina , e i trasgressori della legge naturale e divina , e che regnava già l' abuso la corruttela e l'audacia di voler chiamare lecito il turpe lucro, quasi che non fosse proibito nelle Sante Scritture (somigliantissima immagine del secolo presente): e vedranno che così allora come sempre i Sommi Pontefici e i Pastori inferiori hanno invocato l' autorità delle Scritture , hanno condannato l'Usura, ed hanno difeso una Dottrina a tutti nota , divulgata , e comune ; nè si sono affaccendati a cercare nuovi argomenti, quasi si dovesse insegnare nuova dottrina , ma con quell'autorevole ed imponente laconismo hanno detto

„ quod crimen utriusque Testamenti pagina detesta-
„ tur " sempre detestando e condannando l' Usura. Conchiudiamo adunque: tutte le autorità, cioè Scritture, Padri, Pontefici, Concilii, Diritto Canonico, convalidano e sostengono il sistema, ossia le Proposizioni da me sopra enunciate. Tralascio i Moralisti, poichè a confessione dell' Autore tutti, e tutte le Scuole dal Secolo XIII. convengono nello stesso insegnamento, che disgraziatamente taluni non persuade.

A provare poi la seconda parte della dottrina espressa nella Propos. quinta, che cioè l'Usura non solo è vietata, ma è per se stessa ingiusta, ognun vede che dobbiamo ricorrere ad argomenti di ragione; e questa appunto ci convince esser l'Usura intrinsecamente illecita, perchè contraria alla giustizia, e lesiva de' suoi diritti. Niuno può negare, che tutto ciò che si oppone alla giustizia commutativa è un male intrinseco vietato dal diritto naturale: proposizione che equivale ad un' assioma geometrico. Ma l' Usura offende la giustizia commutativa. Dunque è illecita per se stessa, che è quanto dire è intrinsecamente mala. Provo la minore con più ragioni: Primo se si ammettesse il poter ricevere un lucro dal mutuo, cioè l'usura, in tal caso da un' istessa cosa si otterrebbe doppio compenso. 2. Si esigerebbe il frutto di una cosa che non esiste più, giacchè nella definizione si è detto, che il Mutuo ha luogo in quelle cose, che *usu consumuntur, uti pecunia, fruges. etc.* 3. Si percepirebbe lucro da una cosa passata in alieno dominio, contro l'assioma *res, quae fructificat, domino fructificat.* 4. Si esigerebbe il frutto della cosa, e dell'industria altrui. 5. Finalmente il mutuante assicurerebbe il capitale, e l' interesse, mentre il mutuatario s'addossa il pericolo della sor-

te, il peso certo di restituirne l'equivalente, e lo sborso convenuto del tanto per Cento. E non sono queste manifeste infrazioni della giustizia commutativa? Dunque è provata la minore, che l'Usura offende la giustizia commutativa; e perciò ripeto essere intrinsecamente illecita. Tale è l'argomento, di cui fanno uso tutti coloro che trattano di Diritto, e che maneggiato talora con maggiore sviluppo, talora con minore, è sempre però della massima evidenza. Che se nel Cap. seguente ritornerò su questo punto, il farò solo per dimostrare, che il distinguere nel mutuo il denaro dal suo uso è una fallacia; ma intanto a convalidare la prova tratta dalla ragione, mi credo in dovere di accennare come l'hanno intesa i Savii ed i Filosofi delle varie età. E quì mi permetta l' Autore di citare S. Tommaso, il quale oltre l' essere stato il luminare de' Teologi e Dottore della Chiesa, si è pur distinto in guisa fra i profondi Filosofi, che ha riscosso la comune ammirazione. Riporto le sue parole in 2. 2. qu. 78. art. 1. „ Respondeo dicendum, quod „ accipere usuram pro pecunia mutuata est secundum se injustum, quia venditur id quod non „ est: per quod manifeste inaequalitas constituitur, „ quae justitiae contrariatur " E siccome per la ragione di già da noi addotta si venderebbe quello che non esiste più, così l'ineguaglianza nel contratto è per se stessa manifesta, e perciò l'ingiustizia. Onde prosiegue il Santo „ Et propter hoc „ secundum se est illicitum pro usu pecuniae mu- „ tuatae accipere pretium " specificando maggiormente, e chiamando illecito per se stesso ricevere un prezzo dell'uso del denaro „ Et (resp. ad sec.) „ accipere usuram a quocumque homine est sim- „ pliciter malum. " Fin quì la cosa è chiara, e non ammette replica. So bene che agli amatori

di nuovi sistemi e teorie (parlo sempre in generale, e fatta eccezione del nostro Autore, che d'altronde rispetto) non piacciono le opinioni de' Filosofi veramente Cristiani, molto meno se sono Dottori della Chiesa, peggio poi se sono Santi. Ebbene prendiamo di mano un Filosofo Pagano, vissuto 429. anni avanti l'Era Cristiana, cioè Platone. Questi scrive nel lib. 5.de Legib. „ Nemini mutuum „ dare ad foenus liceto ; ei qui secus faxit neque „ foenus , neque sors redditur " La proibizione è generica - A niuno sia lecito mutuare con usura - La penale in vero è ben dura privarlo dell' interesse , e della sorte . Se lo avesse detto un Moralista, poveretto ... quante sentir ne dovrebbe! ma lo ha detto un Gentile : che ripiego prenderanno i difensori dell' Usnra? Facile : mancanza di lumi . Nè diversamente penseranno i luminari del nostro Secolo di Aristotile vissuto 384. anni prima della venuta del Redentore . Esso nel lib. 1. della politica cap. 10. così si esprime „ Optima „ ratione omnibus odio est ratio foeneratrix, quod „ ex ipso nummo quaestus fiat, et non ad quod „ institutus est nummus usurpetur : permutationis „ enim gratia inventus , ac institutus est ; foenus „ autem ipsum auget , ac multiplicat " Bellisima osservazione in Politica del vero uso del Denaro! Che se non temessi, che possa il gran Cicerone essere accusato che già puzzasse di scolasticherie, e risentisse già delle Massime Cristiane come che morto 43. anni avanti la venuta del Perfezionatore della prima Alleanza , vorrei pure recarlo in mezzo per convincere tutto il Mondo, quale fosse l' opinione , che gli antichi Filosofi gentili portavan della Usura, e degli Usuraj : mi fò però coraggio Esso nel suo Trattato *de Re Rustica* si esprime così „ Majores nostri sic habuerunt, et

„ ita in legibus posuerunt, furem duplici con-
„ demnari, foeneratorem quadrupli oportere: quan-
„ to pejorem civem existimarint foeneratorem,
„ quam furem hinc licet existimare ". Ecco una penale più dura di quella di Platone; e lo stesso nel suo lib. 2. de Officiis §. XXV. riferisce un detto di Catone, il quale interrogato „ *quid foenerari expediret?* è lecita l'Usura? rispose „ *quid hominem occidere?* è lecito l'omicidio? Nè diversamente Senec. lib. 7. de ben. „ Quid foenus et Calendarium, ut usura, nisi humanae cupiditatis extra naturam quaesita nomina? „ e Tac. lib. 5. Ann. „ Vetus Urbi foenebre malum „ finalmente Elian. lib. 4. var. hist. loda gl' Indiani, che *neque pecunias locent ad usuram, neque foenus exigant.* Mi sono dilungato in riportare queste testimonianze per convincere appieno, che in ogni Età e Nazione i Savii, e coloro che non erano dominati da passione, hanno conosciuto questa verità cioè, che l'usura è intrinsecamente mala, contraria alla giustizia al bene publico, degna di punizione. Quindi conchiudo, che anche la ragione naturale ci convince della sua ingiustizia. Ma come estirpare un vizio sì funesto alla Società, subito che ha radice così antica, che gl' istessi Filosofi Gentili, sebbene non fossero Scolastici, e molto meno Cristiani, pur con tanta forza si sono contro di quello scagliati? A me non spetta la parte legislativa in un governo qualunque: sono un semplice Osservatore, e perciò potrò solo ripetere l'insegnamento di Platone, e dirò in generale che se si desse qualche volta l' esempio di far perdere agli usuraj non solo il frutto, ma anche la sorte, o si estirperebbe il vizio, o certo minorerebbe il numero di queste sanguisughe dell' umana società.

CAPITOLO III.

SI SCIOLGONO LE OBBIEZIONI

Ho fedelmente esposto nei due Capitoli precedenti la Dottrina delle Scuole sull' Usura, le ragioni sulle quali si fonda, e gli autorevoli fonti, da quali le ho tratte, per cui sembrerebbe al certo quanto si è detto più che sufficiente sì per istruzione di coloro, che non avessero approfondata una tal materia, come ancora per tutti quelli, che avesser trovato assai comode le nuove dottrine sparse nel libro *le Usure*; onde poter regolare i proprii interessi dietro massime vere e dottrine sane, che anche prima dell' Evangelio erano adottate dai Gentili. Quindi potrei dar termine alle mie Osservazioni: ma siccome *l' Autore* dell'Opera non ignora le autorità da me citate, anzi se ne avvale, e da queste pretende trarre delle conseguenze del tutto opposte; così mi vedo nel dovere di aprire una discussione più minuta e dettagliata, e confrontando dirò così le comuni interpretazioni con le nuove dedurne a suo luogo la finale conseguenza, che cioè alla dottrina delle Scuole deve starsi, perchè fondata, ragionata, ed autorevole. A conseguire questo scopo due metodi mi si offrono; il primo di esporre ossia ricopiare tutte le proposizioni dell' Autore, e l' interpretazioni date alle autorità da esso citate, e su queste colla dovuta estensione ragionare; il secondo di notare le principali proposizioni, dalle quali deduce l'Autore le sue conseguenze, omettendo tutte le incidenti, e farmi soltanto carico di quanto è pu-

ramente necessario. Al primo non posso attenermi, poichè sarebbe un'opera lunga e laboriosa, impossibile alle mie circostanze, come accennai di sopra, e forse meno utile, giacchè ben si conosce la moda presente di leggere i piccoli volumi ed annojarsi di quelli in foglio: quindi prescelgo il secondo. Chiamerò obbiezioni le proposizioni dell' Autore, le riporterò con fedeltà e senza alterarle, e ne darò lo scioglimento.

1. Ob. L' Autore nel cap. 2. del lib. 1. cita il testo dell' Esodo c. 22. v. 25. ove è scritto „ si pecuniam mutuam dederis populo meo pauperi, qui habitat tecum, non urgebis eum quasi exactor, nec usuris opprimes „. Da questo testo con varii argomenti ne deduce, che l' usura che si riceve dal povero è soltanto vietata, e non già dal ricco, e dando forza di eccezione alla parola - *Pauperi* -, con una semplicità per non dire franchezza tutta nuova conclude, che debbano interpretarsi con quella tutti i luoghi del Levitico e Deut; e che però non havvi nell' antico Testamento una proibizione assoluta delle Usure. Queste sono le teorie, che egli sparge in varii luoghi della sua opera, e specialmente nel lib. 1.

Risp. Siccome tutto l'*Achille* dell' opposizione, o vogliam dire delle sue nuove teorie, è la parola *Pauperi*, che ritrovasi nell' Esodo, così a rispondere direttamente ci è necessario di esaminare in qual senso debba egli intendersi, e sia stato inteso fino ad ora dalla Chiesa legittima interprete delle S. Scritture. L' Autore nello stesso cap. 2. nella Nota 2. dice di consultare li Critici Sacri su questo luogo. Ebbene non si manchi nè di cortesia, nè di civiltà. L' Autore ci ha diretto ai Critici, e Sacri Espositori: dunque per il primo prende-

remo in mano il Tostato. Questi esponendo il V. 25. del cap. 22. dell' Esodo non ha mai detto esser legittima l'usura esatta per prestito fatto al Ricco, ed in tutto il commento che fa del cit. ver. 25. non si legge mai la parola *Dives*, come egualmente non si legge nel Sacro Testo: si dice bensì, che se vorrai fare prestito *populo meo pauperi, non usuris opprimes*: e quindi l'Espositore soggiunge „ si erat pauper potens reddere „ mutuatum, debebat ei mutuari; si autem non „ posset reddere, debebat ei gratis dari. De istis „ secundis dicitur ibi „ Et omnino indigens, et „ mendicus non erit inter vos ". Il primo dunque Espositore Sacro, che abbiam preso per le mani, non favorisce l'Autore nella sua epicheja - dal Ricco sì - dal Povero *absit.*

Prendiamone un secondo, cioè il Grozio. Questi così commenta - *Pauperi* qui habitat tecum - „ Vox pauperis hic non restringit legem, sed exempli causa posita est, quia plerumque ita accidit, ut illi magis egeant opis alienae. - *Nec* „ *usuris opprimes* - Hoc praeceptum non creditorem tantum, sed et scribam et fidejussorem „ et testes contractus obligat. " Il commento è chiaro; non ci sono scolastjcherie: e poi è il Grozio, e tanto dovrebbe bastare agli amatori delle nuove dottrine. A me però piace di svilupparlo di più: la parola *Pauperi*, nel luogo citato, da alcuni come dall' Autore si vuole prendere quasi un contrapposto al Ricco, cosicchè la proibizione di esigere usura dal Povero sia tassativamente a favor di questo ordinata, ma non sia proibito il lucro *ex mutuo* fatto al Ricco. Altri prendono la parola - *Pauperi* - per solo esempio, come il Grozio. Ed in verità l'opinione di coloro, che ristringono la proibizione di trarre usura dal Po-

vero, perchè è proibito nel testo di esigerla da quello e non dal Ricco, non può ammettersi, e ripugna al testo; e lo dimostro con altro passo della Scrittura identico, ed è quello del Levitico citato da me nel principio del Capitolo antecedente „ Non foenerabis fratri tuo, sed alieno ". In questo luogo è evidente che la proibizione data da Dio per mezzo di Mosè era ristrettiva al solo Popolo Ebreo: e la ragione? Perchè si soggiunge *foenerabis alieno*. Dunque a pari quando una circostanza, come quella usata dal Sac. Testo *Pauperi*, si vuol fare passare e prenderla come ristrettiva della proibizione, vale a dire che dal Legislatore si pone per ristringere la legge, si deve anche esprimere la concessione dell' opposto; e dovea dirsi *foenerabis diviti*, come avea detto *foenerabis alieno*. Ma nè nell' Esodo nè in verun altro luogo della Scrittura dicesi *foenerabis diviti*. Dunque questa prima intelligenza è contraria al testo; e quindi deve escludersi, abbracciando come legittima e vera l'interpretazione di Grozio, che cioè la parola *Povero* non ristringe la legge, ma sta in luogo di esempio. Dirà però taluno, che inutilmente è usata nel testo citato la parola *Povero*. No: e francamente dico di no, anzi sostengo che appositamente è stato nominato il Povero, e ciò con l' autorità dei tanti Interpreti che ci hanno preceduto. Ed in fatti non senza ragione fu fatta menzione del *Povero*: imperciocchè in primo luogo è da osservarsi, che nel Governo Teocratico, quale era quello degli Ebrei, specialmente dall' epoca di Mosè sino a quella di Samuele, Iddio non volea che nel suo Popolo vi fosse il povero e l' indigente „ *et omnino indigens et mendicus non erit inter vos*„ quindi ragione di tante e varie leggi a favor dei Poveri;

ed è perciò che in questo luogo particolarmente si esprime il Povero, perchè fosse soccorso col mutuo. In secondo luogo intanto il testo usa la parola – Povero – per indicare, che questo debba essere preferito al Ricco, dappoichè il Mutuo gratuito ed il precetto di soccorrere il prossimo con ogni specie di elemosina riguardava specialmente e precisamente i poveri, non già gli scialacquatori e i prodighi. Il Ricco di fatto ha tanti altri mezzi e risorse come provvedere ai suoi bisogni, mezzi e risorse che mancano ai Poveri. Dunque se vogliamo dire, che quì il *pauperi* è in contrapposto col *diviti*, perchè in concorrenza il primo dovea esser preferito al secondo, *concedo*: nell' opposto senso *nego*. Ma l' Autore si avvale di questo contrapposto per asserire, che al Popolo Ebreo era permesso di ricevere l'aumento, ossia l' usura dal Ricco, e questa come vedemmo è una gratuita assertiva: dimenticandosi poi ad un tratto, che si parlava del Popolo Giudaico, generalizza per tutti la sua proposizione dicendo, che la S. Scrittura non vieta l' Usura che si ritrae dal Ricco; ma anche quest' assertiva è senza fondamento alcuno, come si è fin quì dimostrato. Concludiamo adunque distinguendo con precisione, e togliamo l' equivoco. Altro è che taluno richiesto di dare denaro a mutuo ad un povero e ad un ricco, debba impietosirsi più a favore di quello, che di questo; ed altro è che, sia o no richiesto, dia denaro a mutuo ad un ricco per esigerne l'usura. Queste due proposizioni sono intrinsecamente diverse ed opposte; e l' averle sottilmente confuse forma l' apparente forza dell' argomento dell'Autore: e perciò dico, e sembrami averlo dimostrato, che la prima proposizione deve ammettersi, la seconda rigettarsi; quella deducesi dal

Sacro Testo, questa ripugna agli contesti: che se taluno mi volesse accusare di essermi troppo dilungato per dimostrare cosa per se chiara, voglio che il dica con ragione, ed è perciò, che riportò l'autorità sù tal proposito di Bened. XIV. de Syn. lib. 10. c. 4. § 10. ove ripete quel che ha detto nella Enciclica „ Ad usurae labem purgan-„ dum nullum arcessiri posse subsidium . . . ex „ eo, quod is a quo id lucrum solius causae mu-„ tui deposcitur, non pauper, sed dives existat „. Ecco adunque pienamente abattuta la contraria objezione, che se taluno pretendesse saperne più di Benedetto XIV. come pur troppo avviene in questo nostro disgraziatissimo secolo di novità, e ove qualche Telonario volesse avvalersi delle Rabbinesche sottigliezze, onde impinguar sua cassa, noi lo abbandoniamo al suo senso privato e intanto che esso si contenta di fraternizare con gli Ebrei, Noi passiamo alla seconda

2. Ob. L'Autore lib. 1. §. 35. Si esprime in questo modo „ E qui non parmi da ricordare „ quante indebite cose siansi volute vedere nella „ Legge del Deut. c. XXIII. v, 19. dal seco-„ lo XIII. in poi per qualche tempo dai contra-„ dittori. Siccome si avean fisso nell'animo, che „ ogni usura è malvaggia, nè vedevano come „ poi si concedesse agli Ebrei di dar sù le usu-„ re ai forestieri; ci dissero che quella era legge „ di tolleranza e non più, che era in pena di „ alcuni Popoli vicini come Nemici, o che Dio „ Padrone degli averi di tutti privilegiava gli „ Ebrei a pigliarsene con tal mezzo ovunque tra „ Popoli ".

R. Chi non crederebbe nel leggere un tal paragrafo, che cotesti *Contradittori*, de' quali

fa menzione fossero un branco di legulej, o una covata di studenti scolastici, i quali per genio di far romore arditamente sostengono qualunque paradosso? E pure oh quanto s' inganna colui, il quale senza dar luogo a severo esame accoglie, e si persuade ad ogni assertiva non sostenuta da prove: Ora posso assicurare il mio lettore, che questi contradittori sono un S. Ambrogio, ed un S. Tommaso, e tutti i seguaci delle loro Dottrine. Reca ciò meraviglia? Ai fatti, e senza inutili parole. S. Amb. Lib. de Tob. c. 15. „ Quis erat „ tunc alienigena nisi Amalech, nisi Amorrhaeus, „ nisi hostes? ibi, inquint usuram exiges, cui „ merito nocere desideras . . . ab hoc usuram „ exige, quem non sit crimen occidere. . . . . „ Sine ferro dimicat, qui usuram flagitat. " Per l' intelligenza di questo luogo ognuno conosce, che Iddio avea dato al suo Popolo un pieno diritto sulle Nazioni degli Amorrei, Amaleciti ec. i quali ancora occupavano la terra promessa ad Israello: ed è perciò, che Iddio comandò a Saulle di non risparmiare Amalec, come altresì altri Popoli, i quali, come che tutt' ora occupassero la terra promessa, doveano considerarsi dai condottieri d' Israello come già vinti, e soggiogati. Queste verità son più che note, onde è, che S. Ambrogio intende nel modo citato il ver. 19. del cap. 23. del Deuteronomio, cui aderiscono altri Padri della chiesa, e tale intelligenza è comune a tutti gl' Interpreti fondata sul comando di Dio; e quindi gli Ebrei prendendo l'usura da costoro, *non alienum rapiebant*, *sed suum vindicabant*, come osserva S. Tommaso. Questa interpretazione spiega, come presso i Profeti trattandosi di usura non si ripete l' eccezione *sed alieno* espressa nel

Deuteronomio. Vedi S. Girolamo nel passo da noi sopracitato.

La seconda interpretazione è di S. Tommaso nella qu. 78. a. 1. ove riporta la seconda Ob. tratta dalla clausola *sed alieno*, come che si potesse dedurre esser permessa l'usura, risponde ,, Quod ,, autem ab extraneis usuram acciperent, non fuit ,, eis concessum quasi licitum, sed permissum ad ,, majus malum vitandum . . . . propter avari- ,, tiam, cui dediti erant ". vale a dire l'Angelico chiaramente riconosce qui una permissione, *ob duritiam cordis*, come quella del libello del repudio. Si veda Gerdil T. 18. per 50. come ribatte le opposizioni di Noodt, che contradice all'intelligenza data da S. Ambrogio al contrav. Ver. 19. del cap. 23, del Deuteronomio.

3, Ob. L'Autore nel cap. 4. del lib. 1. asserisce non esservi legge evangelica proibitiva delle usure; e che il testo notissimo di S. Luca *mutuum dantes, nihil inde sperantes*, o deve intendersi per consiglio, o pure per un precetto di un'atto comune di beneficenza, e che solo dal secolo XIII. si è incominciato ad adoprare questo testo per indicare la positiva ed indistinta proibizione delle usure, il qual modo d'intenderlo non quadra all'Autore, e molto meno agli Usuraj.

Risp. 1. Coll'autorità di S. Girolamo. Il testo fu riferito nel cap. precedente: *Videamus catalogum*, ed in progresso: *Sed vide profectum.* Ora riflettiamo di nuovo sulla forsa dell'argomento del Santo Dottore. Egli distingue tre epoche, ossia tre tempi diversi: Mosè, i Profeti, e Gesù Cristo, e quindi osserva come Iddio colla sua sapienza infinita quasi per gradi condusse l'uomo alla perfezione della legge, e della carità, *quae est ple-*

nitudo legis. Per mezzo di Mosè comanda, che si mutui gratuitamente al connazionale, ossia al Popolo Ebreo *A fratribus tantum foenus tollitur*, per le ragioni addotte di sopra. Nei Profeti si proibisce l' usura indistintamente a tutti. Nei santi Evangelii finalmente, cioè in quel patto, nel quale la Legge non doveva esser scritta in tavole di pietra, ma nel cuore dell' uomo, e cessata la lettera doveva aver luogo lo spirito, si proibisce anche la speranza del lucro. *In Evangelio virtutis augmentum est praecipiente Domino: foeneramini ab his a quibus non speratis recipere.* Se S. Girolamo fosse pur vivo a questa nostra stagione direbbe pure aprite gli occhi, e leggete *nihil sperantes*, che se li volete tener velati come in pena tutt' ora li tengono gli Ebrei, fraternizzate con quelli. Osservo però, che tutto questo raziocinio del S. Dottore si fonda sopra una legge evangelica, che è precettiva del mutuo gratuito, e proibitiva di qualunque usura. Dunque conchiuder si deve, o che il nostro Divin Redentore nella legge di grazia ha dato il precetto di non prendere un di più sul denaro mutuato, ed ecco sciolta l'obiezione, e confutata completamente: o che S. Girolamo ha sognato, e non ha compreso il vero senso del Vangelio. Ora se si conviene nel primo, e ciò non ostante si vuole sostenere il contrario, dirò che cotesti appartengono a quella classe di uomini, di cui parla il Real Profeta nel Salm. 113. *oculos habent et non videbunt: aures habunt, et non audient.* Che se si vuole sostere il secondo, cioè che S. Girolamo non abbia dato nel segno, in questo caso mi si permetta di rimandar taluno di costoro al cap. 30. dei Prov. v. 3. *Non didici sapientiam, et non novi scientiam sancto-*

rum, ovvero di tenerne conto fra coloro, che già esistevano ai tempi di S. Paolo, e de' quali fa egli il carattere nel cap. 2. ver. 19. 20. e 21. *ad Romanos*. In quanto a me rispetto un tanto Dottore, e piuttosto conchiuderò esservi pur troppo la legge evangelica; e male per chi non sappia rinvenire in quel sacro codice la legge proibitiva dell' usure. S. Girolamo ve la rinvenne; e quindi non hanno errato, come con sì poca urbanità si asserisce nell' obiezione, gli scrittori dal secolo XIII. in quà col citare il testo di S. Luca, e molto meno il Capo della Chiesa Alessandro III. che ci assicura averla rinvenuta *in utriusque testamenti pagina etc.*

Risp. 2. Di sopra abbiam veduto, che Iddio per mezzo di Mosè e de Profeti nell' antico patto ha proibita l' usura. Ora se non vi fosse nè legge, nè tradizione evangelica, come asserisce l'Autore, proibitiva delle usure, quali conseguenze empie ed erronee non potrebbero dedursi? E che? si permetterà di dire, che il Vangelo ha meno provveduto alla difesa del povero contro l' ingordigia del ricco? che non è ora ingiustizia, come lo era per gli Ebrei, ricever l' usura dal mutuo? che nella legge di grazia, la quale conduce l' uomo alla perfetta giustizia, si è rilasciato il freno alla cupidigia, si sono tolti i precetti salutari, limitandosi ad un semplice consiglio di beneficenza? L' assurdità di sì detestabili, ed empie conseguenze dimostra la falsità del principio. Ricordiamoci, che il nostro Divin Redentore già disse *non veni solvere legem, sed adimplere*, e gloriamoci della santità del Vangelo, che frenando le nostre passioni, e vietando e proibendo l' usura, come ogn' altra frode, ci fa camminare per le vere strade della giustizia.

Risp. 3. So bene, che li fautori delle nuove teorie *oculos habent*, e che sanno leggere in S. Luca quello, che tutti vi leggono *mutuum dantes*, e quindi concludono, che dare a mutuo è un consiglio. Sia pure, ma il trarre la conseguenza essere consiglio parimente il *nihil inde sperantes*, ciò loro accade, perchè *non vident*. Nè si creda essere io incivile trattandoli di cotal modo: essi se la prendano con l'Angelico Dottor S. Tommaso ad 4. dell'Art. 1. ques. 78. 2. 2., di cui a mia giustificazione riporto le parole. Il S. Dottore prende come in prestito da loro l'obiezione che ci fanno, cioè. „ Praetermittere consilia non obli-„ gat ad peccatum; sed. Luc. 6. inter alia con-„ silia ponitur: *date mutuum*, *nihil inde spe-„ rantes*; ergo accipere usuram non est pecca-„ tum ". Sentiamo dunque come loro risponde: „ Ad quartum dicendum, quod dare mutuum non „ semper tenetur homo, et ideo quantum ad hoc „ ponitur inter consilia; se quod homo lucrum de „ mutuo non quaerat, hoc cadit sub ratione prae-„ cepti ". Ecco la risposta del Maestro, il quale distingue precetto da consiglio: consiglio in quanto non sempre siamo tenuti a mutuare; precetto, che mai si può sperare lucro dal mutuo. Prosiegue il Santo a sviluppare la sua distinzione; e coll' Angelico sel' veggano tutti i miei lettori, mentre mi limito a confessare la sorpresa, che taluni abbiano coraggio discostarsi dalla dottrina di un Dottore della Chiesa, sostenendo non esservi nel Vangelo precetto proibitivo dell' usura. Quindi conchiudo con sana logica, che mi atterrò alla dottrina di S. Tommaso, e che con esso sosterrò sempre, che nelli Santi Evangelii è proibita l' usura.

Risp. 4. A maggiormente convincere il lettore, che l'obbiezione che confutiamo è una riproduzione delle antiche già combattute e smentite, debbo fare riflettere, che la osservazione nei §. §. 65. e 66. del cap. 4. lib. 1. cioè che le parole *nihil inde sperantes* non debbono riferirsi alle prossime antecedenti *mutuum dantes*, ma a tutto il contesto che precede; quest' osservazione dico era stata già fatta dal Barbeyrac, e dottamente confutata dal Gerdil Tom. XVIII. pag. 56. quindi mi limito a riferire, come quel dotto Card. prese a confutarla. Sostiene il Barbeyrac, che il *nihil inde sperantes* deve riferirsi non al *mutuum dantes*, ma alle parole antecedenti *diligite*, *benefacite*; dunque Cristo non proibì qualunque lucro dal mutuo, ma in genere comandò, che si debba amare, beneficare, motuare, anche quando non vi è speranza, che il beneficato possa esser grato *gratias referre*. Di questa interpretazione (osserva il Gerdil) il Barbeyrac si applaudì quasi di nuova scoperta *quasi de mirifico invento*, maravigliandosi che a niuno era venuta in mente: al che risponde il Gerdil 1., che il *nihil inde sperantes* si deve riferire al *mutuum dantes* e non al *diligite e benefacite*, dappoichè il precetto di amare e beneficare il nemico col cuore esclude da per se ogni speranza di emolumento temporale, non così il dare a mutuo. Laonde quanto il Divin Salvatore comandò, che di cuore si perdonasse, e si beneficasse il nemico, da per se s'intendeva, che il motivo non poteva essere quello di ritrarne un vantaggio ed emolumento temporale, e però non era necessario farne un precetto. Al contrario poi siccome nel mutuo il mutuante dà una cosa reale, cioè il dena-

ro sempre caro all' umanità apportando una privazione, per cui poteva ben avvenire, che intanto l' uomo s' inducesse a darlo per la speranza dell' emolumento e del lucro, e pur troppo l' avarizia in ogni tempo vi ha reso l'uomo proclive; così quando Gesù Cristo disse *mutuum date*; soggiunse il precetto *nihil inde sperantes* per escludere dal mutuo la cupidigia del lucro. In secondo luogo risponde lo stesso Eminentissimo Gerdil, che quantunque si voglia concedere al Barbeyrac, che quel *nihil inde sperantes* si debba riferire a tutti insieme gli antecedenti, nulla giova alla sua assertiva; poichè se si aggiunge al *diligete*, se ne dedurrà che non si deve amare il nemico per un motivo di lucro; e sta bene. Se si aggiunge al *benefacite*, si dovrà dire che bisogna far bene all' inimico *nihil ab eo sperans*; ed anche sta bene, anzi benissimo. Dunque anche del pari quando il *nihil sperantes* si aggiunge al *mutuum dates*, sì dovrà conchiudere, che non si deve dare a mutuo per la speranza di cavarne il lucro, ma che il mutuo deve essere gratuito. Se il Barbeyrac avesse in cotal guisa ragionato, avrebbe mostrato di far uso di logica, e di avere una qualche dose di buon senso; per lo contrario con quel frantumare che fa del testo evangelico, con quel fare saltare di sotto in sopra quel *nihil inde sperantes*, per mia fè che il buon senso e la logica del Barbeyrac vi hanno patito anzi che nò. Conchiude dunque il Gerdil; *illis verbis Christi prohibetur lucrum ex mutuo exactum, et speratum*. Alla prima ragione del Gerdil alquanto sottile, ma profonda, mi sia permesso aggiungere una mia riflessione. Osservo, che nel v. 34. del cap. citato di S. Luca si legge „ *si mutuum de-*

„ *deritis his a quibis speratis recipere*, *quae* „ *gratia est vobis?* “ e nel v. 35. dopo il *mutuum date* si soggiunge *nihil inde sperantes*. All' incontro il precetto di amare e beneficare i nemici è ripetuto in moltissimi altri luoghi del Vangelo, nè mai vi si soggiunge la particella *nihil inde sperantes*. La conseguenza adunque è chiara, che il *nihil sperantes* si riferisce al *mutum date*, e non al *diligite*; ed ecco atterrato *mirificum inventum Banbeyracii*.

Che se mi sono disteso, nelle risposte al 3, abjetto più di quel che avrei voluto, mi permetterà il lettore che in poche righe ne faccia come un riepilogo, e che per non rendermi sospetto di prevenzioni lo prenda in prestito dall' immortale Benedetto XIV. nella sua Opera de Synodo Diocesana lib. X. cap. 4, §. 6. „ In novo autem „ Testamento Lucae 6. illis Christi verbis *mutuum date*, *nihil inde sperantes* „ praeceptum tra- „ di, seu verius naturalem legem iterum inculca- „ re nihil prorsus lucri ex mutuo ab ullo sive „ paupere, sive divite exigendi non solum docet „ D. Thomas 2. 2, q. 78. ar, I. ad 4., sed con- „ cors fuit Conciliorum, Patrum, Summorumque „ Pontificum Sententia, praecipue Urbani III. in „ cap. *consuluit* de usuris, qui praefati textus au- „ ctoritate omnem quantumvis minimam usuram „ universim vetitam pronunciavit; explicans enim „ prefata Christi Domini verba, iis prohiberi ait „ ommem usuram et superabundatiam, Dicere au- „ tem summos Pontifices, et Concilia praedicti „ textus verum et genuinum sensum non esse as- „ sequta, quod aliquos mussitare non puduit, te- „ merarium (attento, caro mio lettore) et fere „ haereticum est Quidquid enim sit, an Ecclesia

„ non solum infallibili polleat auctoritate in defi-
„ niendis quaestionibus fidem aut mores respicien-
„ tibus, quod nullus Catholicorum negat, sed
„ etiam in delectu rationum, quas ad suas defini-
„ tiones stabiliendas interdum adducit, de quo
„ nonnulli Catholici dubitarunt; certum et indubi-
„ tatum est eam errare non posse in interpretan-
„ da Divina Scriptura, ejusque genuino sensu Fi-
„ delibus aperiendo „ A me basta fin qui; lascian-
do volentieri al Barbeyrac il posto che ottenne
nell' Indice de' libri proibiti. Avverto però tutti quel-
li, che leggeranno queste mie pacifiche Osserva-
zioni, di non pretendere di applicare nell' inter-
pretazione delle Divine Scritture quell' adagio *unu-
squisque abundat in sensu suo*, per non rinno-
vare nel Secolo XIX. le rovine, che l' abuso di
quel proverbio apportò nel Secolo XIV., rovine su
cui tutt' ora la Chiesa e piange e s' addolora.

4. Ob. Nel cap. 5, del lib. 1. l' Autore asseri-
sce non esservi Tradizione Evangelica proibitiva
dell' usure senza eccezione.

Risp. Un tale objetto è stato di già prevenuto
nelle prove addotte nella seconda Proposizione;
quindi a perdita di tempo si riprodurrebbero i te-
sti de' PP. già riportati si torni a leggere le testi-
monianze di Tertulliano, S. Girolamo, e S. Ago-
stino, che smentiscono l' assertiva dell' Autore. Fi-
nalmente dato e non concesso che mancasse, a che
domandare questa Tradizione, quando si ritrova il
Precetto Divino già scritto? *Nonne idem est ver-
bum Dei?* Conosco pur troppo e rispetto l' irrefra-
gabile autorità della Tradizione, ma so ancora che
molti abusivamente hanno sostenuto degli errori col
pretesto di non esservi Tradizione Evangelica, per-
chè l' hanno cercata ove erano sicuri di non rinve-

nirla. Noi all' incontro l' abbiamo rinvenuta presso i Padri sopra citati, e la ritroviamo conforme ai testi del Vangelo, giache questi due fonti non possono mai discordare. Esiste dunque oltre il *Verbum Scriptum*, anche il *traditum* la Tradizione, cioè come ce ne accerta Bened. XIV. nell' insigne sua opera de Synodo Dioecesana lib. 10. cap. 4. §. 6. *Non solum docet D. Thomas* , ... *Sed concors fuit Conciliorum*. (*aprite le orecchie*) *Patrum*, *Summorunque Pontificum sententia.*

S. Ob, L' Autore lib, 1., cap. 4. §. 75. e seg. cita il cap. 19. v. 13. di S. Luca, e dalle risposte date dal Padre di Famiglia al servo pigro, il quale non aveva posto a frutto il Talento, ne deduce una prova a favore della sua assertiva non esservi legge evangelica proibitiva dell' usura.

Risp. Ella è disgrazia comune di tutti coloro, che sostengono paradossi, di non sapere logicamente tirare le conseguenze. L' Autore dopo aver premessa la parabola evangelica non dovea dire *dunque non vi è legge evangelica proibitiva delle usure*, ma piuttosto sostenere, che l' usura è comandata nell' Evangelio non solo, ma che quello il quale non è usurajo è punito severamente. Egli è però vero, che nell' Opera delle Usure si legge, che Cristo è stato un usuràio; e sembra così „ quando ivi leggo. „ Non è peccato sequir l' e„ sempio di Gesù Cristo; ma Cristo dice di se „ stesso Luc. 19. *Ego veniens cum usuris exegis„ sem illam*, cioè la pecunia mutuata; dunque „ non è peccato ricever l' usura per il mutuo del „ denaro. „ S. Tommaso però prevedendo non dico l' abuso di quel testo, ma piuttosto la impudenza di scherzare sù i testi della Scrittura, onde far ridere o qualche Donnicciuola o qualchè Etero-

dosso, risponde col riportare al suo vero significato la citata parabola dicendo, che in quel luogo l'usura metaforicamente si dee prendere per l'aumen-
„ to (*Super excrescentia*) „ dei beni spirituali,
„ che Iddio esige, il quale vuole che nei beni da
„ esso ricevuti noi sempre profittiamo: lo che ri-
„ donda alla nostra, non alla sua utilità. „ Così con l' Angelico si scioglie come la polvere al vento l'abuso ironico della parabola consentaneamente al modo, con cui è stata sempre dagl' Interpreti inteso il testo di S. Luca unitamente all' altro di S. Matteo cap. 25. v. 27.

Prendo per mano il Calmet il quale, come ognuno conosce, fà il commento letterale, e non si diffonde nel tropelogico egli dice 1. che se si vuole intendere strettamente per usura si deve dire, che qui s' induce il Padre di famiglia a rispondere *ad hominem*, cioè giusta il senso del servo iniquo, che lo aveva calunniato e chiamato duro ed usuraio. 2. Che si può intendere per *nummularii* quei, che lecitamente trafficano. 3. Che il Padre di Famiglia parlasse secondo l'opinione dei Giudei, i quali credevano esser lecito prender l'usura dagli esteri. In fine conchiude, che non si deve insistere sulla rigorosa intelligenza delle parole, ma bensì attendere al fine dalla parabola „
„ Verum quin parabolae verba pressius intelligan-
„ tur, constat sane mentem Salvatoris fuisse do-
„ cendi „ cioè che nulla da noi trascurar si dee nè deligenza nè fatica per far fruttare la sua grazia. Quindi cita dopo Origene i Santi Padri Ilario, Crisostomo, Gregorio, i quali per *talento* intendono la parola di Dio, e per *foenus* il frutto che deve produrre. Luca Brugense letterale e profondo commentatore dei SS. Evangelii, dopo avere a un

dipresso fatto le medesime osservazioni del Cal-
„ met, conchiude „ Non est anxie disputandum
„ qui sint *nummularii*, sed collimandum est in
„ parabolae scopum, quemadmodum optime fecis-
„ se videtur Chrisostomus, quem sequuti sumus „
dichiarando dietro l'autorità del Crisostomo come
intender si debba la parabola. „ Oportebat (dice il
„ Crisostomo) te committere argentum meum num-
„ mulariis, id est oportet te dixisse, admonuisse,
„ consuluisse. Sed non obtemperans ais: nihil hoc
„ quippe ad te pertinet; quid hac re mitius, atque
„ humanius? Homines sane non ita facere so-
„ lent. . . . . andiens sane usuram, splendorem
„ operum intelligas. „ Ecco in quale senso vuole
il Crisostomo che s' intenda la parola *usura* nel
luogo citato.

Ometto gli altri Padri ed Interpreti, che sono
tutti concordi sulla maniera d'intendere la para-
bola. Or come volere contro il sentimento co-
mune appigliarsi alla lettera, che *occidit*, per non
dire al senso privato? chi non è nuovo nello stu-
dio delle Sacre Scritture sa bene ed insegna, quan-
to sia diverso il dire, che la Scrittura deve in-
terpretarsi letteralmente da quello che material-
mente, e che in alcuni luoghi il senso morale è
appunto il letterale, il che ordinariamente ha luo-
go nelle parabole; e sa pur anche a quanti sci-
smi ed eresie ha dato luogo il preteso sistema
di non doversi interpretare la Divina Scrittura che
letteralmente. Non cade dubbio, che il senso let-
terale si rivendica la preferenza senza però l'e-
sclusiva degli altri sensi dalla Chiesa Cattoli-
ca ammessi, e quando il materiale senso let-
terale non contradice ad altre massime e verità
sparse nelle stesse divine carte. Sono queste re-

gole troppo a tutti note, perchè abbia sù di ciò ad intratenere più lungamente il lettore, e sia meglio che faccia ritorno al mio mentore, cioè al Card. Gerdil, il quale ha trattato la questione negli ultimi tempi, e l'ha pur mirata secondo le vedute dell' Autore, ma ha seguito ben diversa dottrina, per cui più direttamente lo combatte alla pag. 57. Tom. XVIII. Ei dice, che alcuni oppongono avere Cristo nel c. 25. di S. Matt., e 19. di S. Luca approvata l' usura: *videri Christum foenus approbasse*, ma vi risponde con S. Agostino nel Comment. sul Salm. 57. „ Non undecumque datur similitudo, a scripturis laudatur „ ipsa res, sed tantum similitudo traditur, non „ enim laudavit iniquum judicem „. Dal qual testo i Teologi meritamente conchiudono, che la S. Scrittura non sempre approva come regola di morale quel fatto o parabola, d'onde trae un paragone, e che però male ragiona colui, il quale da una somiglianza ne vuol cavare un precetto di morale; perchè altrimenti si dovrebbe sotto ogni rapporto approvare il Padre di famiglia, il quale non distribuì mercede proporzionata ai vignaiuoli chiamati a lavorare in diverse ore del giorno; e così dee dirsi di tanti altri rappresentati nelle diverse parabole. Quella adunque dei *Talenti* non approva l'usura, ma sotto quell' immagine propone e commenda un' altra specie di usura *excellentioris ordinis*, cioè il dovere di far fruttificare i doni di Dio. Nè diversamente la spiega il Dottore Angelico, preceduto da S. Ambrogio, come leggesi nel commentario al Salmo 36. „ Quid „ est quod foenerat justus? Non aes, non ferrum, „ non plumbum, sed argentum igne examina„ tum. . . . Sed foenerationem audivimus in Le-

„ ge reprehensam. . . . . (ecco un' altra rispo-
„ sta alla prima obbiezione) Duplex est foene-
„ ratio ; una pecuniae. altera gratiae, divide
„ utramque. . . . tu recte divide, ne pecces. „
Ecco come il Gerdil col raziocinio e coll'autorità scioglie l' obbiezione. Nè vale affatto a snervare la risposta quel che dice l'Autore pag. 79. e 80., dove citando le due parabole di S. Luca c. 18. e c. 16. cioè del Giudice pravo, e del Fattore mal fido, ed osservando nel testo chiamarsi l' uno *judicem iniquitatis*, e l'altro *villicum iniquitatis*, e non trovando una simile condanna nella parabola in questione, egli tutto contento ne deduce la sua falsa conseguenza. Per poco però che si sfreddi il suo prurito di novità, dovrà convincersi che vi sono altre parabole, in cui il testo non condanna i rappresentati, e pure non si potrebbe sul loro esempio farne una regola di costumi. Or chi è mai che abbia inteso le parabole in questo modo così materiale, e non nel senso morale, che in simili casi è l'unico letterale ed il vero? Chi mai ha preso la parabola dei *Talenti* per giustificare le usure. Neppure Calvino, nè Melantone, nè gli altri Protestanti partigiani delle usure; che anzi convengono, che la parabola dei *Talenti* non può servir di ragione per giustificare le usure; imperciocchè nelle antiche Bibbie stampate a Ginevra a tempo di Calvino nel 1557. si leggono a margine le seguenti parole „ Da questo passo (della parabola)
„ non si può concludere, che il Signore voglia
„ approvare le usure, ma pretende di togliere
„ qualunque scusa e pretesto a tutti coloro, che
„ trascurano di trarre profitto bene impiegando
„ i doni le grazie e i beneficii, che si è degnato

„ loro accordare. „ Di tanto sono avvertito da un' Opera che ha per titolo. *Principes theologiques et Canoniques sur l' Usure.* Paris 1769. Vol. 1. pag. 283. Dopo tuttociò ho diritto di conchiudere, che nello spiegare le parabole si deve aver di mira lo scopo, non già le circostanze in esse supposte, e che mai non esisterono, nè il materiale delle parole. Ecco perchè gl' Interpreti con saviezza han dato la norma, che dalle circostanze delle parabole non si possono trarre regole di condotta. Ecco perchè il Luca Brugense sopracitato ci richiama *ad parabolae scopum.* Conchiudiamo adunque, che il senso della parabola dei *Talenti* è chiarissimo per se stesso, e che deve intendersi tropologicamente. Così l' hanno sempre inteso tutti i Padri Interpreti, Predicatori, e fino le donnicciuole; e non saprei come se la passerebbe chi ardisse spiegare materialmente quella parabola, e ne cavasse un' argomento, onde chiamar lecite le usure in un'udienza cattolica: al certo che non azzarderei me stesso, nè m' impegnerei a salvargli le spalle.

6. Ob. L' Autore lib. 1. cap. 2. §. 17. ammette, che non siano lecite le usure immoderate, e nel §. 146. distingue il mutuo, che si dà all' indigente, da quello che si dà in denaro a colui, che lo impiega al negozio, ed asserisce che il primo dev' esser gratuito, e non già il secondo. Prendiamo per mano il grande libro la *Divina Scrittura*, e ci sarà facile rispondere al nostro Autore. La Sagra Scrittura vieta l' usura *generice.* I Profeti, il Vangelo parlano senza restrizione; così l' hanno intesa, come sopra dimostrammo, i Santi Padri, e gl' Interpreti, e la Tradizione non interrotta fino a noi; all'incontro è noto il Canone: *ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus*; ma la doppia

distinzione dell'Autore non ritrovasi in alcun luogo della Scrittura, o del diritto Canonico; dunque cadono da per se le assertive dell'Autore. Siami di scorta nello sviluppo della mia replica l'autorità di Bened. XIV. tanto giustamente rispettata da entrambi, e da tutti. Si legga *de Syn. lib.* 10. *cap*, 4; eccone l'epilogo. Nel §. 3. dice: Pochi Cattolici non hanno avuto rossore di seguire (*non veriti sunt subscribere*) l'empia opinione di Lutero e Calvino (di sopra accennata) distinguendo un doppio mutuo, uno con cui si dà il denaro al mutuatario, che deve consumarlo, l'altro col quale si da al mercante per negoziarlo; nel primo caso confessano essere usura quanto si esigge più della sorte, ma nel secondo scusano dalla taccia di usura il lucro, che si riceve dal mutuo, purchè sia moderato, e secondo la tassa prescritta dalle patrie leggi *dummodo sit moderatum, modumque servet a patriae legibus definitum.* Nel §. 4. Il Pontefice osserva, che i Padri della Chiesa avevano precedentemente combattuta questa distinzione „ Novam hanc distinctionem ab Haereti- „ cis primum excogitatam praevertcrant Ecclesiae „ Patres „ condannando assolutamente *quid quid ex mutuo ultra sortem exigitur.* Cita Tertull., S. Basil; S. Ambr. S, Agos. Più oltre il lodato Pontefice nel §. 7. risponde alle obbiezioni dedotte da alcune espressioni dei SS. Padri, quasi che declamando essi contro le fraudolenti ed immoderate usure, venissero con questo (oh mostruosa calunnia!) ad approvare quelle moderate. Quindi prosiegue a dire il Pontefice: Questi (cioè i SS: Padri) sebbene con più veemenza inveiscano contro le usure immoderate, non per questo approvano le moderate, che si esigono dai ricchi, che anzi in altri luoghi le condannano espressamente „ Non idcirco tamen adprobant mode- „ ratas a divitibus exigendas, quinimo etiam istas

„ aliis in locis espresse condemnant. „ e cita S. Ambr. e S. Girol. „ Non occorrono commenti a questa convincentissima e diretta risposta di un tanto autore; solo prego di leggere tutto quel Capitolo: l'Opera de Syn. è nelle mani di tutti. Che se non riporto quanto il Gerdil pag 61. T. 18. e T. 19. p. 248. validamente dice per combattere la capricciosa distinzione, lo fo non solo per non tediare il mio lettore, ma molto più per il rispetto dovuto al Lambertini.

Ob. 7. Essendosi sopra parlato di tassa non voglio omettere l'obbiezione, che mi si può fare dell' autorità delle leggi civili prima di parlar del diritto canonico. L' obbiezione è riportata anche da S. Tom. in terzo luogo dell' Art. citato, ed è in questi termini „ Nelle cose umane la giustizia è determinata „ dalle leggi civili; ma secondo esse si concede ri-„ cever l' usura; dunque non è illecita etc. „

Risp. Le leggi umane lasciano impuniti alcuni peccati attesa la condizione degli uomini imperfetti, nè quali molte utilità s' impedirebbero, se si proibissero con pene tutti i peccati, e perciò che la legge umana ha concesso le usure, non perchè le reputasse secondo la giustizia, ma per non impedire l' utilità di molti. Laonde nello stesso diritto civile si dice, che le cose che si consumano coll' uso, nè per ragione naturale nè per civile ricevono l' uso frutto ed il Senato non constituì usofrutto di queste cose, nè lo poteva, ma quasi usofrutto concedendo cioè le usure. Ed il Filosofo seguendo la ragion naturale disse nel 1. Solit: l' usurario acquisto del denaro *est maxime practer naturam.* Questa Dottrina di S. Tommaso c' insegna la vera strada da non errare. Distinguiamo lucro legale da legittimo. Non ogni lucro legale è legittimo, vale a dire non ogni lucro accordato dalle leggi civili è permesso dalla

coscienza, e così viceversa. Parleremo di questa distinzione di nuovo nel Cap. 5; frattanto diamo un' esempio perchè il nostro lettore ben comprenda la distinzione, che passa fra legale e legittimo. Sono creditore del mio amico di una somma al medesimo prestata di buona fede, e come suol dirsi a quattr' occhi: il mio credito è certo ed ho legittima azione per essere rimborzato, ma non ho prove; quindi il Foro esterno non m'accorda l'esercizio dell'azione, e me la rigetta: *non datur actio: jura non assistunt*. Ma il mio credito è certo, è legittimo; e potrò compensarmi alla meglio. Viceversa ho fatto per atto solenne un contratto intrinsecamente usurario, ma sì ed in tal modo ho saputo palliare l'usura, che non vi è caso che se ne possa comprendere la macchia: le Leggi mi assistono, e legalmente mi si accorda l'azione, e ricevo l'importanza dell' azione da me intentata. Ma il mio credito non è legittimo; in coscienza non posso ritenere quanto le Leggi mi accordano. Le Leggi hanno per oggetto il bene e la quiete publica; non possono nè devono avere in vista i casi particolari, nè si è ad esse attribuita tanta estensione che possan giudicare dell'interno: ed ecco come alcune volte impongono ai Debitori di dare un' aumento un'interesse oltre la sorte al creditore, perchè vi travedono vi suppongono il lucro cessante ed il danno emergente, come egualmente allorchè trattasi di danni arrecati, sebbene non sempre possono a parte a parte verificarsi, nè liquidare se ne possa il quantitativo, pure *arbitrio prudentum* accordano dei compensi. Ritenuta pertanto la distinzione fra legale e legittimo facile è applicarla ai diversi casi che occorrono, e quindi portarne retto e sicuro giudizio sù di essi. E questa teoria è quella, che concilia il rispetto e l' obbedienza dovuta al Tribunale della

Coscienza, ed alle Leggi Civili. Ma poi in fine evvi un Tribunale di verità, ed infallibile per tutti.

Ob. 8. L'Autore nel capo sesto asserisce non esservi alcun Canone di Concilj, che espressamente vieti ogni usura, e di questo argomento negativo porta trionfo; e si affatica anche a spiegare a suo modo quei Canoni che a suo detto sembrano contrarii. Dunque vi sono: non dirò pertanto che mentisce, ma almeno dirò che si contradice, ciò basterebbe per non curare l'obbietto, tanto più che il negare l'esistenza dei canoni proibitivi dell'usura porta una mentita a Benedetto XIV; il quale nella Enciclica *Vix pervenit* all'art. 5. §. 4. così si esprime „ Cum haec ita sint, adprobamus et con-
„ firmamus quaecumque in sententiis superius ex-
„ positis continentur; cum Scriptores plane omnes
„ Theologiae, et Canonum Professores, plura sa-
„ crarum literarum testimonia, Pontificum Deces-
„ serum nostrorum Decreta, Conciliorum, et Pa-
„ trum auctoritas, ad easdem sententias compro-
„ bandas paene conspirare videantur „. Esistono dunque Canoni proibitivi delle usure; ed a chi per poco sia versato nella Storia Ecclesiastica come al certo lo era moltissimo Benedetto XIV., non può sfuggire di mente il canone 18. del concilio Niceno, ed il 2. dell'Eliberitano che priva della comunione ecclesiastica e chierici e laici, e a cui il Viennese, ed il 2. e 3. Lateranense sono conformi. Finalmente in quanto alla esistenza de'canoni proibitivi rimetto il mio lettore a Natale Alessandro e ad altri Autori, che hanno trattato simili materie; non volendo dimenticare l'Eminentissimo Gerdil al Vol. cit. cap. 4. pag. 59.

L'Autore non potendo negare l'esistenza di tali Canoni asserisce, che la proibizione riguarda i Chierici, e quindi con una regola di logica finora

ignorata da tutti li Dotti crede potersi dedurre essere l'usura permessa ai laici. Ma a questo suo argomento, che zoppicando pretende di far camminare liberamente, risponde per me Bened. XIV. de' Syn. Dioces. lib. 10, cap. 4. §. 8. Esso chiama questa conseguenza inetta e ridicola, mentre proverebbe che egualmente altri delitti, come la fornicazione o simili, sarebbero leciti ai laici, perchè alcuni canoni li puniscono nei chierici. Per argomentare con l'Autore conviene farsi ignorante, e non conoscere non esser nuovo che la Chiesa punisca più severamente i chierici che i laici. Riporto le parole del Pontefice, che nel convalidare ancora la risposta di sopra già data insegna, che a ragionar bene è necesario fare uso di logica. „ Ad Canones quod attinet, si argumentum, „ quod ex illis instaurant, quidquam haberet „ roboris et efficacitatis, probaret etiam fornica- „ tiones et adulteria esse Laicis permissa, quia „ plerique canones in solos Clericos fornicarios et „ adulteros, nulla facta Laicorum mentione, a- „ nimadvertunt; quae sane argumentatio inepta „ et ridicula foret: novum quippe non est Ec- „ clesiam severius in Clericis punire delicta, quae „ etiam in Laicis execratur; sicuti opportune et „ ad rem apposite Conc. Carthag. I. can. 13. „ „ Quod in Laicis reprehenditur, id multo ma- „ gis in Clericis oportet praedamnari „. Cete- „ rum non desunt alii innumeri canones (si noti „ quest' espressione che vale per compiuta con- „ futazione) Clericos aeque ac Laicos usurarios „ redarguentes; atque, ut alios praetereamus an- „ tiquissima Syn. Eliberitana can. 20. haec ha- „ bet „ Si quis Clericorum detectus fuerit usu- „ ras accipere, placuit eum degradari, et ab- „ stineri. Si quis etiam Laicus accepisse probatur

„ usuras , et promiserit correctus jam se cessa-
„ turum , nec ulterius exacturum , placuit ei ve-
„ niam tribui. Si vero in ea iniquitate duraverit,
„ ab Ecclesia esse projiciendum „ . Ecco smentita col fatto l'asserzione , e provato che i canoni vietano le usure indistintamente. L' Autore con la medesima franchezza , con cui ha preteso d'interpretare i canoni de' Concilii a favor suo , interpreta nell' istesso modo le decisioni Pontificie. Potrei farne una discussione separata , e convincerlo di errore , ma penso di rimettere il lettore al Cap. seguente , nel quale con qualche estensione parlerò della Enciclica *Vix pervenit* di Bened. XIV. che fissa la questione , e scuopre l' abuso che l' Autore fa de' suoi talenti interpretando le Sanzioni Apostoliche a suo modo .

Ob. 9. L' Autore nel 3. §. 642. riferisce, che Innocenzo III. come rilevasi dal lib. V. delle Decretali approva il frutto dei denari dotali, e che Leone X. nel Conc. V. Lateranense approva l'erezione dei Monti di Pietà, e dichiara che il frutto che si percepisce da essi non deve dirsi usura , dal che egli trae la conseguenza , che non ogni usura è prava .

Risp. Ammetto i fatti , e nego la conseguenza. Ed in quanto alla prima autorità relativa ai frutti dotali , senza affastellare citazioni, mi fù data una breve risposta da un mio Artigiano . Com' è di costume , venne questi a darmi parte che si prendeva su per moglie una tal donna ; che gli era stata costituita una somma a titolo di dote pagabile a tempo ; ma che intanto gli erano stati promessi i frutti. Replicai : tu hai fatto un contratto usurario ; quello che tu hai stipolato è un mutuo puro e pretto . Esso mi rispose : mi perdoni Vost. Sign. perchè io mi ho preso una

donna che mi darà figli, e che dovrò mantenere; ho fatto dunque un contratto per me oneroso, ed ho sgravato il padre dal peso di mantenerla. La risposta mi parve dettata da un buon senso comune (ed in vero se ne trova spesso di questo più in tal classe di gente, che in altre) ciò non ostante ci sentii sul proposto caso un Giureconsulto Dottore *in utroque*. Questi mi fè avvertire che la dote si dà *ad sustinenda onera matrimonii*, e quindi dee impiegarsi o in acquisto di beni fondi o in commercio o in altri onesti contratti. Ora non sborsandosi la dote promessa dalla famiglia della donna due conseguenze ne vengono; la prima che il padre della donna resta esonerato del peso di mantener la sua figlia, che per legge di natura ha diritto agli alimenti, la seconda che se il marito non avesse a suo favore l' obbligazione dei frutti, verrebbe defraudato di quella rendita annuale che gli fa mestieri per alimentare almeno in parte la moglie ed i figli, prendendo sopra di se questo carico quest' onere, ch' è ciò che nelle Scuole e nei Tribunali chiamasi lucro cessante e danno emergente titoli ravvisati dai Giureconsulti estrinseci al mutuo, per cui il marito non riceve i frutti dotali *vi mutui*, ma in forza del lucro cessante, che gli produce un danno vero e reale. Volea più dire il mio Giureconsulto, ma in quanto a me rimasi così persuaso, che mi parve eliminata del tutto la conseguenza, che l'Autore dell'Opera *le Usure* pretendeva tirare dalla permissione de' frutti dotali, e dalla sanzione de' medesimi. Dopo ciò mi resta a pregare l'Autore stesso che si degni di distinguere contratto da contratto, e di avvertire alla concorrenza delle diverse circostanze che rispettivamente in quelli possono ca-

dere; egli non può mai aver letto, che una costituzione di dote quantitativa sia della stessa natura di un pretto e semplice mutuo, quando pure non siasi introdotta una rivoluzione anche nelle antiche nozioni, e nella nomenclatura dei contratti ricevuta da secoli; giacchè non penso che si sia voluto fare onta ad Innocenzo III, come se avesse coonestato il lucro dal mutuo *vi mutui*; ma che piuttosto siasi ciò messo in campo per un mal'avveduto impegno di dire cose già dette, ma sempre male accozzate e senza fondamento di ragioni.

In quanto poi ai Monti di Pietà, tutti i Moralisti ne parlano a modo di disarmare il nostro Autore, e fra questi daremo la ben dovuta preferenza a Bened. XIV., il quale de Syn. Dioec. cap. 5. lib. 10. propone il quesito, se debba dirsi usurario il frutto che percepiscono i Monti di Pietà, e allegando l'autorità del Conc. Later. sopracitato. Sess. 10. risponde, che il frutto che si riceve dai Monti oltre la sorte non si esige *causa mutui, sed alio nomine* per altre ragioni e titoli al mutuo estrinseci, e specialmente per assegnare la mercede agl'impiegati in detti Monti e per tutte le altre spese necessarie. Soggiunge poi che per timore, che i prefetti di detti Monti non esigano più di quanto è necessario per le spese dello stabilimento, la Sagra Congregazione del Concilio ordinò: *nihil exigendum nisi prius consulta Apostolica sede*. I Monti sono un publico stabilimento destinato a sovvenimento, di quei che hanno bisogno, e sono di publica utilità. I locali, le scritturazioni, i registri, i riscontri di partite esigono un gran numero di persone ed oneste, e perciò conviene dar loro dei stipendi mensili proporzionati. Ora è giusto, che in vista della

publica utilità, nella quale è compresa quella dei privati, venga il Monte soccorso: poichè qual diritto può avere il publico di essere gratuitamente sollevato ne' suoi bisogni, e liberato da un maggior numero di sanguisughe della Società, quali sono gli Usuraj? Conchiudo adunque, che nè l'uno nè l'altro esempio favoriscono la nuova teoria, che sulle usure intende introdurre nel mondo il nostro Autore.

Ob. 10. Eccoci al grande obbietto tratto dalla distinzione fra l'*uso e la proprietà* del denaro: distinzione che, come ognuno ben vede, ferisce ad un tempo e la teoria, che il denaro è nella specie di quelle cose che *usu consumuntur*, come da noi si dimostrò nel Cap. antecedente, e l'altra teoria cioè, che nel vero e pretto mutuo la proprietà del denaro mutuato si trasferisce nel mutuatario L'Autore pertanto nel lib. 2. si trattiene a definire che cosa sia *dominio*, *proprietà*, *uso*; e dopo uno sviluppo di teorie commerciali nel §. 203. asserisce esser falso il detto, *pecunia usu consumitur*: e nel §. 420. che dell'uso del denaro dato per certo tempo può chiedersene un prezzo, e conchiude esser lecito ricevere un profitto per l'uso del denaro: quante cose in un momento!

Prima però di rispondere direttamente rapporto alla nuovissima teoria, cioè che il denaro *usu non consumitur*, mi veggo astretto a manifestare di nuovo e più apertamente le mie idee, affinche non mi si dica tu ti batti fuori di tiro, o pure *fingis hostem, quem feris*. E primieramente ci sembra, che il N. A. voglia persuaderci essere lecito l'impiego del denaro, e che *le prest du commerce* nel senso del Card. de la Luzerne non offenda la giustizia, e che i Scolastici l'hanno combattuto per non averne compreso la natura. Che al nostro Autore solo sia

riescito di penetrare il senso di quel notissimo ed Emo. Scrittore non ci fa meraviglia; ma che poi fosse riservato a lui solo il comprenderne la natura, che nel corso di 18. secoli, che hanno preceduto detto Emo., altri autori insigni per dottrina e santità abbiano combattuto il nuovo principio che *pecunia usu non consumitur* per ignoranza, mi pare troppo. Ma torniamo alle prese. Tutta adunque la questione consiste in questo: *Se le Prèst du commerce* sia o no lecito. Ora essendo questa la questione, mi sia permesso dimandare: perchè l'Autore nel lib. 1. dà principio alla sua Opera con interpretazioni nuove dei testi della Sagra Scrittura proibitivi delle usure? perchè ci richiama alla Tradizione Evangelica, ai Concilii, ai Padri, quasi che questi favoriscano la sua nuova teoria col tirarli per dritto e per traverso alla sua opinione? perchè intitola la sua Opera delle *Usure?* perchè in fine tanto raggirare per persuaderci (sebbene invano) che le usure non sono proibite ed illecite? Chi non è cieco ben vede la causa di questo continuo girar di bordo. L'Autore è ben persuaso esser vacillanti le sue Dottrine, e perciò ha diretto tutti i suoi sforzi a rompere le Sagre catene che lo tenevano avvinto, e che lo rendevano muto; quindi si è permesso d'interpretare a suo modo la Divina Scrittura, e travisare le interpretazioni che di quel divino Libro hanno dato i Padri e Dottori della Chiesa ed i Moralisti, o stirandoli a viva forza, o interpretandoli a suo modo, come se fino al secolo XIX. quanti ci hanno preceduto Scrittori di questa materia fossero stati monocoli. Imperciocchè se egli fidava nella giustizia della sua causa, se le sue ragioni erano solide e concludenti, avrebbe potuto e dovuto rispettare il senso, che comunemente da tutti si mantiene conforme alle stesse Divine Scritture, e alla

Dottrina sana delle Scuole, e semplicemente proporre un caso ossia una nuova discussione, se cioè l' impiego del denaro nel modo A. B. C. sia o nò lecito: ed allora ammesse l' autorità, rispettati i principii in un congresso di Teologi o a voce o in iscritto si sarebbero esaminati i contratti A. B. C. colla legge e con le massime in materia ricevute, ed emettendo quelli il loro voto si sarebbe conosciuto e deciso, se i detti parziali contratti erano *secundum vel contra Legem.* Così si è fatto in casi simili, e così come vedremo fece il grande Bened. XIV., il quale in qualità di Sommo Pontefice limitando i Teologi i Canonisti a discutere soltanto ed a fissare le vere inconcusse massime in materia di *usura* dalle Scuole sostenute e ricevute dalla Chiesa, ed approvando il loro voto sulla controversia da essi esaminata e discussa in massima, vi aggiunse la sua autorevole decisiva conferma. Ma il nostro Autore in vece di usare questa condotta, che sarebbe stata da tutti approvata, ed in luogo di proporre una disputa d' applicazion della Legge, che val lo stesso che la soluzione di un caso, presenta al Publico un' Opera che mette a soqquadro tutte le teorie delle Scuole, e contradice a tutte le autorevoli e venerande interpretazioni fin' ora date alla S. Scrittura ed ai Canoni dei Concilii; e poi mi si dirà: *Fingis hostem, quem feris?* No certamente, *habeo hostem, dimicare non timeo, ejus arma non metuo*: e però se senza timore ho combattuto nelle antecedenti risposte per difendere la costante intelligenza delle S. Scritture, e le autorità dei Concilii de' Padri e Dottori della Chiesa non che le opinioni delle Scuole Cattoliche, con pari coraggio e senza smarrirmi userò ancora le armi della ragione per abbattere e confutare la proposta Obbiezione.

Secondo il N. A. la moneta *usu non consumi-*

tur, ma è permanente. La proposizione è troppo isolata, ed assoluta, ed è capziosa; onde per non dare nel laccio distinguo. La moneta ha un uso permanente relativamente ai varii individui nelle mani dei quali passa; e che ne usano e la rendono mezzo di commercio *lo concedo*. E per dare un' esempio: io compro da Tizio; ho usato la mia moneta: Tizio vende a Sempronio; ne ha parimente usato: così Sempronio, etc., onde l' uso della moneta può dirsi permanente; ma per soggetti distinti. Che se poi l' Autore pretende, che sia permanente nel soggetto che ne usa o ne ha usato, *lo nego* del tutto. La pratica mi dà diritto a dare la negativa. Tizio ha cento scudi, e li dà a mutuo a Sempronio è finito per Tizio l' uso di quella somma: Or Sempronio che uso può farne? acquistar cavalli, mobili etc. Fatto quest'acquisto è terminato l'uso del denaro per esso; non ne è più padrone, non ne può disporre; è passato in aliene mani ed in proprietà ed in uso del venditore de' mobili dei cavalli etc. Ma, dice l' Autore §. 206. Sempronio può rivendere i cavalli, i mobili e tornare a convertirli in moneta. Ma ripiglio, potrà ben usare dei mobili, dei cavalli col rivenderli, ma quei denari che uscirono dalle sue mani per la compra di quegli animali di que' mobili non sono più suoi; passarono in dominio del venditore: e dato che fossero morti i cavalli o fracassati i mobili, dove sono più i suoi cento scudi? sono per sempre periti; nè può egli più ricuperarli. Ma fingiamo, come dice l' Autore, che Sempronio li metta a traffico a negozio: che per questo? Una volta potrà usarne, e poi siam da capo; dappoichè nel negozio sempre s' avventura il Capitale, per cui se cento scudi possono divenire duecento, possono ancora scapitare della metà, del

quarto, ed anche divenire zero: e dov'è l'uso permanente in Sempronio? Ecco dunque sciolto il primo sofisma, e sempre più stabilita la verità nel Cap. antecedente già dimostrata, cioè che il denaro è in quella specie di cose che *usu consumitur*, e perciò nel darlo a mutuo e la proprietà e l'uso passa in aliene mani.

Quanto alla seconda parte che nel mutuo (cap.4. §. 237.) si trasferisce l'uso del denaro, ma non la proprietà, (§. 247.) perchè se il denaro in tutto o in parte perisce, perisce per chi lo usa e non al padrone, che lo ha mutuato; (e questo è quell' argomento dall' Autore chiamato evidente a conchiudere, dunque nel mutuo non si trasferisce il dominio, onde va a terra la contraria opinione dei Scolastici). Mi perdoni l'Autore perchè a me sembra, che senza uscire dai termini della questione ragionando in altro modo si ragionerebbe più logicamente. A me piacciono i dilemmi perchè non è tanto facile con questo metodo di mutare all'improviso il mezzo termine. Dico dunque, che o nel dare il denaro si trasferisce il dominio di esso, o no. Nel primo caso non si può certo esigere lucro, per il noto principio *res quae fructificat domino fructificat*; e questo è appunto quello che sostengo. O non si trasferisce il dominio, e rimane il pericolo a carico di quello che ha somministrato il denaro, ed in questa ipotesi il contratto non è più di mutuo, ma sarà una società o altro contratto, di cui si dovrà dar giudizio secondo le regole già riportate nel Cap. primo di queste Osservazioni.

E qui è d'avvertirsi, che la vera nozione dei contratti non dipende dal nostro capriccio, ma dal consenso dei Giureconsulti fondato sul diritto divino, ed umano e sull' equità. Ed essendo già

stabilito, che quel contratto, in cui si trasferisce proprietà ed uso *rerum quae usu consumuntur*, si chiama *mutuo*, e quello, nel quale si concede il solo uso, si chiama *commodato*, e così discorrendo di tanti altri contratti distinti in fra di loro per la loro diversa natura, non è quindi lecito ad un nuovo Scrittore confondere e invertire tutte le idee. Le definizioni in Morale sono come gli assiomi in Matematica; e siccome non si permetterebbe ad un matematico distruggere e variare gli assiomi, così non è lecito ad un moralista o ad un legale cambiare le definizioni. Chi ardisse farlo attentarebbe alla pace dei nostri intelletti, e si accingerebbe a ristaurare la Babelica Torre. Se dunque *ab immemorabili* (o almeno secondo l'Autore) dal secolo XIII. esiste nella gran Società dei Cattolici il *convenio*, cioè che cosa s'intenda per mutuo, cosa sia commodato, cosa s'intenda per società, quali sieno le definizioni fin' ora ritenute per la diversità che passa fra una specie di contratto ed un'altra, quali sieno le intrinseche sostanziali proprietà di ciascun contratto atte a far l'uno dall'altro distinguere; come può essere avvenuto, che nell'anno 1831. sia caduto un giorno da improntare su tante risme di carta un titolo del tutto nuovo LE USURE? Non penso già che l'Autore abbia avuto in mira di segnare nella storia de' secoli un'epoca nuova e per sempre memoranda, poichè di tanto nè ha bisogno nè va in cerca l'Autore: ma se esso abborre il plauso e la rinomanza, io mi penso che un'Opera tale ben sia atta a rovesciare ed abbattere l'antichissimo *convenio*, che tutte le Nazioni Cattoliche ritenevano per irreformabile rapporto al mutuo, sua natura, ed effetti, come fino ad ora dimostrai; e mi penso, che le no-

vità dal medesimo sparse nell' Opera sieno acconcie a rivoluzionare e confondere tutte le idee, e a mettere a soquadro la Società per i nuovi ed inauditi principii, che in quelle risme di carta quà e là sparsi si leggono.

Mi si faccia ragione se io sostengo, che nel mutuo del denaro si trasferisce il dominio nel mutuario, perchè per si poco non mi metto in pena. Andiamo a Scuola: *quid est dominium?* Rispondo colle parole del Giureconsulto Corvino (1),„ Jus „ quo res nostra est. Vel secundum genuinum „ ejus effectum, jus de re propria, cujus copiam „ quis habet libere disponendi, vel eam absen- „ tem vindicandi, quatenus lege, vel testantium „ dispositione, vel conventione permittitur „. Ma il denaro mutuato diviene del mutuatario, perchè può disporne consumarlo scialacquarlo impiegarlo a negozio senza farne pur inteso il mutuante. Che se tuttocio non si nega da alcuno, se l' Autore stesso non può negarlo, dunque nel mutuo si trasferisce il dominio. Il solo obbligo che contrae il mutuatario si è quello di restituire l'equivalente. Sono questi assiomi di Legge, ed è temerità il contradirli; e da questi noi deduciamo per leggittima conseguenza, che *nihil potest exigi ex mutuo, quia res quae fructificat domino fructificat.*

A sostenere però il suo assunto l'Autore ricorre all' autorità di S. Tommaso, ed osserva che nella sesta risposta Art. 1. q. 78. n. 2. l' Angelico distingue nel denaro l' uso dalla proprietà: Manco male che il nostro Autore, dopo avere sufficientemente malmenato gli Scolastici, finalmente fa pace con l' inventore delle scolasticherie. Non

(1) Johannis Am. Corvini T. C. Enchiridium sive Institutiones Imperiales. Amst. 1644.

so però se questi vorrà far pace con l'Autore, quando avvenisse che gli facesse dire ciò, che neppure si sognò di voler pensare. Prendiamo per mano della questione 78. l' Art. 1. L'oggetto dell'Art. è: *Utrum accipere usuram pro pecunia mutuata sit pecatum*. Dovendo S. Tommaso e volendo sostenere *peccatum esse* col mezzo di prove in esso addotte si propone fino a sette difficoltà, e precisamente la sesta è concepita - ivi - *Argentum monetatum, et in vasa formatum, non differt specie: sed licet accipere pretium pro vasis argenteis accommodatis; ergo etiam licet accipere pretium pro mutuo argenti monetati*. Lo ripeto, è questa un' objezione; che il S. Dottore prende in prestito da coloro che vogliono sostenere non essere il lucro del denaro mutuato ingiusto ed illecito. Ora un torto grande farebbe a se stesso colui, il quale ciò che l' Angelico porta in aria di obbietto lo intendesse come prova della lecitudine del lucro *vimutui*, perchè mostrerebbe di non averlo letto, e certamente di non averlo capito. E che sia così: il S. Dottore magistralmente vi risponde; ma prima di riferirne la risposta conviene osservare cosa dica nel corso dell' Articolo. Alla tesi *utrum sit peccatum* risponde adducendone le prove che *accipere Usuram pro pecunia mutuata est secundum se injustum* è una ingiustizia come distesamente vedemmo nel Cap. ant. In seguito parla delle cose, le quali *usu consumuntur*, come vino etc. Più oltre passa a parlare di quelle, che *usu non consumuntur*, come Abitazioni, ed in queste distingue l'uso dalla proprietà. Nel §, che incomincia *Pecunia* basa la teoria, e citando l' autorità di Aristotile, che la moneta è stata principalmente introdotta *ad commutationes faciendas* e che il principale suo uso *est consum-*

ptio sive distractio, conchiude essere illecito ricevere il prezzo ossia il frutto del denaro mutuato, ed il ricevuto usurariamente doversi restituire: *Et propter hoc secundum se est illicitum pro usu pecuniae mutuatae accipere pretium quod dicitur usura: et sicut alia injuste aquisita tenetur homo restituere ita pecuniam quam per usuram accepit*.

Tuttociò ritenuto, leggiamo ora come risponde all' obbietto che si è formato, cioè che come non differisce nella specie l'argento monetato da quello ridotto in vasi, e come per l'uso de' vasi d' argento può esigersi un compenso, così anche per la moneta data a mutuo. *Ad sextum* risponde che l'uso principale dei vasi d' Argento non è il loro consumo, e però quest'uso può vendersi lecitamente riserbando per se il loro dominio: l'uso poi principale del denaro è il distrarlo (ossia sborsarlo) per le commutazioni, per cui non è lecito vender quest'uso, ma solo riserbarsi il diritto di farsi restituire quel che si è dato a mutuo „ *unde non licet ejus usum vendere cum hoc, quod aliquis velit ejus restitutionem, quod mutuo dedit* „. Più: il S. Dottore per togliere tutti i cavilli, di cui sogliono abusare gli Usurai, dice che l'uso secondario dei vasi d'argento può esser la commutazione, ed allora un tal uso non è lecito vendersi. Finalmente asserisce esservi un uso secondario anche del denaro, come se taluno concedesse l'uso del medesimo per una mostra per una comparsa, o per collocarlo in luogo di pegno; ed allora lecitamente si può vendere quest'uso del denaro „ *Si quis concederet pecuniam signatam ad ostentationem vel ad ponedum loco pignoris: talem usum pecuniae licite homo vendere potest* „ Sin quì l' Angelico. Ora ragionamo su quest' Articolo, e facciamone l'analisi. L'Angelico distingue dar danaro a mutuo, ad *ostentazione*, a

tener *luogo di pegno*. Per il primo esclude la distinzione fra uso e sostanza, e dichiara illecito ogni lucro. Per il secondo e terzo caso, che equivale al commodato, nel quale non si trasferisce il dominio, fà l'eccezione, ed accorda un premio un di più. Ma questo stesso si ammette da tutti, e non favorisce affatto il cavillo degli usurai, cioè che non diversificando *quoad speciem* l'argento monetato dal manufatto in vasi, si possa perciò fissare la teoria generale, che dal *mutuo* si può cavarne un frutto. Se l'Autore non avesse isolatamente citato l'ultimo periodo della risposta *ad sexium*, non avrebbe dato ad intendere a se stesso, nè avrebbe ardito di stampare che l'Angelico nella sua Somma distingue nel mutuo l'uso dalla proprietà: distinzione tanto vagheggiata dal N. A.

Ed in vero ben diversamente l'ha intesa un fedelissimo interpreto di S. Tommaso il Card. de Vio. Due teórie egli fissa, la prima che l'argento monetato *non differt quoad speciem* dall'argento manufatto, ed in ciò conveniamo tutti; la seconda che nel prestito dei vasi non trasferendosi il dominio, e rimanendo l'obbligo della restituzione individuale dei vasi, non è altrimenti un contratto di *mutuo*, ma piuttosto si dee chiamare ed è un vero *commodato*; nel qual contratto è lecito stipolare un'interesse, anche per la ragione che per l'intrinseca loro natura non sono i vasi destinati *ad consumptionem* a differenza del denaro, che come si è detto e dimostrato, ha per principale suo uso la consumazione e la distrazione e il continuo passaggio da una mano all'altra, per cui si dice ancora essere *ad commutationes* il destino del denaro. *Pecunia*, egli nota, *secundum principalem sui usum est talis res scilicet, cujus usus est consumptio*, e lo prova perchè il principale uso del denaro è quello di spen-

derlo nelle commutazioni secondo Arist. In questo modo il Card. de Vio commenta il passo di S. Tommaso confermando, che il medesimo *in commutationibus* non distingue nel denaro l' uso dalla proprietà. Ma si dirà forse: il Card. Gaetano è anche uno Scolastico, non ha i lumi dei Broedersen, e dei Maffei; dunque non fà autorità. Chi glielo avesse detto, che dopo varii secoli di ammirazione gli fosse riserbata in virtù della nuova Opera Le Usure questa dimissione di buona grazia! Ma togliamo le facezie, chè non convengono in una seria questione. Ebbene, qual' è il vero senso dell' Angelico? L' Autore dice, che S. Tomm. distingue l'uso dalla proprietà del denaro; dunque siccome se ne può vendere l' uso *ad ostentationem, et loco pignoris*, così anche *propter negotiationem*. Adagio. Questa illazione è dell'Autore, e si legge nella sua Opera, ma non già nella somma dell' Angelico: questi non lo ha mai detto. Per carità non si prenda un contratto per un' altro, perchè diversamente finiremo alla moda chiamando vendita quello che è contratto di compra, società quello che è puro e pretto mutuo, e così non c' intenderemo più, nè ci faremo più intendere nella Società Civile, correndosi rischio o presto o tardi di andar a terminare alla Casa de' pazzi. Per me sto volentieri con l' idee antiche con i miei rancidumi, ed a quella Casa vi mando chi ci vuole andare: ripeto però che S. Tommaso non ha mai detto che, se si dà il denaro a mutuo ad un negoziante che lo pone in commercio, nasca da questa circostanza un titolo legittimo per stipolare un frutto, il che da noi si è dimostrato riportando e dichiarando la dottrina dell' Angelico; ma se si vuole ritorniamo ancor una volta su tale proposito, affinchè il mio lettore sempre più se ne persuada. L'Angelico pianta nel citato Art. 1. la sua

proposizione „ E' illecito per l'uso del denaro mutuato ricevere il prezzo, che chiamasi *usura*. „ Questa è una conclusione generica ed universale stabilita nella Risposta, ove com'è noto colloca la dottrina fondamentale dell' Articolo, che è consentanea e conforme agli altri Articoli della medesima questione. È vero che nella risposta *ad sextum* distingue nel denaro l' uso *principale* dal *secondario*; ma ognuno ben sa, che quando si è piantata come regola una proibizione generica, se alla medesima si fa un' eccezione, questa deve intendersi come suonano le parole, e quindi non è lecito passare da un eccezione ad un' altra. Vediamo dunque come è espressa l'eccezione. I due casi eccettuati sono i seguenti, cioè che il denaro sia dato per far comparsa *ad ostentationem* ovvero per tener luogo di pegno *ad ponendum loco pignoris*. Se in questo caso, allora il denaro si considera come un' argento lavorato e non coniato, e fa le veci di un pendente di un' orologio di un vasellame *per accidens* coniato che si deposita in un luogo, nè questo uso *est distractio pecuniae in commutationes*: se poi è consegnato *ad ostentationem*, anche allora siamo all' istesso caso, non si mette il denaro in commercio, non va in giro; sarebbe questo tale uso del denaro simile all' uso che potrei fare dei mobili, abiti etc. Ora che han che fare col negozio col commercio gli accennati due casi di eccezione, nè quali non si trasferisce il dominio del denaro, come purtroppo si trasferisce, quando si dà ad un negoziante, che lo pone in giro di commercio lo negozia lo traffica, che ne usa e ne abusa come gli accomoda? Come può asserirsi, che S. Tommaso abbia ciò detto? Ripetiamo adunque senza perdere inutilmente il nostro tempo: *Pecunia est in genere eorum, quae usu consumuntur. Illicitum est pro*

usu pecuniae mutuatae accipere praetium, quod dicitur usura. Questa è la dottrina dell' Angelico Dottore chiara soda e difesa dai Cattolici e sostenuta contro tutti i sofismi; questa intendo opporre a tutte le obbiezioni che mi si potranno fare, e con queste armi sono sicuro di vincere.

Tali a parer mio sono le principali ragioni addotte dall' Autore per sostenere la sua nuova dottrina, e da me portate in aspetto di obbiezioni, le quali mi sono limitato confutare in queste mie brevi Osservazioni. Altre in vero ne ho trascurate, come quella p. e. che nel Concilio Apostolico e nelle lettere di S. Paolo non si parla di usura: argomenti negativi, che nulla conchiudono. Ma anche a rispondere direttamente al primo, chi non conosce che in quel Concilio si trattò delle osservanze legali? se valesse un tale argomento, avrebbe anche forza per concludere essere lecito il furto la rapina e tutti gli altri delitti, perchè in quel Concilio non se ne parlò. Al secondo può rispondersi, come sopra, che se S. Paolo non proibisce le usure *explicite* lo fa *implicite*. Siami però permesso di aggiungere una riflessione. Niuno ignora, che i primi Cristiani erano alieni non solo da guadagni illeciti, ma anche dai pericolosi. S. Pietro e S. Giovanni dopo risorto il Divin Maestro ritornarono alla pesca, ma S. Matteo non ritornò al telonio. Su quest' esempio si modellarono i fedeli, anzi aggiunsero la pratica del consiglio di vendere i loro beni e deporne il prezzo ai piedi degli Apostoli, o almeno offerire i loro beni per le collette. Or può mai cadere in mente che i fedeli di Corinto, che erano larghi nelle limosine, stassero sulle usure come vuol supporsi? e che chi dà volentieri il suo voglia appropriarsi le sostanze degli altri? A questi e ad altri simili argomenti dall' Autore addotti, che hanno il solo me-

rito di sorprendere gl' incauti, si risponde con i principii sopra basati e colle ragioni di già esposte, per cui ho creduto di dovere ometterne un più minuto dettaglio. Intanto alle dieci Obiezioni sembrami aver risposto abbastanza, ed averle pienamente confutate, sebbene per gli allegati motivi non abbia potuto diffondermi quanto forse conveniva. Però ad istruzione de miei lettori, ed affinchè non rimangà vuoto alcuno in queste Osservazioni, non posso qui tacere un fatto, che cioè le obbiezioni sopra arrecate sono per la maggior parte estratte dal Broedersen e dal Cav. Maffei, e coincidono anche in parte col manoscritto Anonimo che fu presentato al Gerdil, e che diede occasione al di lui Opuscolo riportato nel Tom. XIX. di cui ho fatto già parola. Si degni però il mio lettore di accordarmi un' altro momento, mentre con un poco di biografia alla mano giova conoscere certi uomini e quale opinione abbiano ottenuto, affinchè gl' incauti non si facciano imporre da certi nomi. Chi era Broedersen? Un Pseudo-Canonico della Scismatica Chiesa di Utrekt. Che effetto produssero le sue nuove dottrine sulla usura? Fra loro stessi quei Scismatici si divisero di parere su questo punto delle usure, e lo stesso Pseudo-Vescovo condannò le opinioni di Broedersen. Chi era il Maffei? Uomo che ha lasciato un nome nella Repubblica letteraria: ma in fatto di Teologìa quanto valeva? Udiamolo dal modestissimo Gerdil Tom. XIX. pag. 248. – ivi – Fu già dimostrato quanto sia debole la citata Opera sull' impiego del denaro del March. Maffei „ il quale nelle materie Teologiche „ a lui straniere non ha riscosso quella stima che „ si è meritamente acquistata in altri Studii „. Può dunque il Libro sulle Usure collocarsi in mezzo alle opere dei due sopracitati autori, ed in

quanto al manoscritto anonimo si legga la dotta e completa confutazione fatta dal Card. Gerdil.

Dopo tali osservazioni di fatto e di diritto sono sicuro, che il mio lettore non si farà abbagliare da queste obbiezioni, ma lo prego ancora a non dimenticarsi, che sempre vi sono stati i difensori da quell' epoca in quà della Sana Dottrina, e lo invito a leggere e pesare le loro ragioni e i loro argomenti, intanto che prosieguo il mio corso.

CAPITOLO IV.

ANALISI DELL' ENCICLICA *VIX PERVENIT* DEL SOMMO PONTEFICE BENEDETTO XIV.

Ricordo, che sul fine della risposta alla ottava Obbiezione promisi, che avrei fatto conoscere nell' analisi, che mi proponeva di fare della Enciclica *Vix pervenit*, quanto erroneamente l'Autore sostenga non esistere Decisioni Pontificie condannatorie delle usure, interpretando tali Decisioni a suo modo, e con inaudita franchezza invocando ancora a suo favore la suddetta Enciclica del Sommo Pontefice Benedetto XIV. Per lo contrario sostengo, che la dottrina sulle usure da me difesa è tratta dalle S. Scritture, dai Concilii, e dal diritto Canonico, e per conseguenza dalle Bolle Pontificie, tra le quali conto l'anzidetta Enciclica *Vix pervenit*, che è un riassunto degli accennati fonti, e smaschera tutti coloro che delle Pontificie Decisioni fanno un deplorabile abuso, sia per ispirito di novità, sia per amore della propria opinione. La questione pertanto fra noi non cade già sull' autorità dell' Enciclica: ambedue la rispettiamo, e conveniamo di dover sottometterci a quanto ha prescritto, e tenere quanto ha insegnato il sullodato gran Pontefice: ma il tutto riducesi ad esaminare chi di noi ne abbia conseguito il significato, chi meglio e più giustamente ne abbia saputo applicare le massime e le decisioni in essa contenute, e chi in fine con maggior verità possa invocarne l'autorità. A questo va a ridursi la discussione, ed è perciò che mi veggo astretto a fare l'analisi di detta Enciclica: analisi che con

pena intraprendo, non perchè diffidi di mia Causa, ma sol perchè ben comprendo e conosco, che le Decisioni Pontificie si debbono eseguire, e non si possono richiamare ad esame: ed oh quanti mali dal preteso diritto di volerle discutere, ed esaminare prima di eseguirle! Onde è che contro mia voglia, e solo per esporne il senso genuino sincero ed abbracciato dai Cattolici, e per svelare l'abuso che taluna volta si fa di quelle per via di mal sensate interpretazioni, incomincio il mio lavoro (1)

La notissima Enciclica *Vix pervenit* è per se stessa chiarissima; parla da se in condanna delle usure: Essa dopo l'introduzione *Vix pervenit* è divisa in cinque parti principali, che sono suddivise in undici §§.

Nella prima parte si legge il parere dei Teologi – *Peccati genus* – I.

Nella seconda si rigetta la distinzione del lucro moderato dall'eccessivo, e fra il povero ed il ricco – *Neque vero* – II.

Nella terza si conviene potersi rendere fruttifero il denaro per altri titoli, sempre però estrinseci al mutuo – *Per. haec autem* – III.

Nella quarta, che si può rendere fruttifero il denaro per titoli estrinseci al mutuo, impiegandolo in altri contratti leciti, purchè però vi concorra la giustizia, la verità, e l'equaglianza – *Quemadmodum* – IV.

Nella quinta ammonisce che *diligenter* si avverta ai titoli, onde non si cada nell'inganno col crederli estrinseci al mutuo, e quindi intervengano usure palliate nei contratti d'altronde leciti – *Sed illud diligenter* – V.

(1) Vedi la lettera Enciclica riportata per esteso nel fine di queste Osservazioni. Romae 1746. Typis Sac. Congregazionis de Propaganda Fide.

Nella detta P. V. §. 4. Decisione del Pontefice. *Cum haec ita sint*, e le ragioni di avere così deciso detta §. 4. *cum Scriptores*.

Finalmente nella stessa P. 5. §. 5. Si legge la dispositiva *Quare has literas*.

Passiamo ora all' analisi di ciascuna delle dette parti, e rispettivi paragrafi. Nell'introduzione il Pontefice espone l' occasione, che lo muove a scrivere l' Enciclica ai Patriarchi Arcivescovi, Vescovi, ed Ordinarii di tutta la Italia. E qual' è questa mai? Perchè si disseminavano nella Italia delle Sentenze sopra le usure, *quae sanae Doctrinae haud consentanee videbantur*; e però reputa suo dovere apporvi opportuno rimedio, affinchè un tanto male non si diffondesse, e non corrompesse le Città d' Italia sino allora immuni da simile peste. Due conseguenze da questa Introduzione, a parer mio certe ed inevitabili si debbono dedurre; *la prima*, che la dottrina che fino allora si era insegnata e che pure s' insegnava nelle Scuole Cattoliche e specialmente in Italia sull' usura era *sana* in quell' epoca, cioè sino al 1745; *la seconda*, che per ragion di contrario le sentenze, che s' incominciavano a disseminare nel Cattolicismo ed anche in Italia, richiedevano un provvedimento Apostolico, affinchè tali nuove sentenze (*ne malum ejusmodi*) non si seguissero nè si difendessero. Ora io soggiungo: la dottrina dal Pontefice chiamata sana è quell' istessa che s' insegnava nelle Scuole dagli Scolastici, e si dava alle stampe dai Moralisti (parlo *quod substantiam*) non facendo conto di qualche particolare caso in cui discordavano. Ma questi sostengono, che le usure sono illecite nel senso da me difeso, come può rilevarsi dalle loro opere: dunque questa e non l' opposta è la dottrina sana. Valga ancora quest' argomento di risposta a quanto è scritto nel §. 145. del libro 1. dell' Opera in discredito degli Scolastici.

Nella prima parte *Peccati genus* della Enciclica il Pontefice riferisce il parere dei Teologi chiamati da esso a consulta, e come di ragione definiscono che il peccato dell' usura, che ha la propria sua sede nel mutuo, consiste in questo che taluno voglia, che dal mutuo (nel quale tanto deve restituirsi, quanto si è ricevuto) gli venga restituito più di quello che ha dato; e conclude *Omne propterea hujusmodi lucrum, quod sortem superet, illicitum et usurarium est.* Come combinare questa definizione, che del tutto è conforme a quella da me data nel Cap. I., e la teoria che si vuole stabilire, e col sistema, che ci si vorrebbe fare addottare? Inoltre nella seconda parte *Neque vero* si esclude assolutamente e si rigetta il pretesto del lucro moderato e non eccedente, e che si esige dal ricco e non dal povero, e finalmente da colui che se ne avvale ad aumentare la sua fortuna col negozio. Di grazia come accordare quest'opinione dei Teologi, approvata come vedremo dal Pontefice, con il commento del *Pauperi*, e coll' assertiva che la Scrittura e i Padri riprovano unicamente l'enormità e grandezza delle usure e nulla più, come si legge nel §. 12. 15. dell' Opera? Proseguiamo.

Nella parte III. si conviene *Per haec autem nequaquam negatur, posse quandoque una cum mutui contractu quosdam alios ut ajunt titulos eosdemque ipsimet universim naturae mutui minime innatos et intrinsecos forte concurrere* per i quali (purchè non sieno innati, nè intrinseci alla natura del mutuo) si può esigere qualche cosa più della sorte; come ancora che si possa impiegare il denaro con altri contratti diversi dal mutuo, cioè negozio, mercatura etc. Ora in che differisce questa dottrina da quella da me esposta e difesa in tutto il corso di queste Osservazioni? E con qua-

le fronte vorrà sostenersi, che l'Enciclica favorisce l'opinione fin quì da me combattuta?

Nella parte IV. *Quemadmodum* si ricorda e s'inculca di dovere equilibrare sulle bilancie della giustizia tutti gli altri contratti, in cui potrebbe ancora insinuarsi l'ingiustizia la quale non consiste nella sola usura; e riporta l'Oracolo Divino: *Justitia elevat gentem miseros autem facit populos peccatum*. Questa sentenza dovrebbe scolpirsi a caratteri indelebili nelle Piazze di commercio per il bene di tutte le nazioni.

Nella parte V. *Sed illud diligenter* il Pontefice ci avverte, che s' inganna a partito colui il quale crede concorrere nel mutuo dei titoli per i quali, sempre che si dà denaro e generi, sia lecito ricevere un' aumento moderato oltre la sorte intiera e salva; e similmente che in altri contratti diversi dal mutuo non si dee con tanta facilità persuadersi concorrervi dei titoli giusti per lucrare un di più sopra la sorte: e soggiunge che chi così la sentisse si opporrebbe non solo ai documenti divini ed al giudizio della Cattolica Chiesa sull'usura, ma ancora al senso comune ed alla ragion naturale. Prego il lettore a pesar bene quest'avvertimento del Sommo Gerarca. Qual conseguenza a mio favore non se ne deduce legittimamente? Che s'illude colui il quale dietro la scorta del §. 149. del I. lib. dell'Opera, sù cui cadono le mie Osservazioni, pretende sostenere esser sempre il denaro fruttifero, potersene sempre ricavare un lucro senza ledere la giustizia, e che ciò non è proibito nè si oppone al diritto di natura. Non così leggesi nella Enciclica: che se con attenzione si ponderasse, oh, quanti avrebbero a confessare di essere stati ingannati! oh quanti conoscerebbero di aver commesso molte ingiustizie!

Poggiati sulle Sante Scritture, sopra la Tradizione, sopra i Canoni, e l'opinione costante delle Cattoliche scuole, *Cardinales*, *ac Theologi*, *et Viri Canonum peritissimi* stabilirono le loro teorie, e manifestarono le vere massime in punto di *usura*, come assicuraci il Pontefice nella sua Enciclica §. 4. Di più, e quasi non fosse tranquillo ci assicura ulteriormente di avere egli stesso, non solo presieduto alle Congregazioni, ma studiato privatamente ancora la materia *privatum studium nostrum conferre in eamdem causam non praetermisimus*. E quale ne fu il risultato? *Cum haec ita sint* (§. 4. ivi.) *adprobamus et confirmamus quaecumque in sententiis superius expositis continentur.* Il Pontefice dunque approva e conferma tutto quello, che si contiene nelle sentenze sopra esposte, dalle quali rilevasi e viene dichiarato e stabilito, quale sia la *Dottrina Sana* che deve seguirsi e difendersi, e per legittimo raziocinio ognuno deve dedurne, che tutte le nuove teorie, per quanto si vogliano seducenti, le quali a quelle si oppongono, sono riprovabili da combattersi e perniciose alla salvezza delle Anime. Questo è quello che un giusto criterio ci prescrive.

Nè pago il gran Pontefice di avere confermato le antiche e sempre costanti teorie e le massime della Chiesa in questa materia, giunge a farsi piccolo con i piccoli, e rende ragione perchè le approva e le conferma §. 4. ivi *Cum Scriptores*, perchè ebbe a conoscere che le massime e le sentenze che approvava, erano conformi non solo a quanto avevano opinato i Professori di Teologia fino a quell' epoca, ma quello che importa, erano conformi alle molte testimonianze della Sagra Scrittura, ai Sagri Canoni, ai Decreti dei Pontefici suoi Predecessori, e consentanee alle definizioni dei Concilii ed alla tradizione

dei PP. della Chiesa. „ *Cum Scriptores plane omnes Theologiae, et Canonum Professores, plura Sacrarum literarum testimonia, Pontificum decessorum nostrorum decreta, Conciliorum, et Patrum auctoritas, ad easdem Sententias comprobadas paene conspirare videantur.* „ Or dopo una decisione così precisa fondata sopra tante autorità, come, di grazia domando, si può mettere ancora in dubbio, che le Divine Scritture e la Chiesa condannino le usure? Ma nell' Opera che forma il soggetto delle mie Osservazioni chiaramente si asserisce in varii paragrafi, e specialmente nel 142. del lib. 1., che non vi è precetto evangelico, non Tradizione, non Concilii, non Decreti Pontificii, che proibiscano *indistintamente* ogni usura: che in buon senso si vorrebbe dire esser la questione dell' usura un punto discettabile, in cui si può sostenere il pro ed il contra, ed essere una questione di puro nome.

Vedeva l' Autore, che queste insinuazioni erano diametralmente opposte alla precisa dottrina della Enciclica; ma questo nostro clima non era adattato per fare guerra aperta ad una Enciclica del Romano Pontefice; quindi per mostrare di non contradire a quella, anzi di esservi d' accordo in tutta la sua Opera ha sparso quà e là non essere indistintamente e senza eccezione proibita l' usura: condotta di fina accortezza per non abbandonare la sua distinzione fra le usure moderate e immoderate, fra ricco e povero. Ma l' Enciclica rigetta l'una e l' altra distinzione: ha fissato senza ambiguità in che consista l' usura, cioè che sempre un più stipolato oltre il capitale mutuato *vi mutui* è usura, è una ingiustizia a termini delle Sante Scritture de'Canoni Padri e Concilii; ed è per queste e non per altre ragioni che l' ottimo Pontefice nella medesima sua Lettera comanda ai Vescovi di

dovere insegnare, che le Divine Scritture riprovano l'usura *absolute* e senza eccezioni „ *Primum gravissimis verbis populis vestris ostendite usurae labem ac vitium a divinis Litteris vehementer improbari* §. 7.

Ora in che consista il peccato dell' *usura* è definito dai Teologi: definizione approvata ed abbracciata dal Sommo Pontefice nella part. I. della citata Enciclica. La conseguenza è chiara, cioè che altre definizioni non si possono ammettere, che nella sostanza si allontanino da quella segnata nella Enciclica medesima. Dopo ciò mi veggo alle strette con l'Autore per decidere chi dei due ha meglio inteso l' Enciclica *Vix pervenit*? chi con maggior fiducia possa invocarne l' autorità? *quisnam mentem Pontificis verius assecutus est*? chi di noi siegue la sana e vera dottrina? chi non avrà un giorno motivo di pentirsi delle sue applicazioni, di suoi studii e dei sentimenti esternati in un punto di morale così geloso? *Utinam omnes recte saperent, et intelligerent*! Mi è forza di così esclamare, e dirigo umili voti al fonte della vera Sapienza; ed intanto per parte mia protesto che *Deo adjuvante* eseguirò ed insegnerò sempre la dottrina approvata nell' Enciclica in conformità del precetto dal Sommo Gerarca fatto a tutti i reggitori delle anime, nè mi farò abbagliare dalle nuove teorìe commerciali a danno del Vangelo, memore del detto apostolico *devita profanas novitates*. Quindi continuo, dopo questa necessaria digressione, la mia analisi.

Nel §. 5, ivi - *Quaere has literas* - si dirige il Pontefice ai Patriarchi, Arcivescovi, e Vescovi, e vuole che nei Sinodi Sermoni ed Istruzioni niente s' insegni in opposizione, *nihil omnino alienum* dalle sentenze sopra esposte; nè permettano (si

noti) che nelle loro Diocesi alcuno ardisca insegnare il contrario sotto pene canoniche da incorrersi etc. In seguito al §. 6: *De contractu autem* avverte; che si astiene dal proferir decisione sul contratto, che ha dato causa alle nuove controversie (1) come anche sugli contratti, per i quali sono divise le sentenze dei Teologi. Finalmente ai §§. 7. 8. e 9. accenna le norme come si debbano regolare i fedeli, acciò non precipitino nel profondo baratro dopo essere stati riscattati nella libertà e nella grazia per mezzo del Sangue di Gesù Cristo Signor Nostro: cioè che si consiglino con Persone, che valgano per virtù e per dottrina e che abbiano avanti gli occhi le teorie sopra esposte; e dichiarino il contratto che intendono fare, spieghino le condizioni da inserirsi, e qual frutto intendano essi di percepire, affinchè il denaro, che sembra dato rettamente, non contenga di fatto usura palliata. Sin quì la partizione dell' Enciclica, e il suo sviluppo. Mi lusingo di averla sufficientemente analizata, e di aver colpito il vero senso della medesima; ma ad accrescer chiarezza e precisione gradisca il mio lettore, che sotto altra veduta ripeta lo stesso.

A me sembra, che l'Enciclica ad undici capi possa ridursi cioè, 1. Il peccato dell' usura ha la propria sede nel contratto del mutuo – I. *Peccati genus* –. 2. Nel Mutuo tanto deve restituirsi, quanto si è ricevuto *ibidem*. 3. Ogni lucro oltre la sorte, che si pretende *ipsius ratione mutui*, è illecito ed usurario *ibid.* 4. E sempre usura dannata e vietata, o sia questa moderata o immode-

(1) In progresso scioglierò l'obbiezione, che pretende cavare l'Autore dal non avere il Sommo Pontefice emanato la decisione sul contratto, che dette luogo a fissare le massime e le teorie riguardanti l'usura.

rata, o sia dal ricco o dal povero, o che il mutuatario se ne valga per i proprii bisogni, ovvero per lucrarvi, e il di più esatto sopra la sorte deve restituirsi in virtù della giustizia commutativa - II. *Neque vero* -. 5. Si rigettano i titoli intrinseci nel mutuo; si ammette però, che ve ne possano essere degli estrinseci, come anche altri contratti dal Mutuo diversi, per i quali si può esigere *quiddam amplius supra sortem* - III. *Per haec autem* -. 6. Il dire, che nel dar denaro frumento etc. sempre concorrano o altri legittimi titoli col mutuo, o fuor di questo altri giusti contratti, per cui resti ognora giustificato il moderato lucro oltre la sorte, è falso e si oppone all' Autorità divina, al giudizio della Cattolica Chiesa sull' usura, al senso comune, ed alla ragion naturale - V. *Sed illud diligenter* - 7. In molti casi l'uomo è obligato a soccorrere il suo prossimo col semplice e puro mutuo, come è scritto (Matt. 5. 42.) „*Volenti mutuari a te, ne' avertaris* „ ibid. - *Nemine* -. 8. Il vizio dell'usura è riprovato dalle Divine Scritture - §. 7. *Primum* -. 9. Chiunque voglia essere immune dall' usura, ed impiegare lecitamente il suo denaro, deve dichiarare il contratto, e le condizioni, ed il quantitativo del frutto - §. 9. *Tertio loco* -. 10. È falso ed alieno dalla verità il dire, che al dì d' oggi la questione dell'usura è pura questione di termini - §. 10. *Quarto loco* -. 11. Vi è una vera e reale differenza fra il frutto, che lecitamente si ritrae dal denaro e si può ritenere, e quello, che si ricava illecitamente e deve restituirsi - §. 10. circ. fin. - Questi cinque art. cogli 11. §§. formano il complesso ed il corpo della dottrina contenuta nell' Enciclica. Questa dottrina è chiara per se stessa e precisa, e senza ambiguità condanna le usure. Di più non rin-

vengo in che discordi da quella, che ho esposta nel Cap. 1. tratta dai Moralisti Cattolici, che tutti abbiamo per le mani. Se ne faccia il confronto, e si ritroveranno perfettamente concordi. Conchiudiamo adunque, che l'Enciclica di Benedetto XIV. forma una prova a mio favore, nè mi sono ingannato nel farne l'analisi. E pur chi il crederebbe? Si scorra l'Opera *Le Usure*; e si vedrà che l'Autore non solo pretende; ma crede che la stessa Enciclica favorisca il suo nuovo sistema, e si appoggia a due passi della medesima. Ebbene son pronto a sciogliere queste due obbiezioni.

Ob. 1. – Il Pontefice non condanna gli autori delle nuove sentenze (ibi §. 4. *Insuper apertissime*).

Ob. 2. – Non proferisce sentenza sul contratto in questione (ibi §. 6. *De contractu autem*).

Risp. – In quanto alla prima non può ignorare l'Autore, che la Chiesa non precipita i suoi giudizii, e che per condannare un autore non gli basta che nei suoi scritti vi siano sentenze condannabili. Ella ha sempre avuto in costume di esaminare ponderatamente le nuove Opere; e quando lo meritino dopo maturo esame e spesso dopo un lasso di tempo e anche di anni alla fine le condanna. Se a questo giudizio l'autore si sottomette, eccolo guadagnato, se poi è pertinace, allora non di rado sebbene non sempre procede alla condanna dell'autore, che è l'estremo passo. Ciò premesso che è a tutti noto, riprendiamo per mani l'Enciclica. Il Pontefice asserisce essergli noti gli autori delle nuove sentenze e coloro che le sostengono; e qui termina senza nè condannarli nè approvarli. Ora quale argomento favorevole si può trarre da questo silenzio? Niuno certamente. Nè si replichi che avrebbe dovuto condannarli. Eccoci al caso che si vuole fare da maestro al Capo

della Chiesa, potrei nondimeno soggiungere, che se non li ha condannati espressamente, nel comando però dato che in questa materia si abbia a seguire l' opinione dei Teologi e Canonisti da lui consultati, le di cui opinioni, massime, e teorie nella sua Enciclica riportate, e che chiaramente ed esplicitamente approva e conferma - *adprobamus confirmamus* - §. 4, pare certo, che a parlare logicamente si possa dire avere riprovato tali nuove setenze. Sembra quindi al mio scarso intendimento che siavi nell' Enciclica quanto basta per coloro che *habent aures audiendi*, e che in quella occasione volesse piuttosto il Pontefice dare alli novatori delle massime sull' usurá una nuova testimonianza della longanime Carità Vaticana. Nè lascia il Pontefice di lodare ed encomiare i difensori della sana ed antica dottrina per aver preso con molta gravità e sapienza la difesa della verità. Or questo encomio fatto dal Pontefice in una Enciclica, diretta a tutti i Patriarchi, Arcivescovi, Vescovi, ed Ordinarii della Italia, mi pare che sia qualche cosa di più di un semplice complimento di urbanità, che si usa in un'Accademia. Perchè dunque non si deve calcolare la forza di quelle parole: *sapientia, et gravitate: defensionem veritatis?* E non è questo un'invito agli Scrittori futuri di seguire l'esempio di quei Teologi, che non si fecero abbagliare dalla novità dei vocaboli e delle teorie, ma sostennero l'antica verità? Questa deduzione almeno niuno può negarmela; quando non mi si voglia anche far buono, che il Pontefice nel comandare *universis Italiae Archiepiscopis, Episcopis, et Ordinariis, ut . . . . . nihil omnino alienum proferatur ab iis sententiis, quas superius recensuimus* (§. 5.) abbia implicitamente condannato gli autori della moderna ed approvato po-

sitivamente quelli dell' antica sentenzà. E di ciò son contento, e mi riconforto a proseguire la mia carriera, tanto più che il lodato Pontefice alza la voce, ed alto intuona - *Admonemus etiam vehementer omnem solicitudinem impendere ne quis in vestris Dioecesibus audeat litteris aut sermonibus contrarium docere* (detto §. 5.). Se questa stagione fosse quella del ragionare, si concluderebbe che sono approvate le antiche opinioni, e che sono assolutamente riprovate le nuove. *Ne quis audeat:* per me queste due parole mi colpiscono come un fulmine. Lascio ai fautori delle nuove teorie sull' usura d'indagare da quale parte dell' Orizonte sia venuto, chi abbia scagliato quel *Ne quis audeat.*

In quanto alla seconda obbiezione tratta dal non avere il Pontefice condannato il contratto in questione *nihil statuimus*, per ogni risposta si potrebbe replicare coll' *admonemus etiam vehementer .... nequis audeat contrarium docere*. Ma per aprire gli occhi e le orecchie a tutti coloro che nè vogliono vedere nè sentire, distinguo il nuovo contratto, che avea dato luogo all' esame dalle massime e regole stabilite in materia di usura da quei sommi Teologi e Canonisti, che meritarono quell' *adprobamus et confirmamus quaecumque in sententiis superius expositis continentur* (§. 4.). Converrebbe negare la luce del giorno, quando si pretendesse riferire a quelle massime e regole approvate il *nihil statuimus*, il quale attacca il nuovo contratto. Per occasione di questo se si era indotto il Pontefice a chiamare a consulta gli uomini sommi, che in quella stagione in Roma vivevano, non già riuniti li aveva perchè giudicassero sulla lecitudine del contratto in questione *non tamen expetivimus ab ipsis etc.* (§. 2.) mentre non erano ancora pron-

ti molti documenti necessarii all'oggetto, ma solo li riunì perchè esponessero la vera dottrina le giuste massime sulle usure, onde principii certi e massime irrecusabili si stabilissero, quali fossero di norma e regola per decidere in appresso della liceitudine o illecitudine di somiglianti contratti senza la fluttuazione accagionata dalle diverse dottrine che tentavasi d'introdurre. Separiamo dunque cosa da cosa, cioè il contratto dalle Sentenze. Il Pontefice sospende il giudizio sul contratto, perchè non si erano ancora presentati i documenti in rapporto alle circostanze, al fine, ed ai titoli su cui si appoggiava, questi mancavano, o se vogliamo dirlo non sembravano abbastanza certi; quindi prudentemente si astenne dal proferire il suo giudizio. Ma intanto perchè nella sua saggezza ben vedeva, che le nuove sentenze *quae nuper in vulgus spargi caeperunt* apportavano un gran detrimento alla sana dottrina, richiese dai Teologi che esponessero una dottrina certa sull' *usura*. Quelli obbedirono, ed il Pontefice l' approvò e la confermò *adprobamus et confirmamus*, ordinando con una Enciclica al Corpo Episcopale d' Italia *nequis audeat contrarium docere*. Ora che altro significa tuttociò in buon linguaggio, se non che una diretta, o vogliamo dire almeno implicita e vera condanna di tutte le nuove opinioni che si spargevano e si volevano introdurre in materia di usure; le quali inventate e raccolte da coloro, i quali *extra sinum Ecclesiae degebant*, incautamente venivano da taluni Italiani abbracciate, e nel patrio idioma tradotte si disseminavano nel nostro bel suolo, come non oscuramente se ne duole il Pontefice nella sua Introduzione? E se non è così, o conviene rinunziare al senso comune ed alla logica, ovvero provare all' ultima evidenza che le

regole e le massime fissate dai Teologi e Canonisti consultati da Benedetto XIV., e dal medesimo approvate fossero uniformi e consentanee a quelle che si spargevano da coloro che *extra sinum Ecclesiae degebant.* Si ritenga pertanto, che non altro nel momento voleva il Sommo Gerarca se non che la vera soda e fondata dottrina in materia di usura: questa fu manifestata, i principii fondamentali furono dichiarati, fu fissata la norma, le regole come condursi furono stabilite, affinchè i retti di cuore da quel momento della publicazione della Enciclica potessero ben regolare i loro traffichi. La giustizia fu protetta, alle coscienze di ciascuno fu provveduto, l'usura restò fulminata, le frodi furono scoperte e condannate: tuttociò è incontrastabile, perchè risulta dalla Enciclica. Che se taluni ne abusano, e l'interpreno a loro favore, *quid mirum?* Quando si ha la prevenzione, si travede; anzi soggiungo, quand'anche il Pontefice avesse pronunziato una serie di decisioni aperte esplicite e come si vogliano dettagliate, pure si sarebbe cavillato. In quest'arte la nostra età ha fatto molti progressi. Chi non conosce, per dare un esempio sebbene in altra materia, quanto si è cavillato contro le Bolle *Unigenitus, Auctorem fidei*, che sono dogmatiche e decisive: si sa bene quanto si è scritto per eluderle? Che se ciò addolora i buoni, ad alleggerirne il dispiacere debbono riflettere, che non sono mai mancati i difensori della sana dottrina che hanno scoperto l'inganno e sciolto i sofismi, come fra gli altri il sopralodato Card. Gerdil. Dunque ritornando a noi l'Enciclica *Vix pervenit* non solo non favorisce le nuove sentenze, ma convalida ed assoda l'antica dottrina sulle usure. Vogliamo sempre più accertaserne? Riscontriamo

come l' hanno interpretata gli uomini sommi e savii Canonisti o Moralisti.

Ogni ragion vuole, che s'incominci dallo stesso Benedetto XIV. Egli nella sua aurea Opera *de Syn, Dioec.* sviluppa ciò che scrisse nella Enciclica. È vero, potrebbe dirsi, che in quest'Opera deve considerarsi come un'autore privato e non come Pontefice; nol nego, anzi per tal motivo lo chiamerò quì *Lambertini*. Ora domando, chi poteva essere al caso d' intendere più giustamente l' Enciclica, di spiegarla se pur ne avesse avuto bisogno, di farcene conoscere lo scopo, che Lambertini uomo insigne per la sua erudizione, perizia nelle materie canoniche e civili, e lunga esperienza nel maneggio degli affari? Lambertini adunque, ripeto, interpreta la Bolla Benedettina, nè si può ricusare un interprete, che riunisce tante doti, e di una somma scienza.

Si legga il Cap, 4. e 5, del lib. X., e si rinverrà quanto asserisco. Qualche tratto fu già citato nel decorso di queste Osservazioni: amerei però moltissimo darne quì un' esatta traduzione, ma per non andare alla lunga accennerò soltanto il contenuto or dell'uno or dell' altro paragrafo dei due Capi citati. Nel Cap. 4. dice: Fu ed è perpetua dottrina della Cattolica Chiesa, confermata dall' unanime consenso di tutti i Concilii, Padri e Teologi, esser usurario ed illecito per naturale divino ed ecclesiastico diritto ogni lucro, che si ritrae dal mutuo *praecise ratione mutui*, quando non vi è il lucro cessante il danno emergente o altro titolo estrinseco. Quindi riferisce l'errore dei Greci Scismatici e degli Eretici; combatte la distinzione di *moderata* ed *immoderata*, *ad consuptionem* ai poveri, e *ad negotiationem* ai facoltosi, adduce l' autorità dei Padri e dei Concilii nel

modo da noi sopra espresso; loda gli autori, fra quali Navarro, Card. de Lugo, Gaytte, Pouget, Nat. Aless. Pontàs (si noti: questi sono Scolastici) i quali confutarono i difensori della distinzione *ad consumptionem, et ad negotiationem, veluti adversantes communi et perpetuae Ecclesiae Catholicae dottrinae*; invoca l'autorità della sua Enciclica *Vix pervenit* e della sua costit. N. 143. illustrata dal P. Concina; fa menzione degli Editti e delle Pastorali dei Card. de Camus, e de Bissy, e de' MM. Bossuet, e Bragadin, i quali già avevano proscritto dalle loro Diocesi queste nuove sentenze; e scuopre la falsa dottrina, di cui sono imbevuti i Giudei, che credono dal Deuteronomio cap. 23. esser autorizzati a prender l'usura dai Cristiani, citando l'autorità di Alessandro d'Hales, e di S. Tommaso, i quali insegnano, che questo era solo tollerato da Dio *ne facerent pejus: tamquam minus malum*. Nell'altro Capitolo parla dei Monti di Pietà nel senso da noi dato di sopra; del Censo personale *quam jam proscripsit S. Pius V. in Cont. Cum onus*; e finalmente *quid sentiendum* dei Cambii, e qual sinistro giudizio debba farsi del Cambio *obliquo*. Si confronti quest' epilogo coll' originale.

Merita anche qui un luogo il B. Alfonso de' Liguori, decoro dell'Episcopato, uomo insigne per santità e sapere; Egli ha scritto, ha stampato dopo l'Enciclica. I suoi principii le sue teorie le sue definizioni dei contratti sono le stesse degli altri Moralisti; nulla vi si rinviene a favore del nuovo sistema. Dichiara egli usurario qualunque lucro, che non si esiga per un giusto titolo, e che sia estrinseco al mutuo. E se in qualche particolare caso a taluni sembrò più moderato, o vogliam dire non uniforme ad alcuni altri Moralisti, sem-

pre però ragiona coi medesimi principii, ed esige sempre il lucro cessante, ed il danno emergente nel dare il denaro ad annue entrate *et ad longum tempus.*

Finalmente per tacer di tanti altri valenti Autori, che hanno scritto dopo quell' epoca chiuderò questo Capitolo col riferire uno squarcio del Gerdil Tom. 19. per 250. ,, Osservazione. Per non
,, dilungarmi troppo stimo dover qui tralasciare
,, ogni riflesso sul modo, con cui si fa lecito l'Au-
,, tore (parla dell' Autore del Manoscritto) di ca-
,, ratterizzare l' Enciclica di Bened. XIV. Potea
,, però avvertire, che la dottrina dell' Enciclica
,, è quella stessa, che trovasi promulgata in tan-
,, ti, e tanti Decreti Sinodali, ed Istruzioni Pa-
,, storali di Vescovi di tutte le parti della Cri-
,, stianità, nel qual consenso tanto costante, ed
,, universale avrebbe facilmente ravvisato lo spi-
,, rito, e l'insegnamento della Chiesa sotto la di-
,, rezione del suo Capo. L' insegnamento presen-
,, te della Chiesa forma per ogni Cattolico un'
,, argomento indubitato della invariabile perpetui-
,, tà della stessa dottrina in ogni tempo. Non mi
,, fa specie che questo riflesso sia stato poco ap-
,, prezzato dal Genovesi, onde abbia tentato di
,, mettere in opposizione l' insegnamento antico,
,, e presente dei Pastori, e Dottori della Chie-
,, sa . . . . Non può soggiunge lo stesso
,, Eminentissimo Gerdil) a meno l' Autore di
,, confessare, che fù sempre costante Dottrina
,, della Chiesa, che *omne lucrum ex mutuo, pre-*
,, *cise vi mutui* è usurario, ma troppo inerendo
,, al metodo del Genovesi vuole, che le parole
,, *vi mutui* non avessero presso gli antichi lo
,, stesso significato, che presso i moderni . . .
,, Un asserzione si gratuita cade da se. . . . Vi

„ ha già chi ha rilevato le perniciose massime
„ sparse dal Genovesi non solo per la falsa li-
„ bertà di pensare intorno alla Religione, ed ai
„ Governi, ma anche per rapporto alla licenza
„ del costume „. Fin qui l'Emo Gerdil.

CAPITOLO V.

SI DIMOSTRANO LE VERITA' PRECEDENTI CON RAGIONI TRATTE DALLA POLITICA

Non mi si ascriva a temerità, se essendo un Ecclesiastico mi accinga ad entrare in un nuovo campo cioè in quello della Politica: nè mi si dica non convenire porre la falce nella messe altrui: dapoichè la Religione, e la vera Politica non furono mai inimiche, anzi sono alleate; e bene il dimostrò il gran Bossuet (non escludo altri valentissimi scrittori) il quale dalle Divine Scritture trasse la norma della sana Politica, e ne formò un complesso di precetti, che formeranno sempre la gloria del suo nome: Egli è dunque conveniente, che dopo avere con autorità teologiche, e con ragioni solide difesa la Dottrina vera, e sana proibitiva delle usure si consacri un Capitolo a trattar di nuovo lo stesso argomento giusta le vedute, ed i precetti di una sana Politica. Dirò pur francamente i fonti d'onde ho tratto le mie riflessioni. Un Amico rispettabile per la sua morale, e per le sue cognizioni mi esibì una versione da esso fatta delle Miscellanee del Visconte de Bonnald, versione che spero fra non molto per comune utilità verrà data alla luce. L'Art. 12. delle Miscellanee porta il seguente titolo „ Con-

„ siderazioni politiche sul denaro, e sul prestito
„ ad interesse Sett. 1806. Tessere l'elogio di un tale Autore è ben superfluo; le di lui profonde, ed erudite opere parlano da se stesse; quindi altro non farò, che un riassunto della Disertazione sopralodata; e quando occorra ne riporterò qualche squarcio.

Nell'introduzione espone come il genio di novità ha tentato ancora sconvolgere le vere idee sulla questione „ La questione del prestito ad interes-
„ se, come tante altre questioni trovasi da lun-
„ go tempo decisa in Francia dalla Religione e
„ dalla Politica „ L'Autore parla della sua Patria, e noi possiamo dire lo stesso dell'Orbe Cattolico. „ Il torrente delle novelle Opinioni trascinò
„ tutto con se. Taluni Uomini di Stato, taluni
„ Scrittori Politici avevano sconosciuta la ragion
„ politica delle massime religiose, e taluni debo-
„ li Teologi non conobbero anch'essi i motivi
„ religiosi delle leggi civili, ed ondeggiarono frà
„ gli antichi principi, e la nuova dottrina. . . .
„ La Tolleranza Filosofica dell' usura trasse seco
„ infiniti disordoni. . . . , La Religione, che cono-
„ sce i suoi figli aveva affidata la felicità dell'uo-
„ mo alla forza repressiva della Società; e pose
„ innanzi alle sue passioni come una barriera in-
„ sormontabile la proibizion del divorzio e la proi-
„ bizione del prestito ad interesse senza legittimi
„ motivi. Una Filosofia superficiale, che riguarda
„ la Società come un frivolo Teatro, in cui gli
„ uomini si riuniscono per lor piacere; o come una
„ Casa di Commercio, ov'essi si associano per fa-
„ re speculazioni di fortuna permise il divorzio alla
„ voluttà, e l'usura alla passione delle ricchezze. „
Che può dirsi di più vero, e di più sensato? Questo Quadro Istorico - Politico - Religioso è un ca-

po d' opera: in esso a colpo d' occhio vi si ravvisa quel costante accordo di principj, e di applicazioni, che formano l' elogio di uno Scrittore, e delle sue produzioni, quindi considerando in quest' aspetto la questione si potrà rettamente risolverla senza tema di cadere in errore. Dopo l' introduzione propone cinque questioni, e le risolve.

1. *Ques.* Che cosa è il denaro?

Rispos. Il denaro non è nè valore, nè mercan„ zia, ma è il segno publico di tutti i valori, „ il mezzo legale di permuta frà tutte le mercan„ zie „ Questo principio dal Visconte sviluppato, e fino all' ultima evidenza dimostrato è la chiave dei seguenti raziocinj: e quì è da notarsi, che lo Scrittore fissa per massima, che i Metalli monetati non sono considerati nella Società, nè come aventi un valore proprio, nè per rapporto al loro intrinseco valore (1), ma vi fanno unicamente l' uffizio di segni legali, e publici di tutti i valori, e di mezzo comune di tutte le derrate, e di tutte le commutazioni, ed una tale opinione viene a coincidere colle vedute dell' Angelico, come può vedersi nella risposta da me arecata nel Capitolo 3.

2. *Ques.* Il denaro di sua natura porta un' interesse?

Rispos. „ Si, e nò, secondo che è impiegato, „ perchè la moneta può impiegarsi come segno „ del valore di un capitale naturalmente produt„ tivo di frutto, o come segno di un valore mor„ to, e che naturalmente non produce alcuna ren-

(1) Nota. In alcune Nazioni le Monete sono di cuojo o altra sostanza priva di valore intrinseco, presso molte altre egualmente si commercia coll' Oro, coll' Argento, col Rame, colle Cedole, Polize, argomenti di fatto, che provano l' assertiva.

„ dita. „ Ad intendere la forza di questa distinzione, la quale deriva dal principio sopra dimostrato, che il denaro è un segno legale egli fa conoscere „ che la terra propriamente è produttiva, che i frutti di essa non sono egualmente „ produttivi, ma prodotti, vale a dire sono va- „ lori morti, perchè si consumano: che il la- „ voro degli uomini merita un salario (sotto „ questa generale categoria s'intendono i lavori di Agricoltura, di Arti, e di Commercio) : che „ il Commercio apporta un benificio „ quindi da queste distinzioni o vogliamo dire giuste osservazioni ne deduce le conseguenze, che seguono. „ Il denaro impiegato ad acquistar lavori natu- „ ralmente improduttivi non deve produrre in- „ teresse: Il denaro impiegato in Fondi Rusti- „ ci produce legittimamente un beneficio, che „ esige una compensazione. L'interesse però an- „ nuale del denaro impiegato alla terra può es- „ ser fisso quello del Commercio? Nò: La di- „ stinzione frà interessi, che sono fissi, ed i „ beneficj, che sono variabili, è reale, ed im- „ portante: questi due Vocaboli esprimono idee „ diverse, e dalla loro confusione nascono i falsi „ ragionamenti in morale, e le false operazioni „ in politica. Ecco il mistero di quei due As- „ siomi celebri nelle scuole, *lucrum cessans*, *et* „ *damnum emergens*, che racchiudono tutta la „ dottrina della Religione „. Nell'epilogo della dissertazione lo Scrittore torna sulla questione, e conclude „ Il denaro produce legittimamente un' „ interesse, quando è impiegato ad aquistare va- „ lori, che portano naturalmente, e legittima- „ mente una rendita. Produce legittimamente un „ beneficio, quando è impiegato in Società di „ guadagno, o di perdita nel Commercio „. Ora

riflettiamo sù questa seconda risposta : lo Scrittore tratta la questione colle vedute politiche, ed è forza osservare, che conviene nei principj, e nelle massime da me fissate, e nelle applicazioni da me fatte. Ed in vero il Canone antico, e tuttora vigente, e da noi difeso, che il denaro è sterile di sua natura, ed infruttifero, e che soltanto può rendere un frutto applicato all' acquisto di oggetti fruttiferi, o al Commercio non è già come dicesi da taluni un rancidume delle Scuole, o un assertiva di coloro, che gran fatto non s' intendono di Commercio ; ma è un Canone rispettato, e venerato ancora dai profondi pensatori, e politici ; quindi da questo principio partendo si è sempre dedotto con legittima conseguenza l' intrinseca ingiustizia dell' usura, e che li soli titoli estrinseci come di lucro cessante e danno emergente, ed altri che a questi si riducono, e si suppongono, sono quelli, che giustificano l' interesse del denaro mutuato. Dunque la teoria delle Scuole, che l' usura tratta dal mutuo puro, e semplice cioè *vi mutui* sia ingiusta per se stessa, intrinsecamente mala, lesiva della giustizia commutativa è una regola incontrastabile, ed ammessa ancora dai Politici. La verità è una, e per qualunque aspetto si riguardi non può variare.

3. *Ques.* „ Evvi una ragion naturale della tassa „ dell' interesse ? Oppure questa tassa rimane al- „ l' arbitrio degli uomini, e al caso delle circo- „ stanze ? „

Risp. „ Presso a poco, e per quanto è possi- „ bile è la stessa, che la quota della rendita „ annuale della terra. Ciò rilevasi dalle premesse : „ in fatti se il denaro è segno dei valori produt- „ tivi, dunque l' interesse, ossia l' accrescimento „ del denaro deve esser segno della produzione,

„ ossia dell' accrescimento di tali lavori. „ Le saggie applicazioni dello Scrittore mostrano la solidità dei suoi principj, tutto è connesso, tutto è corelativo; se così si ragionasse, e si operasse con le massime accettate universalmente da tutti, e non ci facessimo dominare dalla smania delle novità, e dell' interesse si avrebbe il vero equilibrio nel commercio: quanti titoli efimeri ed apparenti caderebbero, quante esorbitanze verrebbero smascherate, quante usure svelate! La vera norma primaria per stabilire il frutto del denaro impiegato come sopra è il fruttato della terra, e del bestiame. Questi sono i fonti primari, queste le mercanzie di prima necessità, che ci somministrano vitto, e vestito. Il beneficio del commercio è vero, che può sovente volte superare il frutto della terra, ma non deve gran fatto essere portato al di sopra di quello, come saggiamente osserva de Bonald per le triste conseguenze, che arrecherebbe. Ora con questa norma come giustificare quegl'interessi così alti che pur si esiggono, e si vogliono chiamar leciti? Frà il quattro, ed il cinque per cento lo Scrittore parlando della sua patria fa ammontare un' anno per l' altro ragguagliatamente il frutto delle Terre di Francia: e noi parlando d'Italia che diremo? Negli Stati Romani, e nel Regno di Napoli quantunque per fertilità invidiabili non sò, se tutti un per l' altro traggono dai terreni un cinque per cento. I Finanzieri, ed Agricoli potranno deciderlo.

4. *Ques.* „ Devesi, o nò autorizzare un' interesse convenzionale più forte che l' interesse legale?

Quantunque nella risposta vi siano dei belli tratti, che sviluppano la questione, la passo sotto silenzio, poichè non intendo dar legge ai Principi, e Governanti, ma solo additare le vere strade della giustizia per lo regolamento delle coscienze,

5. *Ques.* „ In quali circostanze , e con quali con-
„ dizioni si può dare a prestito secondo la tassa
„ dell' interesse anche legale? Ovvero in altri termi-
„ ni : In quali circostanze un profitto anche *Legale*
„ diviene legittimo ? Giacchè suppongo il Lettore
„ istruito della differenza, che vi è tra lo stato *le-*
„ *gale* , e lo stato *leggittimo* : queste due idee seria-
„ mente approfondate danno la ragione di tutte le
„ leggi , ed abbracciano tutti i doveri. „ La questio-
ne è importantissima , e ritenuta la distinzione del
Legittimo , e del Legale (da me nel cap. 3. indicata)
il tenore della risposta del Visconte accresce lume,
e forza , a quanto da me si sviluppò in quel capito-
lo : ecco come ei risponde a sè stesso , ed a tutti.

Risp. „ In questi ultimi tempi la Religione , e
„ la Politica si sono divise sulla questione del pre-
„ stito ed interesse, atteso che la Religione ha preso
„ per base delle sue decisioni alcune considerazioni
„ di utilità publica , e la Politica non altro ha
„ consultato , che motivi d' interesse personale „
Sospendo per un momento di riportare il rapi-
do progresso delle idee del Visconte per dare
luogo a qualche riflessione indispensabile ; ragiona-
mo su questa risposta : L' Autore parla di una divi-
sione avvenuta fra la Politica , e la Religione , ed
introdotta negli ultimi tempi (1). Dunque per lo in-
nanzi si andava d' accordo : dunque la sana Politica
non si discostava dalla Religione, ma ora per qual
principio alcuni Politici l' hanno rotta colla Religio-
ne , nè più la conoscono per alleata , o diciamo
meglio per l' unico sostegno della Politica stessa , e

(1) Divisione che non devesi generalizzare , ma che
il savio Lettore ben comprende essere particolare , poichè
lo Scrittore non parla di tutti i Governi , nè di tutte le
Politiche.

della società ? La ragione è evidente, e nasce dall'avere abbandonate le considerazioni di utilità pubblica, e dall' essersi fatti trascinare da motivi d'interesse personale; e ciò basta per conoscere chi delle due abbia il torto: Proseguiamo: L'Autore, cioè il Visconte fà il paralello dei due opposti motivi e li dipinge così al vivo, che non posso dispensarmi dal riportare le sue parole „ La Religione Cristiana portava le sue vedute più in alto.;
„ nella sua profonda politica, che la Storia giustifica od ogni pagina essa sapeva, che le virtù
„ publiche sono la vera ricchezza di tutti gli Stati. . . . L'impiego il più stravagante, e disordinato delle ricchezze ha fatto nascere le più
„ criminose speculazioni di fortuna. Tutti i desideri
„ eran sotto l' armi, e non aspettavano, che il
„ segnale: Esso è stato dato, e giammai i Popoli eran comparsi più deboli contro le loro proprie passioni, e gli uomini indifferenti a tutto
„ fuorchè al denaro non han veduto nella rivoluzione del loro paese, se non che confische da
„ comprare, nella guerra che forniture da farsi,
„ come in caso di carestia non altro vedrebbero,
„ che grano da vendere, e nella peste che retaggi da raccogliere. In queste generali considerazioni, e non altrove bisogna cercare la ragion
„ primiera della severità delle leggi religiose sul
„ prestito, e della rilassatezza delle leggi civili „
E io soggiungerò, che se non egualmente in tutte le Nazioni certo in alcune regioni del Mondo pur così è avvenuto.

Dopo questo paralello, il quale sebbene a taluno potrà sembrare alquanto divergente dal suo assunto, pur tale non è: discende il Visconte alla soluzione, ammette come legittimo l'interesse per l'acquisto delle cose produttive, o per il Com-

mercio nel senso sopra esposto, e quindi prosegue „ Resta il prestito semplice, ossia prestito a
„ giorno, cioè quello che non essendo causato
„ nè da alcun oggetto produttivo, come acquisto
„ d'immobili; o di altri valori, che producono
„ naturalmente, e legittimamente una rendita; nè
„ per società di Commercio questo prestito a gior-
„ no non offre alcun titolo, o motivo publico, e
„ legale all' interesse. Ora l' usura, che è indi-
„ pendente dalla tassa forte, o debole dell' inte-
„ resse, altro non è in sostanza, che un interes-
„ se senza titolo, e questa è forse la definizione
„ più giusta, ed anche più completa, che dar se
„ ne possa „ Raccogliamo la forza di questa risposta, che riduco a pochi termini. Nel prestito semplice, ossia nel mutuo un' interesse è senza motivo, è illegittimo, è Usura. Ma questo è stato sempre ed è il linguaggio delle scuole, che il Visconte con l'opinione del Bossuet, del Domat, e del Poetier in altro luogo della citata dissertazione dichiara essere „ Delitto religioso, e politico
„ quella usura, che si ritrae dal prestito a gior-
„ no; e che come delitto è dai Tribunali puni-
„ to „ quindi nel mutuo i soli titoli estrinseci, come lucro cessante ec. e danno emergente possono permettere un'interesse; fuori di questi è usura. Dunque le vedute religiose, e politiche concordano a condannarla.

Nel fine della dissertazione lo Scrittore riepilogando riassume la serie delle discussioni nei seguenti termini. „ Il denaro può produrre un' inte-
„ resse, quando il Prestatore rinunzia ad un pro-
„ fitto sicuro, e quando egli soffre un danno rea-
„ le come nel prestito fra Commerciante, e Com-
„ merciante, ed anche in questo caso l'interesse
„ può essere il giusto equivalente del *profitto ces-*

„ *sante e del danno sofferto.* Il prestito a costi-
„ tuzione di rendita produce legittimamente un'
„ interesse atteso, che il capitale essendo alienato
„ per un tempo indefinito è impossibile, che in
„ un tempo, o nell' altro il prestatore non ne
„ avrebbe ritratto un profitto, o sofferto un dan-
„ no. Il prestito a giorno, che non è causato nè
„ per acquisto di valori produttivi, nè per so-
„ cietà di commercio, e nel quale il prestatore
„ disponendo ad ogni istante del suo capitale non
„ può allegare nè un profitto, cui debba rinun-
„ ziare, nè un danno, che soffrir possa: questo
„ prestito produce un'interesse senza motivo suffi-
„ ciente, e legale; esso è stato considerato sino
„ a quest' ultimi tempi come un prestito di con-
„ sumo essenzialmente gratuito, e la ragione è evi-
„ dente. Infatti il denaro non essendo che il se-
„ gno dei valori produttivi o di valori improdut-
„ tivi, il prestito a giorno, che non è causato
„ per valori produttivi, non può dunque essere
„ il segno, che di valori improduttivi in derra-
„ te, o in lavoro: ma se cento franchi presta-
„ ti a giorno sono il segno di dieci misure di
„ grano, o di cinquanta giornate di travaglio con
„ quel diritto esigerei, che colui che prende in
„ prestito mi restituisca undici misure di grano,
„ o cinquantacinque giornate di lavoro? *La sicur-*
„ *tà* contro il pericolo di una perdita possibile
„ non è sufficiente motivo di esigere l'interesse-
„ atteso, che questa sicurtà si trova nelle pre-
„ cauzioni, che la legge permette al prestatore per
„ prevenire la perdita; o nei mezzi che gli som-
„ ministra per impedirle (1) Il servizio reso a chi

(1) Questo è quanto dicono le Scuole con altri termini, cioè, che il pericolo intrinseco della sorte non è titolo da ricever aumento per il mutuo, ma soltanto l'estrinseco.

„ prende in prestito non è un motivo sufficiente
„ atteso, che questo servizio, che rendo senza
„ incomodarmi è una carità, che debbo ai miei
„ fratelli, che essi pure, quando occorra, deb-
„ bono a me, e che non può valutarsi, nè pa-
„ garsi . . . - Nel breve esame per non dire svi-
luppo della ragione delle Leggi religiose relative
al prestito ha dovuto lo Scrittore confessare esser
quelle d' accordo con li motivi delle Leggi politi-
che, quindi conclude „ esser questa una nuova
„ prova della verità della Dottrina Cristiana; dir
„ voglio della perfetta sua conformità sù tutti gli
„ oggetti della morale coi rapporti più naturali del-
„ le cose. Quelli che si ostinano a combatterla pos-
„ sono notare, che io ho trattata la questione del
„ prestito solo da politico, e non già da teolo-
„ go, e non è colpa mia, se la vera Filosofia
„ in tutto va d'accordo colla Religione „

Il mio Lettore non avrà avuto discaro, che sia stato alquanto lungo nel riportare i squarci di una così importante Dissertazione; il linguaggio della verità è uniforme sotto qualunque aspetto si voglia trattare, quando si pensa, e si parla con buona fede, e con animo scevro da passione: conchiudo adunque l' Usura è un male per se stesso, e senza *restrizione* è vietata, e condannata dalla Religione, e dalla Politica, queste vanno d' accordo, e sebbene la Religione abbia per fine primario la nostra felicità eterna, e per secondario la temporale; e la Politica abbia per fine immediato il ben essere terreno delle nazioni, pur siccome non può esser giammai un bene ciò, che ci allontana dalla giustizia, così non possono essere fra di loro in contradizione; ed infatti non solo, come abbiamo osservato, convengono essere l' usura ingiusta, e vietata, ma ancora dannosa, e la legge repressiva

della medesima non solo utile, ma si bene indispensabile. Do termine al presente capitolo rimettendo il mio Lettore al seguente, in cui mi propongo dimostrare la utilità non solo, ma la necessità di una Legge repressiva delle usure, e tenterò di rendere più chiara la mia dimostrazione con un parallelo delle conseguenze, che nascono dalla mia opinione, e da quelle che impugno.

CAPITOLO VI.

UNA LEGGE REPRESSIVA DELLE USURE E' UTILE ANZI INDISPENSABILE ALLA SOCIETÀ, PARALLELO DELLE CONSEGUENZE DELLE DUE SENTENZE OPPOSTE.

Fino a tutto l' antecedente capitolo mi sono studiato di provare con. autorità, e ragioni di ogni specie, che non si può, nè si deve recedere, da quanto le Scuole cattoliche hanno insegnato, ed insegnano sulle usure, che le nuove sentenze sù questo punto di morale interessantissimo non possono abbracciarsi, e che sù di esse dovrebbesi incidere a caratteri indelebili Non licet. Ciò basterebbe è vero ad imporre silenzio, poichè quando un' azione è vietata ed illecita altro non occorre per doversi evitare; ma e non sarebbe ancora espediente il dimostrare da una parte la grande utilità della Legge Evangelica repressiva di ogni qualsivoglia usura, e dall' altra le funeste conseguenze, a cui trascinerebbe il sistema dell' Opera, che forma il sog-

getto di queste osservazioni? Sono di opinione, che non lieve vantaggio si otterebbe da simile lavoro, dapoichè guadagnato il cuore umano, sù del quale esercita un così forte impero la ragion dell' utile la voce dell' onesto non incontrerebbe tanta opposizione, le prevenzioni cesserebbono, ed in fine non si avrebbe più l' acerba pena di sentire in bocca degl' idolatri dell' oro quelle querele non meno empie che ingiuste, che duro è il giogo evangeligo, e che il vietare ogni specie di usura è pernicioso al Commercio, ed al ben essere delle Nazioni. Toccherò di passaggio un tal piacevole argomento, che pur potrebbe essere un degno tema di un'opera separata; preparo la strada, spero che altri mi segua. Quale più bella occupazione per uno Scrittore di quella di rendere in tutti i modi amabile l'esata osservanza di ogni giustizia! Si scrive tanto per corrompere il cuore umano, e così poco per assuefarlo a gustare il vero bene, che consiste nel virtuoso vivere, e nel rendersi in tal modo veramente benefico dell'umanità. Per un tal lavoro non mancano materiali, (1) nè l'argomento è sterile, e manchevole come taluno potria immaginare: ritorno all' assunto, e m'applico a provare la mia proposizione con veri principj, e sode ragioni: *La legge repressiva dell' usura e utilissima, ed indispensabile per il bene publico.*

Ben volentieri mi si concederà, che non mi trattenga a dimostrare, che quando si parla dell' utilità di una legge non s' intende mai, che debba questa riguardare i vantaggi di una classe particolare, o di pochi individui, ma che debba riguar-

(1) Trasgredirei le leggi di amicizia, se non facessi menzione della giudiziosissima Opera dell' Ab. ora Monsig. D. Angelo Ant. Scotti il cui titolo - Teoremi di Politica Cristiana Tom. 2. Part. 2. Teorema. 6.

dare il bene publico, e il complesso della Società: questi sono canoni ricevuti, e che equivalgono agli assiomi geometri. Ciò ritenuto una Legge è utile 1. quando ha in vista, e regge l'equilibrio delle proprietà: 2. quando ha per oggetto la publica moralità, e tende a mantenere con sagge providenze il buon costume: 3. Finalmente quando protegge l'Agricoltura, le Arti, ed il Commercio. Ed in quanto alla prima sognarono gia alcuni sedicenti Filosofi nel Secolo scorso di volere assoggettare tutta la Società all'eguaglianza di fortuna, egualianza efimera, che non ebbe la sua esistenza, che nelle calde teste de' suoi promotori, e di cui un piccolo saggio trasse tante lagrime dagli occhi delle infelici sue vittime: Stolti, non sapeano che si dicessero. Le proprietà sono indispensabili, tutta la politica consiste nel tenerle in equilibrio. Il Vangelo quel gran Codice Divino poco meditato, e meno rispettato da severe norme di un tal equilibrio. La Legge di non defraudare contiene l'uomo nei suoi limiti, e lo assicura dalle ingiuste frodi: La Legge dell'elemosina modera il ricco, e solleva il povero; e la legge del mutuo gratuito, e proibitiva dell'usura l'uno, e l'altro effetto produce, e porta l'uomo alla perfetta osservanza delle dette due leggi, e che sia così. La Legge del gratuito mutuo può considerarsi appartenente alla giustizia, in quanto proibisce l'usura, la quale come sopra si è dimostrato è contro la giustizia commutativa; perchè si vuol trarre frutto da una cosa, che ad altri appartiene, fà parte della carità, ed è una esecuzione, dirò così del precetto dell' Elemosina; poichè riguarda, e favorisce quella classe, che sebbene non sia assolutamente povera lo è però nel momento, cioè in quella circostanza, in cui il mutuo gratuito gli è necessario; ora la leg-

ge repressiva dell' usura perfeziona l' opera, cioè conduce al vero equilibrio sociale in rapporto alle proprietà. Ed in vero quali sono le cause più comuni, che alterano l' equilibrio delle proprietà? l' avidità dei ricchi, la scioperatezza dei piccoli possidenti; ma la legge proibitiva delle usure frena i primi, poichè vieta loro di profittare delle angustie dei secondi con quel mezzo tanto comodo, e facile delle usurarie anticipazioni, che pretendono di vestire dello specioso manto di carità; che comanda loro di prestarsi, quando possono al mutuo gratuito. *Mutuum dantes nihil indesperantes*, quindi solleva, protegge, sostiene i secondi, poichè dà loro un mezzo, onde non cadere in avvilimento, e depauperarsi ancor di vantaggio. All' incontro l' usura che produce? Spoglia in breve tempo cento mediocri Proprietarj, li rende mendici, nocevoli alla Società, e tutto rifluisce in una sola borsa, ove ristagna, poichè non si vede mai un' Usurario di animo grande, e generoso. Ora non è questo un distruggere ogni equilibrio?

Passo alla seconda utilità della legge repressiva dell' usure con dimostrare essere necessaria per mantenere il pubblico buon costume. La legge repressiva dell' usure due grandi vantaggi arreca alla Società, cioè avvicina infrà di loro gli uomini facendo sì che si considerino come fratelli, ed elimina l' ozio. Un mutuo gratuito dato a tempo salva dalla prigione un Padre di famiglia, che forma il sostentamento di lunga prole, previene pericolose discordie, assicura la sussistenza di centinaja d' individui, e spande da per tutto incalcolabili benefizj. Questi sono quei tratti generosi, che mostrano essere noi tutti figli di uno stesso padre celeste, queste sono le molle potentissime, per cui si avvicinano in fra di loro gli uomini e se ne forma quasi

una sola famiglia. All' incontro l' usura, oh che contraposto, è un morso, tanto basta, preme il mutuatario, che a' dispetto lo rode, e rende crudele il mutuante, che deve estinguere ogni senso di umanità per estorcere colla forza, quanto pretende dovergli-si per lo contratto usurario, che ha stipolato; sono due inimici dichiarati, che s' insidiano a vicenda: inoltre non può non contarsi come un gran vantaggio della Società il tenere da quella lontana l' ozio, come che sia il capo di tutti i vizi, e che la cosa sia così non occorre gran fatto a dimostrarlo, egli è da per se stesso chiaro, e manifesto. L' uomo avido ritrovasi ben comodo di aumentare i suoi capitali senza travaglio, e pericoli; un solo registro che tenga tutto è terminato; in braccio ad un ozio fomentatore delle passioni, e dei vizi con i mezzi di soddisfarli, indifferente per il bene de' suoi fratelli, e della sociale prosperità riguarda se solo, ed ecco in trionfo l' egoismo funesto principio di tutti i mali: ma eliminata l'usura dovrebbe metter capo a partito, ed occuparsi; onde è chiarissimo che la legge, di cui parliamo, conduce al buon costume, perchè avvicina gli uomini, ed elimina l' ozio, e per ciò innumerabili vizi.

Rimane a provarsi la terza utilità, che come dicemmo arreca la legge proibitiva dell' usure. L'Agricoltura, di cui è un ramo principale anche la Pastorizia, è la più necessaria fra tutte le occupazioni, essa conviene a tutte le forme di società, e l' uomo, dirò, il genere umano tutto non può sussistere senza di quella, ed in ciò tutti convengono; la fame non ammette dilazione, e tutt' altro che si abbia, a nulla vale quando manca il vitto; soggiungo poi essere le più eccellenti frà tutte le arti le più semplici, e le prime di tutte, perchè da queste tutte le altre dipendono, si fomentono, e ricevo-

no il loro incremento ; sono esse che formano la vera ricchezza , le più proprie degli uomini tanto di quelli , che le promovono , e dirigono , quanto di coloro , che con la propria opera vi attendono. Inoltre le arti tutte difficilmente si promuovono , e si sostengono senza il mutuo gratuito , d' altronde le usure manifestamente le deteriorano non solo , ma di più ne impediscono l' incremento , la perfezione. No ! non è questo un paradosso , essa è anzi una verità manifesta ; senza le anticipazioni di semenze , e di denaro per le spese di coltivazione , quanti campi restano incolti , quanti pochi sono al caso di serbare una parte del passato raccolto necessario per il futuro ? Nè si dica che l' usura appunto apporta queste facilitazioni , poichè sarebbe questo un impudente equivoco volendo attribuire all' usura quella lode , che è propria del mutuo gratuito , come saggiamente osserva un' Autore. (1) ,, Certamente in ,, quanto imprestasti , non in quanto estorcesti di ,, usura giovasti al tuo prossimo ; onde non sei ,, accusato da noi , perchè dai il mutuo , nè per- ,, chè ripeti la sorte , ma perchè ne riscuoti di più ,, l'usura.,, Ed in fatti debilitato il Colono dalla prima usura dovrà duplicarla l' anno appresso , e così sino all' estrema miseria ; ciò in riguardo ai piccoli coloni , che è poi la classe maggiore , e la più benemerita della Società : che se poi riguardar vogliamo i proprietarj grandi ammessa l' usura si alieneranno costoro dall' impiegare il loro denaro per coltivare a proprio conto le grandi tenute , ed ecco nuovo danno all' Agricoltura. L' Usurario nel conoscere che a calcoli fatti il denaro gli frutta il dieci , ed anche più per cento ne trae pesssime conseguenze : e vaglia il vero , ecco come si ragiona , la

(1) Cabarillos Bibl. Tom. XXVI. pag. 170.

terra non frutta, che il cinque ad un dipresso, e questo anche col timore delle gragnuole, siccità, o alluvioni, e se vi è un po di miscredenza, non tanto difficile ai nostri giorni, si giunge all' eccesso di tentare di scuotere la soggezione dovuta alla Divina Providenza, e non riconoscere dalla benedizione del Padre Celeste quel pane, che ci alimenta, e quelle lane di cui ci copriamo, e quelle carni di cui ci nutriamo: quindi avviene che il possidente si risolve di ritirare i capitali dall' Agricoltura, ed impiegarli all' interesse. Non mi dilungo di vantaggio, molte altre riflessioni trascuro, perchè sono ovvie, e solo ripeto non essermi proposto di fare un trattato su tale argomento, quindi passo alle Arti. Senza essere versato nella politica economia ognuno osserva, che le grandi opere, ed intraprese non si possono nè progettare, nè sostenere senza chiamarvi dei consocj, o caratanti; or l' usura è di un indole tale, che distrugge ogni altro contratto. Imperciocchò se ogni Società offre guadagni, porta però seco pericoli molti, e di tale natura, che non possono tutti prevedersi, quindi avviene, che di rimpetto ai timori, ed ai pericoli si preferisce il mezzo di arricchirsi col dare denaro ad usura; e se taluno pure rischia di mettere un suo capitale in Società sono tali, e tante le cautele, onde sia sempre salvo il capitale non solo, ma si stipolano frutti certi ed immancabili dalla parte sovventrice, che l' altra parte contraente resta caricata d' interessi rovinosi, che non può fare a meno di fallire, quando l' altra ha ritirato lucri detestabili, ed esorbitanti. La smania di arricchirsi, e di cumulare per ogni mezzo, quella di vivere senza pensieri in una vita molle, idee e massime che come una peste hanno purtroppo invaso il nostro secolo, come può avvenire, che

siano promosse le Arti, e si perfezionino? Altri, e tanti ostacoli, ed inceppamenti incontra il Commercio, che senza le grandi società illanguidisce, non si promove e diviene stazionario; tolte le società di commercio, nelle quali il pericolo è comune, si dovrà ricorrere ai prestiti con interesse; tutti i rischi sono a carico, e danno del solo commerciante; ma questi pericoli, e rischi sono molti, e spesso impreveduti, ed incalcolabili, per cui ogni sinistro che al commerciante avvenga nell' impotenza di sostenerli con manifesta ingiustizia si determina a commetter frodi, a fare contrabandi, oppure a dolosamente fallire; ed è questo il modo di far fiorire il commercio? è si vorrà dire che le usure sono utili alla società.? „ Absit enim „ (lo leggemmo nell' Enciclica) a cristianorum ani- „ mis, ut per usuras aut similes alienas injurias „ florere posse lucrosa commercia existiment. „ L'usura è l'ordinaria cagione dei fallimenti. (1) Per togliere la maggior parte de' fallimenti è necessario di eliminare dalla Societa le usure. (2) Queste sono verità conosciute ed ammesse dai politici di buon senso, l'usura è la peste del commercio, e della società, dannosa a tutti, e di nessun utile. Ed in vero a chi mai potrebbe esserlo? non all' agricoltore, non all' artiere, non al commerciante, non al povero, non al ricco; ma sarà utile almeno a coloro, che prendono denaro ad usura? Nò: egli è per questi infelici una tortura notturna, e diurna, è una febbre (mi sia permesso il paragone) lenta, che porta l' infermo alla tomba senza chiasso di parosismi, ella è una nasco-

(1) Savary le perfait negotiant liv. 1. cap. 3. liv. 3. chap. 4.

(2) Lett. Teholog. XVII. contre le Traite des Prets.

sta tisi, che lo consuma, e lo estingue. Sarà forse utile a colui, che l' usura percepisce? Tutto al contrario: poichè l' esperienza ci ammaestra, che i denari di mal' acquisto scappan via come l' acqua dal fiume, e si dileguano come nebbia al vento; e basta aver occhi per convincersi, che nessun' usurajo ha formata una famiglia, che abbia durato più di una generazione avverandosi generalmente parlando per loro pena il detto *unus aedificat alius destruit.* Rimane dunque dimostrato, che la legge evangelica repressiva delle usure conduce al bene pubblico, è utile a tutti ed è indispensabile per il bene essere della società. (1)

Ritenute queste grandi verità risultanti dal confronto delle diverse consequenze derivanti dalli due opposti sistemi mi resta a dare una ulteriore occhiata agli effetti, e alle conseguenze, che derivano dal sistema dell' opera, che forma il soggetto delle mie pacifiche osservazioni. A due classi riduco i danni gravissimi che arreca; 1, danno alla Dottrina; 2, danno alla Società. Per il primo sembrami, e credo non ingannarmi più grave di quel, che apparisce. Spargere dubbj sulle teorie ricevute da più Secoli, sottoporre a nuovo esame le Dottrine comuni delle Scuole Cattoliche, volger in altro senso le autorità dalli Scolastici usate per comprovare le loro proposizioni, surrogare nuove definizioni alle antiche e ritenute da secoli, credersi autorizzato a dare nuove interpretazioni alli testi della Santa Scrittura contro la costante tradizione dei Padri, e Dottori della Chiesa unica interprete in-

(1) Giosìn Child uno dei primi, ed accreditati Scrittori in tali materie prova ad evidenza come l' alto interesse porta seco la rovina delli Stati, nè disente il Gerdil, Tom. cit. pag. 266.

fallibile delle medesime, ardimento contro del quale i Sommi Pontefici hanno costantemente tenuto forte, nè hanno lasciato di reprimere tutte le volte, che i Novatori con un coraggio tutto nuovo, e proprio solo di loro hanno tentato di fare: una tale condotta sembra a me essere lo stesso, che aprire la strada a vivere secondo l' individuale pensamento in materie si delicate, e sciogliere così ogni fedele da quella subordinazione, che è dovuta all' insegnamento, e alle tradizioni della Chiesa: Ora se ciò siasi fatto, o si travegga nell' opera mi astengo dal darne giudizio, lo diciderà chi ha diritto incontrastabile di giudicare di simili materie. Una sola cosa sò, che se le nuove scoperte, e i nuovi modi di vedere, e considerare le cose può giovare alle scienze naturali (ho che per taluno è ancor problema) egli è certo, che questo nuovo metodo, quando s' introduca nelle cose religiose, e di morale cristiano, che rivendicano a favor loro XIX, Secoli di sanzione, recherà grande danno alla stessa Morale Cristiana, e vedremo ripristinati i tentativi del Secolo XVI. con tutti gli effetti, che tutt' ora si provono. Potrà forse riuscire ad uno Scrittore di screditare gli antichi insegnamenti, e abandonare le ricevute definizioni; ma è certo, che non può calcolare quali nuove Dottrine subentreranno alle antiche, e quanti altri dietro il suo esempio, ciascuno a suo talento produrranno in campo nuove modificazioni, e diverrà ogni particolare nuovo Scopritore di nuovi, e fino ad ora inauditi principii in materia di morale cristiana; vedremo sciolti tutti i legami sociali, e ciascuno pretenderà di vivere a sua posta. Si può togliere l' argine di un fiume, ma non si può calcolare dopo tolto fin dove giunger possano le acque. Si chiamino pure questi miei timori parto di testa cal-

da , o melanconica , sebbene in materia di Religione i timori si sono pur troppo avverati, e chi ha gli occhi della fede ne piange : si vuole piangere si pianga , si vogliono chiamare timori panici lo siano , per me passo all' esame del secondo danno .

Ammessa per ipotesi l' opinione , che l' usura è proibita solo verso i poveri , qual vasto campo si aprirà all' ingordigia , ed insaziabil sete dell' oro? Ecco in campo le solite distinzioni frà povero assoluto, e relativo, costituito in comune, o in grave necessità, e distinguendo, e suddistinguendo non si classificheranno per poveri, che i soli accattoni, i quali non chiedono al certo un mutuo essendo sicuri di non poterlo ottenere contenti soltanto di una elemosina , o di un tozzo di pane. Ciò posto come che dell' ultima evidenza, del pari è dell'ultima evidenza , che chiunque si farà a domandare denari, o generi a mutuo all' occhio dell'avido speculatore sembrerà un ricco sì, ma non già un povero ; egli possiede, si dirà, un fondo, ha nelle mani un' arte lucrativa , ha poche obligazioni, paghi dunque l' usura , egli non è compreso nella legge, che favorisce i soli poveri. Or fate prova a mettere un' argine a questo torrente ? Andate a convincer costui del suo errore? Passiamo innanzi; Se le sole usure immoderate sono vietate , e lecite fossero le moderate , chi potrebbe assegnare i giusti limiti fra le une , e le altre ? La Chiesa ? Ma la Chiesa non ammette questa distinzione. In qual Concilio , in qual Sinodo , in qual Bolla si legge una simile Tariffa? Rimarrebbe questa norma *arbitrio prudentum* , debole refugio : Quell' usura che oggi si stimasse immoderata dopo non già un decennio , ma dopo un giorno , una settimana sembrerà moderata. Diamo un occhiata agli anni prece-

denti, e ci convinceremo essere ciò già avvenuto in persona degli Usurari odierni. E i prudenti? o saranno infatuati o spargeranno le parole al vento. Nò: questi non sono sogni, o vani timori è l'esperienza che parla, ed è una genuina predizione di quanto avverrebbe: Finalmente ammesso che si possa patteggiare sull' uso del denaro, che val quanto dire, che il denaro sia una mercanzia non un segno, oh qual movimento convulsionario agiterebbe la Società. De Bonald fà delle conseguenze di un tale principio una pittoresca descrizione rilevando con non minore vivacità, che verità li perniciosi effetti, che arrecherebbe non meno alla publica economia, che alla morale: ed infatti il principio d'onde lo Scrittore parte è innegabile, esso dice il denaro come segno è sufficiente, come mercanzia non è proporzionato mai al bisogno: quindi tolto l'equilibrio tutti vorranno disfarsi delle terre, e di tutt' altro per cumulare, ed avere denaro; quindi questa mercanzia cresce di valore a dismisura, e quei che l' hanno nelle mani danno la legge, e formano la rovina del maggior numero, che spogliati rimangono dei loro averi o per espropriazioni forzose, o fallimenti. In quanto alla morale descrive gli effetti, che produrebbe nei seguenti termini „ In alcuni produce il più duro, e freddo egoismo, „ in altri inauditi delitti, in quasi tutti un raffred- „ damento di carità, un'estinzione di ogni senti- „ mento religioso: quest' ardore smisurato d'arric- „ chirsi trasforma insensibilmente la Nazione più „ disinteressata in un popolo di trafficanti usurari, „ che negli avvenimenti della Società altro non „ veggono che rischi di guadagno, di perdita, „ Questi, ed altri che per brevità tralascio sono gli effetti funesti, e le dannevoli conseguenze del sistema dell'Opera. Ora io ragione così, un buon albero

non produce, che frutti buoni, da un principio vero, da un sistema retto debbono dedursi, e discendere rette, e giuste conseguenze; ma il sistema dell'Opera produce conseguenze dannose, delle quali parte ne abbiamo accennate, un maggior numero non possiamo nè anche prevedere, dunque non è sistema vero, e retto. Per lo contrario i frutti, e le conseguenze dell'antico sistema sono rette, giuste, onorevoli, e proficue al bene publico, e alla morale, dunque questo è il sistema vero; dunque conviene all'uomo savio adottarlo sostenerlo farne la regola di sua condotta senza timore di errare. *Ergo dum vera, ac sancta utilia praedicamus:* questo parallelo, questo confronto sembrami che tolga ogni dubbio, e decida la questione. Conchiudo pertanto col ricordare quella gran verità, che la nostra santa Religione non è soltanto l'unica vera; ma ancora la sola che apporta utile, ed è benefica. Questa massima è innegabile non solo nella sua universalità, quanto in ogni sua parte: quindi la Legge religiosa proibitiva dell' usure è necessaria, ed utile alle Società. (1) Quanto più ci accosteremo allo spirito di questa legge nel doverla applicare saremo più amici dell'umanità; quanto più ce ne discosteremo interpretandola, o a parlar chiaro stiracchiandola saremo inimici della Società. Deponiamo i pregiudizj, esaminamo la questione scevri da passione, e riconosceremo l'accordo della Religione colla sana Politica; e l'unione dell' utile coll' onesto.

(1) La necessità ed utilità di una legge repressiva delle Usure è stata riconosciuta ancora dagli stessi Ebrei a nostri giorni. Il Concistoro Isdraelita di Colmar con circolare ai suoi Correligionarii ha fulminato pene civili e religiose contro gli Usurarii. *Detta Circolare si legge nel Giornale della Ragione Tom. VIII. Fasc.* 48. *pag.* 388.

CAPITOLO VII.

CONTRADIZIONI, CHE S'INCONTRANO NELL' OPERA.

Non sempre le idee di uno scrittore s'incontrano con quelle del suo lettore; quindi non deve qual difetto reputarsi, se ad assicurarne l'intelligenza in varii aspetti si riproponga e si dimostri la stessa verità, e si notino le contradizioni dell' opposte sentenze. Per tale motivo mi sono indotto a dare un cenno delle contradizioni, che a mio giudizio, s'incontrano nell' opera in questione. Piccolo lavoro, e corto, ma che servirà di ulteriore prova del mio assunto. A due principali proposizioni si riduce quanto si asserisce nell'opera, che forma il soggetto di queste osservazioni.

1. *Prop.* - Non ogni usura è vietata - 2. *Prop.* Non ogni usura è illecita - Si sforza di provare la prima asertiva interpretando a suo modo la S. Scrittura, Concilj, Dritto Canonico, e Ss. Padri. La seconda con argomenti dedotti dalla ragione.

A procedere con metodo mi è forza di prendere in considerazione, e cercare di conoscere se quale relazione, o vogliamo dire connessione abbiano in fra di loro le dette due Proposizioni tanto genericamente la dentro in quel Libro gettate, sulle quali tutta l' opera LE USURE si raggira, e l' Autore si travaglia tanto; siami dunque permesso di cortesemente, e non in aria di disputa avanzare la seguente domanda. Il lucro che pretende potersi trarre dall' uso del denaro in quel senso come è scritto nell'Opera è Usura, o nò? Una tale domanda è indispensabile, nè può essere ne-

gata una risposta positiva. Se non è usura secondo la mente dell' Autore, dunque non siamo obligati a dire, che non ogni Usura è vietata, nè cadeva quì in acconcio, anzi non era questa l'occasione, nè il tempo, nè il luogo di entrare in una così seria, ed importante questione. All' incontro nel 1, Lib. dell' Opera s'insiste tanto per sbarazzarsi dalla generica proibizione dell' usura contenuta nelle Divine Scritture, e nel Dritto Canonico; dunque dobbiamo dire, che lo scopo di quanto leggesi nel 1. libro è stato di levarsi d'attorno due formidabili nemici Sac. Scrittura, e Canoni, politica usata sempre dalli inventori di nuove massime, e che fù tanto in voga nei tre primi lustri del Secolo XIX.) per sorprendere i deboli, e per disporre il lettore a non aver tanti scrupoli di percepire le usure; ma ciò è in contradizione coll' ipotesi, che il contratto in questione non sia usura. Dunque ec. A me sembra che la condotta dell' Autore, siami permessa una similitudine, sia conforme a quella, che fosse per tenere un' Avvocato, che prende a difendere un' Omicidiario: cosa si direbbe, se desse principio alla difesa col fare l' Apologia dell' Omicidio, e col diminuirne l'atroce reità; invece di mostrarne co' più forti colori, e colle più ardite tinte il deforme aspetto, e l' atrocità del delitto: certo che con una si fatta condotta verrebbe a dare fondato sospetto ai Giudici, che egli è convinto, che il suo Cliente ha commesso l'omicidio, e teme che ne venga punito. Or così usando colla debita proporzione del paragone addotto, colui che tutto è occupato a sbarazzarsi per ogni modo, e mezzo da una legge generica proibitiva delle usure, o da a divedere, che vuol difenderle, o si contradice: mentre all'opposto colui che è in-

tinamente persuaso, che un contratto è lecito, e non senta per modo veruno di usura, conviene ben volentieri, e consente, che vi sia non una, ma mille leggi proibitive dell' usura.

Passiamo alla seconda proposizione *non ogni usura è illecita*, In questa seconda ipotesi cadono tutti gli argomenti del 2. 3. Libro, e lo dimostro. Tutte quelle distinzioni di uso, e di sostanza del denaro, tutti quelli argomenti sono diretti a provare, che il contratto in questione, cioè il pretto, e semplice mutuo non è usurario, abbenchè se ne stipoli un *più*; dapoichè se questo più nasce da titoli al mutuo estrinseci, già è un altro contratto, e sù di ciò siamo stati sempre d'accordo; ripeto il contratto dell'Autore ed in questione fra noi è di semplice mutuo, ma nell' ipotesi si dice che è usura lecita; dunque uno stesso contratto sarebbe mutuo, e non mutuo, un medesimo lucro usura, e non usura. In un' luogo si difende che è usura non vietata, in un' altro, che è un contratto di tutt' altra specie: e non sono queste contradizioni?

Ma analizziamo le proposizioni in se stesse. L' Autore ammette il Canone, ossia l' Assioma *nihil exigi potest a mutuo vi mutui*, nè potea farne a meno. poichè è consegrato questo principio nell' Enciclica appoggiata alli due Testamenti, ai Padri, ai Concilj, ed a tutte le Scuole Cattoliche, come è dimostrato nel decorso di queste osservazioni, e lo attesta la citata Enciclica. Ora osservo, che ammesso questo principio non può senza contradirsi difendere il sistema sviluppato nell' Opere: e lo provo, questo Canone da quali principii, da quale fondamento si deduce? O dall' autorità, o dalla ragione, o da entrambi non può essere altrimenti vale a dire *Nihil exigi potest*, o perchè è vietato, o perchè è ingiusto, o perchè vi

concorre l'uno, e l'altro, fin qui siam d'accordo: ma nell' Opera si dice, che nell' Evangelio non vi è legge generica proibitiva dell'usure, come egualmente si dice, che non ogni usura è illecita, ed ingiusta: ma queste due proposizioni ripugnano al Canone, quindi se si vogliono sostenere si deve negare il Canone, e se si vuol sostenere l'Assioma *Nihil exigi potest* debbonsi rigettar l'una, e l'altra proposizione. Basterebbe fin qui, ma vado più oltre, ed osservo, che il Canone è generico, ed assoluto senza restrizioni, eccezioni, e condizioni *nihil exigi potest.* Dunque a pari egualmente generica, e senza restrizione dev' essere la Legge proibitiva, e vale lo stesso, che dire che secondo il Canone „ Vetitum ac illicitum est quid- „ quid exigitur a mutuo vi mutui: sive parum, „ sive multum, sive moderatum, sive immodera- „ tum, sive a paupere, sive a divite. „ Così egualmente la Legge deve vietare, e condannare ogni usura indistintamente: ma la proposizione sopra enunciata non è generica, ma contiene una restrizione, ed introduce una differenza fra usura, ed usura, vietata, e non vietata; dunque anche il Canone dovrebbe contenere le stesse restrizioni, ed eccezioni, e correggersi nel seguente modo. *Nihil immoderatum a paupere exigi potest a mutuo vi mutui*: ma questa correzione non la vuole l' Autore, e molto meno si può ammettere, perchè il *Nihil* è troppo chiaro; dunque se non vuol contradirsi ammesso quel Canone, come che è assoluto, e senza restrizione, così si deve anche ammettere la proibizione assoluta, e generica cioè *Nihil potest exigi ex mutuo vi mutui* come si è sempre sostenuto, e si sostiene da tutte le scuole cattoliche, e come intendo di sostenerlo; e chi volesse abbracciare e seguire il si-

stema dell' Autore deve impugnare, o negare quel Canone, quell' Assioma.

Nello stesso modo dobbiamo discorrere della 2. proposizione, che *non ogni usura è illecita*, se si vuole ammettere, che per ragioni intrinseche al mutuo alcune usure sono lecite, altre illecite, alcune giuste, altre ingiuste, dunque non vi può esser ragione, o legge generale, che tutte le proscriva; ma il Canone come che generico indistintamente tutte le proscrive, perchè non dice *Nihil exigi potest pro ipsa pecunia: sed aliquid pro ejus usu*: ma dice *Nihil exigi potest ex mutuo vi mutui*, dunque o si rigetti il canone, o la proposizione; ma l'Autore ammette il detto Canone, dunque deve riggettarsi la sua Proposizione, e noi certo la rigetteremo per non trovarsi in contradizione con noi stessi. Mi astengo dal fare ulteriori osservazioni, poichè dovrei ripetere, quanto ho detto nei precedenti capitoli, e la sobrietà, e la moderazione è sempre grata, e piacevole in tutte le occasioni.

CAPITOLO ULTIMO.

CONCLUSIONE DELL' OSSERVAZIONI.

Prima di dar termine al presente Opuscolo è ben dovere, che raccolga in un solo punto di veduta, quanto si è detto nei capitoli antecedenti. L' aver dovuto seguir l' Autore non mi ha dato facoltà di formare un piano a mio talento; questo però è il momento di supplirvi, se pure vuol chiamarsi difetto: Che cosa mai si è detto sin' ora, di che si è parlato nei capitoli antecedenti, qual' è il punto di veduta, ove si riconcentrano le osservazioni fin qui fatte? Son pronto a soddisfare il mio Lettore; ho detto, e parmi di avere dimostrato, che il mutuo deve essere gratuito; che i soli titoli estrinseci al mutuo, come il lucro cessante, danno emergente, ed altri che a questi si riducono, o come tali si ravvisano possono meritare un compenso; che l'usura è un peccato, ed è proibita; e perchè? *Quia utriusque Testamenti pagina hoc docet:* finalmente si è detto che l' usura è illecita per se stessa, e si oppone alla giustizia commutativa, ed al bene publico. Questa è la Dottrina che ho difeso, ed ho cercato di pacificamente sostenere; dottrina che non è parto della mia testa, ma che s' insegna nelle scuole Cattoliche, e si difende con solide, ed inconcusse ragioni; e si sostiene con inrecusabili autorità. Or come dipartirci dall' insegnamento Cattolico, come opinare *preterquam quod accepimus?*

Ma l' Autore nel Cap. penultimo afferma esservi due partiti, che sostengono opposte sentenze,

e fra di loro contradittorie, e propone di venire ad una concordia. Lodevolissimo progetto, e mi voglio persuadere, che questo solo motivo lo abbia indotto a scrivere, e per mia parte voglio concorrervi, e prego tutti a prestarmi fede nell' asserire, che questo è quello che sommamente ho a cuore, e vorrei che non solo in quanto al credere, ma si bene in quanto all' operare, e alle massime di Morale tutti fossimo *unius labii*, che uno fosse l' insegnamento, e che ad imitazione dell' Apostolo finalmente si potesse da tutti dire senza mentire *quod accepimus hoc tradimus*. Giacchè adunque conveniamo nel bramare la concordia, e nel bandire, e terminare le questioni, e le controversie, stringiamo ancor più le nostre discussioni, e togliamo ogni equivoco, o anfibologia che sia. Qual' è il sogetto della questione, quale il punto di discordanza fra le due parti? Se la contraversia cade sull'intelligenza dei passi della S. Scrittura, che vietano l' usura mi protesto, che non intendo allontanarmi dal senso genuino da me sopra fedelmente esposto; se nell' intelligenza dei Canoni lo stesso per la ragione, che nè l' una, nè gli altri possono interpretarsi col senso privato essendo la sola Chiesa interprete irreformabile della medesima; quindi sto fermo, a quanto ho detto nel cap. 4., e per legittima conseguenza non posso convenire in quelle tirate dell' Autore nel §. 1. del Cap. ultimo della sua Opera; per me non sono ammissibili, nè sù questo articolo può aver luogo alcuna transazione; ho a favor mio il possesso, fin dai tempi di Tertulliano, e di S. Geronimo erano consagrati quelli stessi principj, che han formato in progresso le massime delle scuole Cattoliche, nè può ammettersi, che tutti abbiano errato: all' opposto posso

indicare quando sono incominciate ad introdursi le *nuove sentenze* così chiamate nell' Enciclica di Benedetto. XIV. e nella sua opera de Syn. lib. VII. c. 4. Se poi salvi i principii, ammesso, che l' usura è un ingiustizia, ed è vietata indistintamente dalla S. Scrittnra, e dal Diritto Canonico nel senso delle scuole Cattoliche, si voglia ridurre la questione , e la controversia (siccome sembrami volersi dire nei due ultimi Cap. dell' Opera) ad esaminare , se si possa patteggiare sull' uso del denaro , rispondo tranquillamente , che volentieri entro nell' esame della questione, ossia della proposizione; analizziamola, e si conoscerà dove pende la ragione. Nel Cap. 3. ho dimostrato , che nel mutuo non può separarsi l'uso dalla proprietà del denaro ; ma ciò non ostante non incontro difficoltà di ritornare sù di tale proposito, ed argomento. Questo patto sull' uso del denaro sotto quale aspetto vuole considerarsi ? La proposizione è troppo vaga ; a quale contratto vogliamo ridurlo ? Nell' Enciclica è prescritto , che si dichiari il contratto ; forse si vuol fare un contratto di Società? Qui non cade dubbio ; mettere il denaro in negozio per averne un frutto niuno lo vieta; industriarsi con il denaro è cosa, che merita lode; impiegarlo ad annue entrate, e *ad longum tempus* ? Questi contratti sono stati discussi , come si può vedere nel B. Alfonso de Liguori, ed in altri moralisti ; in questi come in tanti altri casi la concordia più o meno vi è stata sempre; quindi non è necessario intavolarla nel Secolo XIX. per non dare un idea di novità a tuttociò , che conta Secoli di antichità. Se dunque ora deve trattarsi questa concordia bisogna pur dire , che questo nuovo patteggiare sull' uso del denaro non è alcuno di quei contratti già appro-

vati, e discussi; dunque a qual classe a quale specie appartiene, come si definisce, qual' è il suo nome? Non perdiamo tempo; se n' è conosciuta l' indole, e il nome, e non ho difficoltà di svelarlo bisogna esser chiaro, *è un vero mutuo interessato*, *che ama nascondersi*, ed è senza contradizione un' *Usura palliata*. Ed in fatti se fosse appartenuto ad uno dei contratti già noti, ed approvati si sarebbe manifestato il suo nome, e non vi sarebbe stata discordia, o discrepanza di pareri; ma quest' incognito dà troppo da sospettare (1). Non ho dunque errato col classificarlo come mutuo velato, e tale essendo deve esser gratuito, e senza interesse: ed in fatti *quo jure*, *quo titulo* si vuol mercanteggiare sù quest' uso del denaro? Il denaro è segno, non mercanzia, è un Politico che parla lo vedemmo nel cap. 6., e secondo il linguaggio delle scuole il denaro è stato sempre, ed è classificato frà le cose, che *usu consumuntur*, come dunque cavar frutto da quello, che non esiste; e dato pure e non concesso, che quest'uso sia *pretio aestimabilis*, ma questo vantaggio di chi è opera, chi è colui che colla sua industria e rischio si serve di questo mezzo, e di questo segno e ne trae un frutto? Il Mutuatario ognun lo vede; il Mutuante nulla ne conosce, nè vi presta la sua opera; e nulla mette a pericolo; dunque anche in questa ipotesi il vantaggio, ed il lucro deve essere di quello, non di questo, perchè il lucro non nasce dal denaro, ma dall' industria di colui, che lo traffica, ed il mutuante volendo parte del guadagno pretende quello, che non è suo. Raggiriamo la questione come vogliamo, sempre urteremo negli stessi sco-

(1) Vedi Nota in fine *Num. Unico*.

gli, o altrimenti ci troveremo necessitati di abbandonare le norme sopra stabilite e ricevute da tutti. Ma in questo modo mi si potrebbe dire si esclude ogni concordia; nò, rispondo; per la Concordia, che si brama dall'Autore due strade vi sono; una di condiscendere, l'altra di sostenersi, mi spiego. La legge repressiva dell'usura esiste, ed esisteva avanti, che nascessero i nostri Padri, e noi, e indipendentemente da noi, e dalla nostra maniera di pensare. Le nuove opinioni commerciali hanno deviato, e deviando urtano coi principii ricevuti da più secoli. Ebbene come accordarci? Prima strada tirare forse la legge, e accomodarla alle umane vedute, ed interessi? Ma questo non è lecito, e non conduce al bramato fine; non è lecito, e ognuno lo sà, ognuno lo confessa, *Lex imperat : jus a jubendo* : ma almeno interpretarla, o diciam meglio eluderla : e che! a tal segno spingeremo l'illusione? Dobbiamo pure ricordarci che se dai noi s'insegnasse *praeter quamquod*, *et contra quod scriptum est*, si cesserebbe di essere li fedeli depositari e i legittimi interpreti delle Leggi Divine, e della Chiesa per avere oltrepassato i limiti del nostro Mandato. *O Thimotee*, già mi fù detto *depositum custodi*, la legge rimarrà salda, e nel suo pieno vigore, e noi condannati come corruttori, e trasgressori di essa, e saremo rimandati nella immensa turba de' falsi Dottori per non poter ripetere *cursum consumavi*, *fidem servavi*. 2. Non conduce alla concordia perchè ammesso una volta nel caso nostro il sistema delle Concessioni, che già non possono aver mai luogo, sù ciò che *est vetitum quia malum* si raddoppieranno dalla parte degli speculatori le pretensioni. L'amor del guadagno è molto sottile, e fecondo di nuove invenzioni, una concessione farà la strada a molte altre, le que-

stioni si moltiplicheranno, e la concordia sarà sbandita. Rimane l' altra strada unica, e vera; vogliamo la Concordia? Colleghiamoci a sostenere la vera, la sana, l' antica dottrina. La morale Evangelica al pari della fede è perpetua, ed immutabile; le opinioni variano nel commercio come in tutti gli altri rami delle scienze umane. Le nuove cedono il luogo alle novissime, e per una terribile esperienza, che per fatalità ancora non ci ammaestra, siamo costretti a portare la giusta pena di avere sbalzate via le antiche massime, e li veri, e sodi principii, tutto varia nel mondo genii, mode, costumi, interessi; ma la Legge Santa di Dio è invariabile, *Coelum et terra transibunt, verba autem mea non transibunt*, e sino alla fine del mondo sarà sempre vero, che chi vorrà esser ricevuto nel Tabernacolo Santo di Dio non dovrà dare il suo denaro ad usura: *Ps.* 14. Meditiamo questa legge, gustiamola, e ne ammireremo la sapienza, e ne coglieremo li frutti. Questa è la vera strada, l'unico mezzo di ottenere la concordia, e di far cessare le questioni. Prima però di deporre la penna ripeto, che non già il genio di contendere, ma unicamente l'amore della verità mi ha indotto, e mi ha animato nell' intrapreso lavoro; con queste mie osservazioni ho inteso di adempire al mio dovere: si sveglino pure tutte le penne del mondo, il silenzio, me ne protestai fin dal principio, sarà per mia parte l' unica risposta; si pretenderà confutarmi *est qui judicat in aeternum.* Si degni però Iddio spargere le sue benedizioni sù di questo mio lavoro, e benedicendo la mia buona intenzione faccia sì, che almeno molti (vorrei tutti) abborrendo il turpe lucro, e gl' illeciti, ed usurari guadagni si rendano colle loro opere veri seguaci del Vangelo, cioè della legge di una vera e disinteressata Carità.

Nota — NUM. UNICO

L' Emo Gerdil T. XXIX. pag. 264. riporta la seguente assertiva dell' Autore anonimo del Manoscritto, e la confuta; e siccome può dar lume, e schiarimento alle mie riflessioni, così ho creduto qui riportare le sue parole „ Per fare svanire tutte queste difficoltà vorrebbe „ l' Autore, che si considerasse l'imprestito col *prò* qual „ contratto non appartenente ad alcuna specie di contrat- „ to determinato, ma a quella classe, che innominati si „ appellano, nei quali resta facoltato ciascuno dei contraen- „ ti di apporvi quelle condizioni, e quei patti, che gli „ tornano in grado, purchè non siano all' equità, ed „ onestà naturale manifestamente contrari. Giacchè (ec- „ co come risponde il cit. Porporato) l' imprestito del- „ le cose faugibili ha un carattere distintivo fondato sul- „ la natura stessa delle cose, che ne sono la materia, non „ serve volerlo spogliare della sua denominazione, men- „ tre tuttavia sussisterà quel carattere per cui si rende in- „ giusto qualunque *prò* si esigga da tale imprestito in- „ dipendentemente dai titoli estrinseci. Negli stessi Con „ tratti innominati è facoltativo ai Contraenti lo apporre „ qualunque condizione non ripugnante all'equità, nè al- „ le Leggi: ma tale non è la condizione del *prò* da esig- „ gersi in virtù dell' imprestito delle cose faugibili. Chi „ presta un pane da mangiare non osserverebbe la legge „ dell' equità, se oltre la restituzione del pane prendes- „ se un sopra più per l' uso, che si è fatto del pane „ mangiandolo; giacchè nel pane non si da doppio va- „ lore; l' uno corrispondente alla sostanza del pane, l'al- „ tro corrispondente al consumo, che se ne fa. Lo stesso „ avrebbe luogo se in vece del pane si prestasse un pao- „ lo ad un uomo, onde comprarsi un poco di vitto, la „ restituzione del paolo sarebbe un' adeguato compenso „ del debito contrato in riceverlo a prestito, non meno „ che se si fosse ricevuto un poco di pane in natura: se „ chi ha preso il paolo in prestito, in vece di comprarsi „ da mangiare (lo stesso argomento del Gerdil varrebbe „ per una somma, di Cento Scudi) volesse piuttosto pa- „ tire la fame per giuocare al Lotto, e vincere una „ buona somma, questo cangiamento di uso non accre- „ scerebbe il suo debito, cui per conseguenza sodisfar-

„ rebbe col ristituire egualmente un paolo. Nè varreb-
„ be il dire, che in tal caso il paolo divenuto spen-
„ dereccio secondo l'espressione dell'Autore, si fosse
„ vestito di qualità fruttifera, onde se ne potesse giu-
„ stamente ritrarre il *prò*; imperocchè o il vero domi-
„ nio del paolo rimane secondo l'idea dell'Autore pres-
„ so il prestatore, o passa in chi lo riceve secondo il
„ comune, e vero sentimento. Se si vuole, che il do-
„ minio rimanga presso il prestatore, e che di più
„ il denaro spendereccio vesta qualità fruttifera, secondo
„ l'ipotesi, dovrebbe percepire la principale parte della
„ somma, che è frutto di cosa sua, e sarebbe ingiusto
„ il pretendere compensare un tal diritto col meschino
„ interesse corrispondente alla ragion comune. Se poi
„ come è la verità il dominio del denaro passa in chi
„ lo riceve, qualunque uso egli ne faccia il vantaggio,
„ o danno proprio tutto ha da essere per conto suo;
„ e siccome il prestatore niuna parte vuole del danno,
„ neppure l'equità consente, che voglia usurparsi una
„ parte del vantaggio „ Da questa risposta data da un
si insigne Scrittore, del quale non può dirsi, che non
era ben istruito dello stato della questione, oltre che
se ne cavano le prove dirette per abbattere l'opposto
sistema; si deduce ad evidenza, che l'imprestito del de-
naro *col prò* non può ridursi ad un Contratto inno-
minato. Ora tolta questa sfuggita prende forza il mio ar-
gomento, che questo voluto prestito, o diciamolo questo
patteggiare sull'uso del denaro non appartenendo ad al-
cuno dei Contratti noti, leciti, ed approvati, non so-
lo deve tenersi per sospetto, ma reputarsi veramente,
ed intrinsecamente illecito, e quindi vietato.

DE USURIS

ALIISQUE INJUSTIS QUAESTIBUS

VENERABILIBUS FRATRIBUS PATRIARCHIS, ARCHIEPISCOPIS, EPISCOPIS, ET ORDINARIIS ITALIÆ

BENEDICTUS PAPA XIV.

Venerabilis Frater salutem et Apostolicam

BENEDICTIONEM.

Vix pervenit ad aures nostras, ob novam controversiam (nempe an quidam contractus validus judicari debeat) nonnullas per Italiam disseminari sententias, quae sanae doctrinae haud consentaneae viderentur; cum statim nostri Apostolici muneris partem esse duximus, opportunum afferre remedium; ne malum ejusmodi, temporis diuturnitate, ac silentio, vires magis acquireret, adi tumque ipsi intercludere, ne latius serperet, et incolumes adhuc Italiae Civitates labefactaret,

§. 1. Quapropter eam rationem, consiliumque suscepimus, quo Sedes Apostolica semper uti consuevit; quippe rem totam explicavimus nonnullis ex Venerabilibus Fratribus nostris Sanctae Romanae Ecclesia Cardinalibus, qui Sacre Theologiae Scientia, et Canonicae Disciplinae studio ac peritia plurimum commendantur: accivimus etiam plures Regulares in utraque facultate praestantes, quorum aliquos ex Monachis, alios ex ordine Mendicantium, alios demum ex Clericis Regularibus selegimus: Praesulem quoque Juris utriusque laure-

praeditum, et in Foro diu versatum adhibuimus. Diem quartam indiximus Julii, qui nuper praeteriit, ut coram Nobis illi omnes convenirent, quibus naturam totius negotii declaravimus; quod illis antea cognitum perspectumque deprehendimus.

§. 2. Post haec praecipimus, ut omni partium studio, omnique copuditate soluti. rem totam accurate perpenderent, suasque opiniones scripto exararent; non tamen expetivimus ab ipsis, ut judicium ferrent de contractu, qui controversiae causam initio praebuerat, cum plura documenta non suppeterent, quae necessario ad id requirebantur; sed ut certam de usuris doctrinam constituerent, cui non mediocre detrimentum inferre videbantur ea, quae nuper in vulgus spargi caeperunt. Jassa fecerunt universi; nam suas sententias palam declararunt in duobus Congregationibus, quarum prima coram Nobis habita est die 18. Julii, altera vero die prima Augusti, qui menses nuper elapsi sunt; ac demum easdem sententias Congregationis Secretario scriptas tradiderunt.

§. 3. Porro haec unanimi consensu probaverunt,

I. Peccati genus illud, quod usura vocatur, quodque in contractu mutui propriam suam sedem, et locum habet, in eo est repositum, quod quis ex ipsomet mutuo, quod suapte natura tantumdem dumtaxat reddi postulat, quantum receptum est, plus sibi reddi velit, quam est receptum; ideoque ultra sortem lucrum aliquod ipsius ratione mutui sibi deberi contendat. Omne propterea hujus modi lucrum, quod sortem superet, illicitum, et usurarium est.

II. Neque vero ad istam labem purgandam, ullum arcessiri subsidium poterit vel ex eo, quod id lucrum non excedens, et nimium, sed mo-

deratum; non magnum sed exiguum sit: vel ex eo, quod is, a quo id lucrum solius causa mutui deposcitur, non pauper, sed dives existat; nec datam sibi mutuo summam relicturus otiosam, sed ad fortunas suas amplificandas, vel novis coemendis praediis, vel quaestuosis agitandis negotiis, utilissime sit impensurus. Contra mutui siquidem legem, quae necessario in dati atque redditi aequalitate versatur, agere ille convincitur, quisquis eadem aequalitate semel posita, plus aliquid a quolibet, vi mutui ipsius, cui per aequale jam satis est factum, exigere adhuc non veretur: proindeque si acceperit, restituendo erit obnoxius ex ejus obligatione Justitiae, quam commutativam appellant, et cujus est, in humanis contractibus aequalitatem cujusque propriam et sancte servare, et non servatam axacte reparare.

III. Per haec autem nequaquam negatur, posse quandoque una cum mutui contractu quosdam alios, ut ajunt, titulos, eosdemque ipsimet universim naturae mutui minime innatos et intrinsecos, forte concurrere, ex quibus justa omnino legitimaque causa consurgat quiddam amplius supra sortem ex mutuo debitam rite exigendi. Neque item negatur posse multoties pecuniam ab unoquoque suam, per alios diversae prorsus naturae a mutui natura contractus, recte collocari et impendi, sive ad proventus sibi annuos conquirendos, sive etiam ad licitam mercaturam, et negotiationem exercendam, honestaque indidem lucra percipienda.

IV. Quem admodum vero in tot ejusmodi diversis contractuum generibus, si sua cujusque non servatur aequalitas, quidquid plus justo recipitur, sin minus ad usuram, (eo quod omne mutuum tam apertum, quam palliatum absit) at certe ad aliam veram injustitiam, restituendi onus pariter

afferentem, spectare compertum est; ita si rite omnia peragantur, et ad justitiae libram exigantur, dubitandum non est, quin multiplex in iisdem contractibus licitus modus et ratio suppetat humana commercia, et fructuosam ipsam negotiationem ad publicum commodum conservandi, ac frequentandi. Absit enim a Christianorum animis, ut per usuras, aut similes alienas injurias florere posse lucrosa commercia existimant; cum contra ex ipso Oraculo Divino discamus, quod justitia elevat gentem, miseros autem facit populos peccatum.

V. Sed illud diligenter animadvertendum est, falso sibi quemquam, et nonnisi temere persuasurum, reperiri semper, ac praesto ubique esse, vel una cum mutuo titulos alios legitimos, vel secluso etiam mutuo, contractus alios justos, quorum vel titulorum, vel contractuum praesidio, quotiescumque pecunia, frumentum, aliudve id generis alteri cuicumque creditur, toties semper liceat auctarium moderatum, ultra sortem integram salvamque recipere. Ita siquis senserit, non modo divinis documentis, et Catholicae Ecclesiae de usura judicio, sed ipsi etiam humano communi sensui, ac naturali rationi procul dubio adversabitur. Neminem enim id saltem latere potest, quod multis in casibus tenetur homo simplici ac nudo mutuo alteri succurrere, ipso praesertim Christo Domino edocente: Volenti mutuari a te, ne avertaris; et quod similiter multis in circumstantiis, praeter unum mutuum, alteri nulli vero justoque contractui locus esse possit. Quisquis igitur suae conscientiae consultum velit, inquerat prius diligenter oportet, vere ne cum mutuo justus alius titulus, vere ne justus alter a mutuo contractus occurrat, quorum beneficio, quod quaerit lucrum, omnis labis expers et immune reddatur.

§. 4. His verbis complectuntur, et explicant sententias suas Cardinales, ac Theologi, et Viri Canonum peritissimi, quorum consilium in hoc gravissimo negotio postulavimus. Nos quoque privatum studium nostrum conferre in eamdem causam non praetermisimus, antequam Congregationes haberentur, et quo tempore habebantur: et ipsis etiam peractis, nam praestantium Virorum suffragia, quae modo commemoravimus, diligentissime percurrimus. CUM HAEC ITA SINT, ADPROBAMUS, ET CONFIRMAMUS QUAECUMQUE IN SENTENTIIS SUPERIUS EXPOSITIS CONTINENTUR; CUM SCRIPTORES plane omnes Theologiae, et Canonum Professores, plura sacrarum literarum testimonia, Pontificum Decessorum Nostrorum Decreta, Conciliorum, et Patrum auctoritas, ad easdem sententias comprobandas pene conspirare videantur. Insuper apertissime cognovimus Auctores, quibus contrariae sententiae referri debent, et eos pariter, qui illas fovent, ac tuentur, aut illis ansam, seu occasionem praebere videntur. Neque ignoramus quanta sapientia, et gravitate defensionem veritatis susceperint Theologi finitimi illis Regionibus, ubi controversiae ejusmodi principium habuerunt.

§. 5. QUARE HAS LITERAS Encyclicas dedimus universis Italiae Archiepiscopis, Episcopis, et Ordinariis, ut haec Tibi, Venerabilis Frater, et caeteris omnibus innotescerent; et quoties synodos celebrare, ad populum verba facere, eumque sacris doctrinis instruere contigerit, nihil omnino alienam proferatur ab iis sententiis, quas superius recensuimus. *Admonemus etiam vehementer omnem solicitudinem impendere, ne quis in vestris Dioecesibus* AUDEAT *literis, aut sermonibus contrarium docere*: si quis autem parere detrectaverit, illum obnoxium et subjectum declaramus poenis per sa-

cros Canones in eos propositis, qui mandata Apostolica contempserint ac violaverint.

§. 6. *De contractu autem*, qui novas has controversias excitavit, nihil in praesentia statuimus; nihil etiam decernimus modo de aliis contractibus, pro quibus Theologi, et Canonum Interpretes in diversas abeunt sententias. Attamen pietatis vestrae studium ac Religionem inflammandam existimamus, ut haec, quae subjicimus, executioni demandetis.

§. 7. *Primum* gravissimis verbis populis vestris ostendite usurae labem ac vitium a Divinis literis vehementer improbari; illud quidem varias formas atque species induere, ut Fideles Christi sanguine restitutos in libertatem et gratiam, rursus in extremam ruinam praecipites impellat: quocirca si pecuniam suam collocare velint, diligenter caveant, ne cupiditate omnium malorum fonte rapiantur, sed potius ab illis qui doctrinae ac virtutis gloria supra coeteros efferuntur, consilium exposcant.

§. 8. *Secundo loco*, qui viribus suis, ac sapientiae ita confidunt, ut responsum ferre de iis quaestionibus non dubitent, (quae tamen haud exiguam Sacrae Theologiae, et Canonum scientiam requirunt) ab extremis, quae semper vitiosa sunt, longe se abstineant: Etenim aliqui tanta severitate de iis rebus judicant, ut quamlibet utilitatem ex pecunia desumptam accusent, tamquam illicitam, et cum usura conjunctam: contra vero nonnulli indulgentes adeo, remissique sunt, ut quodcumque emolumentum ab usurae turpitudine liberum existiment. Suis privatis opinionibus ne nimis adhaereant; sed priusquam responsum reddant, plures Scriptores examinent, qui magis inter coeteros praedicantur; deinde eas partes suscipiant, quas tum ratione, tum auctoritate plane confirmatas intelli-

gent. Quod si disputatio insurgat, dum contractus aliquis in examen adducitur, nullae omnino contumeliae in eos confingantur, qui contrariam sententiam sequuntur, neque illam gravibus Censuris notandam asserant, si praesertim ratione, et prestantium Virorum testimoniis minime careat: siquidem convincia, atque injuriae vinculum Christianae charitatis infringunt, et gravissimam populo offensionem, et scandalum praeseferunt.

§. 9. *Tertio loco*, qui ab omni usurae labe se immunes et integros praestare volunt, suamque pecuniam ita alteri dare, ut fructum legitimum solummodo percipiant, admonendi sunt, ut contractum instituendum antea declarent, et conditiones inserendas explicent, et quem fructum ex eadem pecunia postulent. Haec magnopere conferunt non modo ad animi solicitudinem et scrupulos evitandos, sed ad ipsum contractum in Foro externo comprobandum: haec etiam aditum intercludunt disputationibus, quae non semel concitandae sunt, ut clare pateat, utrum pecunia, quae rite data alteri esse videtur, revera tamen palliatam usuram contineat.

§. 10. *Quarto loco* vos hortamur, ne aditum relinquatis ineptis illorum sermonibus, qui dictitant, de usuris hoc tempore quaestionem institui, quae solo nomine contineatur, cum ex pecunia, quae qualibet ratione alteri conceditur, fructus ut plurimum comparetur. Etenim quam falsum id sit, et a veritate alienum plane deprehendimus, si perpendamus naturam unius contractus ab alterius natura prorsus diversam et sejunctam esse; et ea pariter discrepare magnopere inter se, quae a diversis inter se contractibus consequuntur. Revera discrimen apertissimum intercedit fructum inter, qui jure licito ex pecunia desumitur, ideoque potest

in utroque foro retineri; ac fructum, qui ex pecunia illicite conciliatur, ideoque fori utriusque judicio restituendus decernitur. Constat igitur haud inanem de usuris quaestionem hoc tempore proponi ob eam causam, quod ut plurimum ex pecunia, quae alteri tribuitur, fructus aliquis excipiatur.

§. 11. Haec potissimum vobis indicanda censuimus, sperantes fore, ut mandetis executioni quaecumque per has literas a nobis praescribuntur: opportunis quoque remediis consulatis, uti confidimus, si forte ob hanc novam de usuris controversiam in Dioecesi vestra turbae concitentur, vel corruptelae ad labefactandum sanae doctrinae candorem, et puritatem inducantur. Postremo vobis, et Gregi curae vestrae concredito, Apostolicam Benedictionem impertimur.

Datum Romae apud S. Mariam Majorem die prima Novembris MDCCXLV. Pontificatus nostri Anno Sexto.

INDICE

DE' CAPITOLI.

NIHIL OBSTAT
F. Joann. Augustoni Ep. Porphyr. Censor Theol.

NIHIL OBSTAT
Pius Bighii Censor Theol

IMPRIMATUR
Fr. Dom. Buttaoni O. P. S. P. A. Magister

IMPRIMATUR
A. Piatti Archiep. Trabezunt. Vicesg.

ERRATA			CORRIGE
Pag. 33	purgandum	—	purgandam
34	inquint	—	inquit
35	contraverso	—	controverso
38	se quod	—	sed quod
39	motuare	—	mutuare
42	Secolo XIV.	—	Secolo XVI.
	sequir	—	seguir
44	tropelogico	—	tropologico
45	auxie	—	anxie
50	ehe	—	che
63	mutuario	—	mutuatario
73	equaglianza	—	eguaglianza
74	consentanee	—	consentaneae
88	quam	—	quem
97	od ogni	—	ad ogni
99	con quel	—	con qual
103	geometri	—	geometrici
103	da severe	—	dà severe
110	(ho che	—	(lo che
110	cristiano	—	cristiana